Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 2 del 3 gennaio 2009 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 gennaio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

N. 5

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 26 novembre 2008.

Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (Mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE). (Deliberazione n. 667/08/CONS).

SOMMARIO

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 26 novembre 2008.

Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (Mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE). (Deliberazione n. 667/08/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

NELLA sua riunione del Consiglio del 26 novembre 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTE le direttive n. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), 2002/21/CE ("direttiva quadro"), 2002/22/CE ("direttiva servizio universale");

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 215 del 15 settembre 2003 (il "Codice");

VISTA la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la "precedente Raccomandazione");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 344/65 del 28/12/2007 (la "Raccomandazione");

VISTO il draft di Raccomandazione della Commissione pubblicata sul proprio sito web concernente la consultazione pubblica sul trattamento regolamentare dei prezzi di terminazione del traffico su rete fissa e mobile nell'UE;

VISTA la posizione comune n. ERG (07) 83 final 080312, del Gruppo di Regolatori Europei (ERG) concernente i prezzi di terminazione del traffico su rete fissa e mobile, adottata nella riunione plenaria dell'ERG il 28 febbraio 2008;

VISTE le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002 (le "Linee Direttici");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 23 luglio 2003, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 190 del 30 luglio 2003;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008 relativa alle notifiche, ai termini delle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 19 settembre 2005, (2005/698/CE) sulla separazione contabile e la contabilità dei costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTO l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche, del 27 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 3/06/CONS, concernente il "Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di

mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 32 del 8 febbraio 2006, supplemento ordinario n. 35;

VISTA la delibera n. 17/06/CIR recante "Adeguamento della capacità giornaliera di evasione degli ordini di portabilità del numero mobile degli operatori *donating*, secondo le disposizioni della delibera n.19/01/CIR, e modalità di gestione delle richieste", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 139 del 17 giugno 2006;

VISTA la delibera n. 415/07/CONS recante "Disposizioni regolamentari riguardanti l'introduzione dei servizi integrati di tipo fisso-mobile", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 209, dell'8 settembre 2007;

VISTA la delibera n. 628/07/CONS, recante "Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): valutazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, della delibera n. 3/06/CONS, circa l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 20 del 24 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n. 21;

VISTA la delibera n. 342/07/CONS, recante "Avvio del procedimento 'Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari"' pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 171 del 25 luglio 2007;

VISTA la delibera n. 448/07/CONS recante "Proroga dei termini di invio dei documenti e memorie preliminari di cui all'allegato A alla delibera n. 342/07/CONS", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 189 del 16 agosto 2007;

VISTA la delibera n. 252/08/CONS recante "Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con la delibera n. 342/07/CONS", in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana;

SENTITE, nel corso del procedimento istruttorio le società Fastweb, Welcome Italia, Tele2, AIIP, Tiscali, Wind, Telecom Italia, Vodafone e H3G;

VISTA la delibera n. 304/08/CONS recante "Consultazione pubblica relativa alla integrazione della delibera n. 628/07/CONS concernente l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche"', pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 139 del 16 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 305/08/CONS recante "Consultazione relativa alla proposta di provvedimento sul mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 7 della raccomandazione della Commissione europea n.

2007/879/CE sui mercati rilevanti)", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 140 del 17/06/2008;

VISTA la delibera n. 446/08/CONS recante "Integrazione della delibera n. 628/07/CONS concernente l'applicazione all'operatore H3G degli obblighi di cui all'art. 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Italiana n. 203 del 30 agosto 2008;

RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 11 del Codice, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti relativi al tema in esame espressi dall'Autorità nel presente documento;

ACQUISITE nel corso della procedura di consultazione le osservazioni sulla delibera n. 305/08/CONS di AIIP, BT Italia, Coop, Conad, Daily Telecom, Fastweb, Poste Mobile, Tiscali, Telecom Italia Sparkle, Welcome Italia, H3G, Telecom Italia, Vodafone, Wind e Altroconsumo;

VISTA la richiesta di informazioni della Commissione europea pervenuta il 23 ottobre 2008 ai sensi dell'art. 5(2) della Direttiva 2002/21/CE;

VISTA la risposta alla richiesta di informazioni della Commissione europea inviata in data 27 ottobre 2008;

VISTO il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) pervenuto il 20 novembre 2008 in merito allo schema di provvedimento relativo al procedimento in oggetto reso ai sensi dell'art. 19 del Codice;

CONSIDERATO che l'AGCM ha - innanzitutto - espresso un parere adesivo in merito all'individuazione di un singolo mercato nazionale della terminazione vocale per ogni rete mobile attiva ed alla necessità di intervenire con una specifica regolamentazione per limitare il potere di mercato dei gestori mobili. In questo senso, l'AGCM ha condiviso l'adozione di un meccanismo di riduzione programmata dei prezzi all'ingrosso che tenga conto dei guadagni di efficienza effettivamente realizzati dagli operatori, rilevando, tuttavia, come il modello di costo adottato dall'Autorità, in quanto non basato sui costi correnti, potrebbe aver generato un percorso di riduzione delle tariffe meno significativo;

CONSIDERATO, a tale ultimo proposito, che l'AGCM ha evidenziato che l'utilizzo della metodologia contabile di tipo Long Run Incremental Cost (LRIC) rappresenta la fonte più corretta per definire prezzi massimi di terminazione imposti dalla regolamentazione ed, in quest'ottica, ha auspicato l'elaborazione, da parte dell'Autorità, di un modello di costo ingegneristico-contabile di tipo "bottom up", sulla base del quale prevedere un percorso di riduzione ulteriore delle tariffe di terminazione di ciascun operatore di rete mobile al livello del costo di un operatore efficiente;

VISTA la lettera della Commissione Europea SG-Greffe (2008) D/206734 del 7 novembre 2008 in merito allo schema di provvedimento in oggetto reso ai sensi dell'art. 12 del Codice;

CONSIDERATO che la Commissione, nella propria lettera, ha formulato alcune osservazioni, circoscrivendole alla metodologia applicata ed alla permanenza di una asimmetria tariffaria ancora dopo la scadenza del periodo di glide path;

CONSIDERATO, in particolare, che la Commissione ha invitato l'Autorità a "rivedere il metodo di contabilità dei costi proposto e in particolare ad esaminare l'opportunità di abbassare al più presto possibile le tariffe di terminazione mobile di ciascun operatore di rete mobile al livello del costo di un operatore efficiente";

CONSIDERATO che la previsione di un nuovo modello di costo per la determinazione delle tariffe di terminazione mobile era già contenuta nella proposta di decisione;

RITENUTO comunque opportuno, anche alla luce delle osservazioni della Commissione e dell'AGCM, sottolineare e precisare che nel corso del 2009: i) sarà definito un modello bottom-up basato sui costi incrementali di lungo periodo, e che tale attività terrà nella massima considerazione le indicazioni che – in merito – sono contenute nella nuova raccomandazione europea sul trattamento regolamentare dei prezzi di terminazione; ii) sarà contestualmente adeguata la metodologia sulla contabilità dei costi, di cui all'Allegato 2 al presente provvedimento;

RITENUTO, per altro verso, ragionevole mantenere – fino al termine delle predette attività - gli obblighi di rendicontazione contabile sia con basi di costo storiche, sia con basi di costo correnti;

CONSIDERATO che, come richiamato, la Commissione ha anche espresso perplessità circa il fatto che "le diverse date di ingresso nel mercato possano giustificare un'asimmetria nei livelli delle tariffe di terminazione mobile anche nel periodo successivo al luglio 2011 per H3G dopo oltre otto anni il suo ingresso nel mercato e successivo al luglio 2010 per Wind dopo oltre undici anni dall'ingresso nel mercato";

CONSIDERATO che – in effetti - al termine del periodo di glide path, anche l'ultimo operatore entrato sul mercato potrà vantare una esperienza decennale, ossia un periodo che appare adeguato per conseguire economie di scala ottimali, con i conseguenti vantaggi anche in termini di riduzione dei costi unitari del servizio di terminazione;

RITENUTO che - anche in ragione del recente riassetto per l'utilizzo delle bande di frequenza a 900 e 2100 MHz da parte dei sistemi di comunicazione elettronica – alla data del 2012 non dovrebbero esservi più diversità nell'allocazione delle risorse di spettro frequenziale tra gli operatori sul mercato e che – pertanto – non vi saranno più differenze di costo che siano al di fuori del controllo degli operatori di rete mobile;

RITENUTO, quindi, che alla data del 2012 sia possibile il raggiungimento della piena simmetria delle tariffe di terminazione mobile e che il relativo valore può essere già definito mediante il meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi utilizzato, prevedendone un'estensione di un anno;

CONSIDERATO che l'analisi dei costi e volumi attesi del nuovo meccanismo di controllo dei prezzi, aggiornata anche alla luce dell'estensione del periodo di glide path, determina: i) un valore della tariffa di terminazione – eguale per tutti gli operatori – di 4,5 euro/cent al minuto per l'anno 2012; ii) una riduzione del 10% dei costi unitari di tutti gli operatori per l'anno 2011;

CONSIDERATO che, successivamente alla definizione del modello botton up LRIC, l'Autorità – con apposito procedimento - potrà riesaminare il glide path definito nel presente provvedimento, per adeguare eventualmente i valori delle tariffe di terminazione di rete mobile per gli anni successivi;

RIBADITO l'obbligo di non discriminazione in capo a tutti gli operatori mobili nella fornitura del servizio di terminazione sulla propria rete;

RITENUTO in tal senso di imporre in capo agli operatori di rete mobile obblighi di rendicontazione dei prezzi di trasferimento interni tra proprie divisioni commerciali e divisioni rete in merito all'acquisto di traffico di telefonia vocale terminato sulla stessa rete mobile;

CONSIDERATO - infine - che l'obbligo di non discriminazione valga anche nei confronti degli operatori ospitati sulla propria rete e che sia, quindi, garantito che gli operatori di rete mobile pratichino prezzi per il proprio traffico on-net non discriminatori rispetto al traffico voce on-net degli operatori ospitati su propria rete;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

CONSIDERATO quanto segue:

INDICE

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

1.1. Il quadro di riferimento normativo

1. Il quadro di riferimento normativo della presente analisi è costituito principalmente dalle seguenti direttive entrate in vigore il 24 aprile 2002 (c.d. quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica):

- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (2002/21/CE), c.d. "direttiva quadro"[1];
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/20/CE), c.d. "direttiva autorizzazioni"[2];
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (2002/19/CE), c.d. "direttiva accesso"[3];
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (2002/22/CE), c.d. "direttiva servizio universale"[4];
- direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE), c.d. "direttiva protezione dati"[5].

2. Inoltre, particolare rilievo rivestono:

- la Raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 17 dicembre 2007[6] ("la Raccomandazione");
- le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo

---

[1] In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 33.
[2] In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 21.
[3] In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 7.
[4] In GUCE L 108 del 24 aprile 2002, pag. 51.
[5] In GUCE L 201 del 31 luglio 2002, pag. 37.
[6] In GUCE L 344 del 28 dicembre 2007, pag. 65.

comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002[7] (le “Linee direttrici”);

- la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, adottata il 23 luglio 2003[8] (la “Raccomandazione sull’art. 7”).

3. Il quadro normativo sopra delineato e, in particolare, la direttiva quadro, la direttiva accesso, la direttiva autorizzazioni e la direttiva servizio universale sono state recepite in Italia dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”[9] (di seguito, anche il “Codice”).

4. La Raccomandazione, che sostituisce la Raccomandazione della Commissione dell’11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* (la “precedente Raccomandazione”)[10], ha ad oggetto i sette mercati rilevanti dei prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare un’eventuale imposizione di obblighi di regolamentazione *ex ante*. L’art. 15, comma 3 e l’art. 7, comma 4, della direttiva quadro prevedono che uno Stato membro, ove ricorrano particolari circostanze, possa identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla Raccomandazione. Tali disposizioni sono state recepite dall’art. 18 e dall’art. 12, comma 4, del Codice.

5. Le Linee direttrici della Commissione illustrano i criteri cui le Autorità nazionali di regolamentazione (di seguito, le ANR o le Autorità) devono fare riferimento nell’ambito delle analisi dei mercati di cui agli artt. 14, 15 e 16 della direttiva quadro, recepiti rispettivamente dagli art. 17, 18 e 19 del Codice.

6. Il percorso che il quadro normativo comunitario delinea per l’analisi sulla concorrenzialità dei mercati richiede che le ANR procedano dapprima alla definizione del mercato, sia con riferimento ai mercati identificati dalla Commissione come suscettibili di regolamentazione *ex ante* (indicati nell’Allegato della Raccomandazione”), sia con riferimento ad eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale lista.

7. Una volta definito il mercato dal punto di vista merceologico e geografico, le ANR procedono alla verifica dell’eventuale sussistenza, sul mercato individuato, di imprese che detengano, individualmente o congiuntamente, un significativo potere di

[7] In GUCE C 165 dell’11 luglio 2002, pag. 6.
[8] In GUCE L 190 del 30 luglio 2003, pag. 13.
[9] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 settembre 2003, n. 214 ed entrato in vigore il 16 settembre 2003.
[10] In GUCE L 114 dell’8 maggio 2003, pag. 45. Tale Raccomandazione individuava diciotto mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* che sono stati oggetto del primo ciclo di analisi condotte dall’Autorità.

mercato. All'esito della suddetta analisi, le ANR introducono, rimuovono o modificano obblighi regolamentari. La definizione dei mercati rilevanti e l'analisi degli stessi devono essere condotte dalle ANR conformemente ai principi del diritto della concorrenza, tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e le Linee direttrici. Tuttavia, dal momento che cambia l'orizzonte temporale di riferimento, non si può escludere che, in taluni casi, i mercati definiti ai fini della regolamentazione settoriale possano non coincidere con i mercati definiti ai fini del diritto della concorrenza. Infatti, nel caso della regolamentazione, la definizione dei mercati è sempre svolta in chiave previsionale, in quanto le ANR devono tenere conto, oltre che delle condizioni di mercato esistenti, anche della prevedibile evoluzione futura.

1.2. Il quadro di riferimento regolamentare

8. L'Autorità ha portato a termine la prima analisi del mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili nel mese di febbraio 2006 imponendo con la delibera n. 3/06/CONS misure regolamentari nei confronti degli operatori identificati quali detentori di significativo potere di mercato.

9. Nello specifico, l'Autorità con la delibera libera n. 3/06/CONS e la successiva delibera n. 628/07/CONS, ha imposto obblighi di accesso, trasparenza, non discriminazione, contabilità dei costi e controllo dei prezzi in capo ai 4 operatori di rete mobile H3G, Telecom Italia, Vodafone Omnitel e Wind Telecomunicazioni, riconosciuti come detentori di significativo potere di mercato nella fornitura del servizio di terminazione del traffico voce su singola rete mobile.

2. LA DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE

2.1. Introduzione

10. Ai sensi dell'articolo 18 del Codice, l'Autorità, tenendo in massima considerazione la Raccomandazione e le Linee direttrici[11], definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche.

11. Nell'ambito della pratica del diritto della concorrenza, la definizione del mercato è quel processo il cui fine è di individuare un insieme di prodotti/servizi e loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per la soddisfazione di un determinato bisogno economico, delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento. In tal senso, il mercato rilevante presenta sia una dimensione merceologica sia una dimensione geografica.

---

[11] Cfr. Linee direttrici, capitolo 2, punti 33 – 69.

12. Secondo una giurisprudenza consolidata, il mercato del prodotto/servizio rilevante comprende i prodotti o i servizi sostituibili o sufficientemente intercambiabili, in funzione non solo delle loro caratteristiche obiettive, dei loro prezzi e dell'uso cui sono destinati, ma anche in funzione delle condizioni di concorrenza e/o della struttura della domanda e dell'offerta sul mercato in questione. Pertanto l'Autorità, oltre a considerare i prodotti o servizi sufficientemente intercambiabili per caratteristiche obiettive, prezzi e destinazione, analizza le condizioni di sostituibilità prevalenti dal lato della domanda e dell'offerta applicando il test del monopolista ipotetico, *small but significant non transitory increase in price* (SSNIP test).

13. Una volta identificato il mercato del prodotto/servizio rilevante, l'Autorità procede alla definizione della dimensione geografica del mercato, ovvero dell'area in cui i soggetti interessati sono attivi dal lato dell'offerta e della domanda dei prodotti/servizi in questione, in cui le condizioni della concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse. Il punto di partenza per la definizione dei limiti del mercato geografico è analogo a quello sopra descritto per la valutazione della sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta (SSNIP test), anche se – in alcuni casi – la diretta applicazione del test del monopolista ipotetico potrebbe condurre all'individuazione di mercati di ambito geografico più ristretto.

2.2. Il mercato della terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili nella definizione della Commissione

14. La Raccomandazione include fra i mercati rilevanti da analizzare ai fini di una eventuale regolamentazione ex-ante il mercato dei servizi all'ingrosso della "terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili" (mercato n. 7 nella raccomandazione 2007/879/CE ex mercato n.16 nella raccomandazione 2003/311/CE). Si tratta di servizi scambiati tra operatori indipendenti (mobili e fissi) al fine di consentire ai propri utenti di comunicare con gli utenti attestati alle reti di altri operatori.

15. La Raccomandazione sottolinea che il servizio di terminazione del traffico su rete mobile è il fattore produttivo meno replicabile dagli operatori per fornire servizi di telefonia mobile al dettaglio.

16. La modalità del *Calling Party Pays* (CPP) sviluppatasi in Europa, per la quale paga il soggetto che origina la chiamata, fa sì che quest'ultimo non abbia la possibilità di influenzare i prezzi praticati dall'operatore di terminazione per il completamento della chiamata telefonica. Il chiamante, infatti, pagando un'unica tariffa che remunera sia l'originazione, sia la terminazione, non è in grado di percepire in che misura un eventuale aumento del prezzo delle chiamate sia da attribuire al solo servizio di terminazione. Anche il chiamato, non corrispondendo un prezzo per le chiamate ricevute, non è in grado di esercitare alcun vincolo competitivo sull'operatore di terminazione.

17. Conseguentemente, nel regime del CPP, l'operatore di terminazione ha la possibilità di incrementare il prezzo del servizio di terminazione senza che gli acquirenti possano in alcun modo limitare tale potere.

2.3. Descrizione tecnica del servizio di terminazione del traffico su rete mobile

18. Il servizio di terminazione mobile consente all'operatore di originazione (di rete fissa o mobile) di raggiungere il cliente di un altro operatore di rete mobile consegnando la chiamata ad una centrale *Gateway Mobile Switching Center* (GMSC) dell'operatore di terminazione presso la quale è interconnesso o co-ubicato.

19. Il traffico voce consegnato ai GMSC può essere originato da rete fissa e mobile, nazionale e internazionale, per offrire chiamate mobile-mobile e fisso-mobile, anche attraverso numerazioni geografiche (servizi di tipo *home zone*).

20. Una volta consegnata la chiamata, l'operatore di terminazione raggiunge il proprio cliente attraverso una catena impiantistica che coinvolge, sia nelle reti GSM, sia nelle reti UMTS, elementi di rete del *Core Network* (CN) e del *Radio Access Network* (RAN). Tali elementi di rete sono, per la parte afferente al trasporto, il *Mobile Switching Center* (MSC) ed il MSC-S (MSC *Server*) e, per la parte concernente l'accesso radio, BSC-BTS (*Base Station Controller* e *Base Transceiver Station*) e RNC-RBS (*Radio Network Controller*). Gli stessi elementi di rete vengono utilizzati anche per consegnare le chiamate terminate su rete mobile verso utenti che fanno uso di numerazioni geografiche, nel caso di offerte di tipo *home zone*.[12]

21. Gli operatori di rete mobile tendono a separare sempre più le funzioni radiomobili dell'accesso dal *Core Network*, in quanto quest'ultimo è in grado di supportare tecnologie multiple di interconnessione ed accesso. Sul versante della rete di accesso radio, gli operatori tendono a condividere gli spazi dei siti che ospitano le BTS con il fine di risparmiare sui costi operativi legati agli affitti degli spazi, energia, ed altre voci di costo.

22. Per quanto concerne le chiamate terminate su rete mobile verso utenti che fanno uso della numerazione geografica, nel caso delle offerte di tipo *home zone*, si rileva preliminarmente che il servizio finale non è perfettamente assimilabile ai servizi di comunicazione mobile e personale, come precisato dall'Autorità nella delibera 415/07/CONS. D'altro canto, il sottostante servizio di terminazione appare analogo a quello di una chiamata mobile-mobile e fisso-mobile. A questo proposito, si osserva che la catena impiantistica utilizzata dalla consegna della chiamata effettuata dall'operatore di originazione di rete fissa o mobile alla centrale GMSC dell'operatore fornitore della terminazione di tipo *home zone* risulta assimilabile a quella impiegata per le altre chiamate terminate in decade 3 sul territorio nazionale.

---

[12] Al contrario, la terminazione del traffico su utenti UMA (come descritto nella 415/07/CONS) coinvolge elementi di rete fissa.

23. Al fine di raggiungere l'utente chiamato su altra rete mobile, l'operatore di originazione dovrà acquisire, oltre al servizio a traffico, una serie di servizi accessori quali: *i*) gli spazi in centrale presso i quali gli operatori di originazione dovranno co-locare i propri apparati, *ii*) le interfacce di interconnessione con la rete dell'operatore di terminazione e *iii*) i flussi di interconnessione tra le reti degli operatori di originazione e di terminazione.

24. Attualmente, non tutti gli operatori di rete mobile sembrano avere un numero proporzionato di centrali G-MSC presso le quali accettano la consegna delle chiamate provenienti da altri operatori di rete fissa e mobile.

25. Più in generale, le condizioni ed i termini dei servizi accessori offerti da ciascun operatore di rete mobile non sono disciplinati dal quadro regolamentare e pertanto sono liberamente negoziate tra le parti.

2.4. Soggetti attivi dal lato della domanda e dell'offerta del servizio di terminazione del traffico su singola rete mobile

26. Il servizio di terminazione del traffico su rete mobile è domandato da tutti gli operatori di rete mobile e di rete fissa nazionali e internazionali che intendono offrire sui mercati finali chiamate di tipo mobile-mobile *off-net* e fisso-mobile.

27. Il servizio di terminazione del traffico su rete mobile può essere offerto da operatori che hanno a disposizione un'infrastruttura di rete mobile di seconda (2G) e terza generazione (3G) che utilizza una dotazione di risorse radio assegnate in via esclusiva.

28. Una offerta parziale del servizio di terminazione del traffico, in termini di gamma di servizi, può essere realizzata da operatori di rete mobile virtuali che, pur non avendo risorse di rete mobile proprietarie e frequenze radio assegnate, sono dotati di archi di numerazione propri, e quindi di SIM card (Subscriber Identification Module card, o moduli di identificazione di abbonato), e possono gestire in proprio le funzioni di commutazione e di trasporto, così come la base dati di registrazione degli utenti mobili (*Home Location Register*, HLR).

29. Non sono – invece - in grado di fornire il servizio di terminazione del traffico i cosiddetti ESP (*Enanced Service Provider*), ATR, (*Air Time Reseller*), in quanto trattasi di operatori che non detenengono risorse di numerazione proprie.

2.5. La definizione del mercato al dettaglio delle comunicazioni mobili

2.5.1. La definizione merceologica del mercato al dettaglio

30. Il primo passo per la definizione del mercato del servizio di terminazione del traffico voce su rete mobile è costituito dalla definizione del corrispondente mercato al dettaglio, al fine di analizzare quegli elementi caratterizzanti il servizio offerto

all’utenza finale suscettibili di influenzare la definizione del corrispondente mercato all’ingrosso.

31. Dal punto di vista merceologico, un servizio di comunicazione mobile al dettaglio consente all'utente, attraverso l'utilizzo di tecnologie *wireless*, di soddisfare le proprie esigenze di comunicazione in movimento, prescindendo dall'utilizzo di una apparecchiatura situata in un punto terminale della rete telefonica fissa.

32. Grazie all’evoluzione delle tecnologie 2G e 3G, le offerte commerciali degli operatori si sono arricchite di sempre maggiori servizi tra i quali si segnalano oltre i tradizionali servizi di telefonia vocale e SMS (*Short Message Service*), anche gli MMS (*Multimedia Messaging Service*), i servizi Internet, le e-mail, le videochiamate, contenuti televisivi, videosorveglianza.

33. Dall’analisi del versante dell’offerta, è emerso che ciascuno degli operatori di rete mobile fornisce l’intera gamma dei servizi (*bundle*) voce e dati. Non sembra che un ipotetico incremento di prezzo di uno dei servizi possa generare effetti di sostituibilità incrociata all’interno della gamma di servizi offerta dallo stesso operatore. Inoltre, non è stata riscontrata una domanda indipendente per un dato servizio tra quelli offerti da ciascun operatore di rete mobile. Ciò è probabilmente legato agli alti costi di transazione che dovrebbero sostenere gli utenti che intendessero richiedere specifici servizi a operatori diversi. Dalle valutazioni svolte emergerebbe, invece, che gli utenti preferiscano domandare l’intera gamma di servizi ad un unico operatore. Pertanto, appare corretta una definizione dei confini del mercato del prodotto al dettaglio che ricomprenda tutti i servizi di comunicazione mobile offerti agli utenti finali sulla base di tutte le tecnologie disponibili, piuttosto che l’identificazione di singoli mercati dei prodotti.

34. Ai fini del presente provvedimento, l’analisi dei mercati al dettaglio dei servizi offerti su rete mobile è necessaria per verificare se sussistono, per un dato utente, alternative alla chiamata terminata su rete mobile (fisso-mobile e mobile-mobile) per comunicare con un altro specifico utente, a fronte di un ipotetico incremento del 5-10% del prezzo del servizio di terminazione. Tali alternative sono valutate nell’ambito di un’analisi di elasticità incrociata tra i servizi, la quale indica la propensione della domanda a sostituire un dato servizio con altri servizi succedanei a fronte di un ipotetico incremento di prezzo.

35. In particolare, l’analisi dell’elasticità incrociata della domanda, ai fini di una valutazione della sostituibilità, è volta a verificare se - a fronte di un ipotetico incremento di prezzo del 5-10% del servizio di terminazione - una quantità di traffico o di clienti, più che proporzionale rispetto all’incremento di prezzo, si sposterebbe in tempi rapidi e con bassi costi di transazione verso altre direttrici di traffico in modo tale da non rendere profittevole l’aumento del prezzo praticato dall’operatore di terminazione di rete mobile. L’analisi dei mercati dei servizi al dettaglio è dunque limitata a valutare la sostituibilità dei servizi sopra elencati con le chiamate fisso-mobile e mobile-mobile per verificare se un ipotetico e non transitorio incremento di prezzo,

dell'ordine del 5-10%, del servizio di terminazione sarebbe profittevole per gli operatori di rete mobile.

36. A fronte di tale incremento di prezzo, un utente può dunque sostituire una chiamata fisso-mobile e mobile-mobile sia attraverso l'uso di servizi succedanei, sia ricorrendo agli stessi servizi, ma cambiando operatore. Si tratta essenzialmente di analizzare la sostituibilità incrociata di una chiamata terminata su rete mobile, con altri servizi di telefonia vocale, tra cui, come più significativi, si registrano le chiamate mobile-fisso, fisso-fisso, oppure trasmissione dati come l'invio di SMS, di e-mail, video chiamate, ovvero le varie forme di comunicazione realizzabili attraverso i servizi Internet, quali la videoscrittura in tempo reale, la comunicazione audio, la video conferenza.

37. Le chiamate mobile-mobile e fisso-mobile effettuate dagli utenti finali generano, indirettamente, l'acquisto del servizio di terminazione del traffico su rete mobile da parte dell'operatore di originazione. L'analisi dei servizi al dettaglio è, dunque, limitata a verificare se esistono servizi succedanei rispetto alle chiamate mobile-mobile e fisso-mobile al fine di comunicare con un altro utente finale per evitare possibili incrementi di prezzo del servizio di terminazione del traffico su rete mobile. Conseguentemente, nel presente provvedimento non sono stati esaminati tutti i servizi al dettaglio attualmente offerti dagli operatori di rete fissa e mobile che non hanno verosimilmente attinenza con la sostituibilità delle chiamate verso reti mobili.

38. Gli utenti domandano la maggior parte dei servizi voce e dati ad un unico operatore di rete mobile in quanto ciò riduce i costi di transazione a proprio carico rispetto al caso in cui tali servizi fossero domandati a più operatori. Il conseguimento, infatti, di migliori condizioni economiche per alcuni servizi sarebbe più che compensato dai maggiori costi di transazione derivanti dall'eventuale acquisto di più terminali, dal reperimento delle informazioni necessarie a comparare le offerte, dai costi di attivazione/disattivazione, gestione contratti. I costi di gestione potrebbero essere ridotti utilizzando dei terminali multi-sim; tali prodotti però non sono commercializzati in Italia e comunque non hanno una diffusione tale da avere impatti significativi neanche dove sono disponibili.

39. In merito alla sostituibilità dell'operatore di rete mobile da parte degli utenti finali, sono state rilevate richieste di portabilità del numero intorno al 5% delle linee attive nel corso del 2006, anche se non sono immediate le ragioni che spingono gli utenti stessi al cambio verso un nuovo operatore (*recipient*). In altre parole, non è possibile mettere in relazione la scelta dell'utente, di cambiare operatore, con le migliori condizioni economiche offerte rispetto a quelle praticate dall'operatore *donating* nella chiamata mobile-mobile.

2.5.1.1. Sostituibilità tra servizi di telefonia vocale offerti su rete fissa e mobile

40. Ai fini della comunicazione tra utenti, le chiamate terminate su una specifica rete mobile sono tecnicamente sostituibili con tre direttrici di traffico di telefonia vocale, tra

cui le chiamate mobile-fisso, fisso-fisso e mobile-mobile (di altro operatore di rete mobile).

41. Le chiamate mobile-fisso, così come le chiamate fisso-fisso, presuppongono che l'utente chiamato sia sempre un cliente di un operatore di rete fissa. Le chiamate fisso-fisso richiedono inoltre che, all'atto della comunicazione, entrambi gli utenti si trovino in luoghi dai quali poter originare e riceve chiamate in postazioni fisse. Mentre il telefono mobile è legato alla singola persona, la telefonia fissa, essendo destinata a un uso in ambiente domestico o di lavoro, risulta adatta anche ad un possibile uso condiviso tra utenti dello stesso mezzo di comunicazione. Conseguentemente, ciò restringe sensibilmente le possibilità effettive di sostituzione di una chiamata mobile-mobile con una mobile-fisso e fisso-fisso.

42. A questo si deve aggiungere che i *trend* dei volumi di traffico e delle linee non mostrano evidenze circa la sostituzione del traffico tra chiamate mobile-mobile e fisso-mobile, da un lato, e mobile-fisso, fisso-fisso dall'altro. Al contrario, si è assistito ad un incremento nel numero di linee mobili attive a fronte di una riduzione del numero di linee fisse attive, nonché ad una migrazione significativa del traffico voce da rete fissa a rete mobile.

43. Dall'analisi del traffico risulta una tendenziale stabilità relativamente alle direttrici fisse (anche se si registra una riduzione nell'ultimo anno), a fronte di una crescita in entrambe le componenti del mobile-mobile, con particolare riferimento alle chiamate che terminano sulla stessa rete di originazione (mobile-mobile *on-net*).

44. Inoltre, la ripartizione del traffico per direttrici mostra che il traffico vocale ha scambi limitati tra rete fissa e rete mobile e viceversa (chiamate fisso-mobile e mobile-fisso), a dimostrazione che il fattore mobilità gioca un ruolo determinante nella scelta delle modalità di originazione di una chiamata telefonica.

45. Anche in un'ottica prospettica, un eventuale incremento del 5-10% del prezzo delle chiamate mobile-mobile e fisso-mobile, derivante dall'aumento del prezzo di terminazione del traffico, difficilmente farebbe migrare più che proporzionalmente la domanda verso le direttrici mobile-fisso e fisso-fisso offerte dallo stesso o da altri operatori a condizioni economiche più convenienti. A tale riguardo, non si è osservata in media una significativa elasticità incrociata tra servizi di telefonia offerti su rete fissa e mobile derivante da variazione dei prezzi medi. Apparirebbe, invece, che la domanda di servizi di telefonia offerti su rete mobile presenti un certo grado di elasticità al ridursi del prezzo.

2.5.1.2. Sostituibilità tra servizi di telefonia vocale offerti su reti mobili (*on-net, off-net*)

46. Una chiamata mobile-mobile verso l'utente di un operatore che ha incrementato del 5-10% il prezzo di terminazione del traffico potrebbe essere sostituita da un'altra chiamata mobile-mobile che termina sulla rete di un altro operatore. Tale ipotesi implica che l'utente chiamato disponga di un'altra SIM e di un altro terminale e che le

condizioni economiche derivanti dal piano tariffario del chiamate siano tali da poter trarre beneficio dalla sostituzione di una generica chiamata mobile-mobile con un'altra che termina su rete di altro operatore di rete mobile.

47. Posto che l'utente chiamato disponga di più SIM e terminali mobili, il chiamante può trovarsi nella situazione di originare chiamate mobile-mobile *on-net* ovvero *off-net*. L'ipotetico incremento del prezzo del servizio di terminazione, in quanto praticato a operatori terzi, non ha effetti sulle chiamate mobile-mobile *on-net*. Nel caso in cui l'incremento del prezzo di terminazione sia praticato da un operatore diverso da quello di originazione, il chiamante avrebbe la possibilità di sostituire la chiamata mobile-mobile *off-net* solo nel caso in cui il chiamato disponga di più SIM e terminali mobili. Tuttavia, affinché il chiamante decida di sostituire l'operatore di rete mobile di destinazione con un altro è necessario che diverse condizioni siano simultaneamente rispettate quali per esempio:

i. esistenza di benefici derivanti dal piano tariffario del chiamate per le chiamate mobile-mobile *off-net*;

ii. l'utente chiamato deve utilizzare indifferentemente tutti i terminali mobili di cui dispone non solo per originare, ma anche per ricevere chiamate;

iii. l'utente chiamato deve utilizzare più SIM sulle quali l'utente chiamante può trovare condizioni economiche vantaggiose nel momento in cui decide di sostituire l'operatore di destinazione.

48. Tali condizioni sembra possano restringere significativamente le possibilità di sostituibilità di una data chiamata mobile-mobile *off-net* con un'altra chiamata mobile-mobile *off-net* ovvero *on-net*. Conseguentemente, appare verosimile che un incremento non transitorio del prezzo di terminazione del traffico difficilmente si tradurrebbe in uno spostamento più che proporzionale della domanda verso altre direttrici di traffico mobile-mobile *off-net* e *on-net*.

49. In conclusione, non sembra che le chiamate mobile-mobile sia *on-net*, sia *off-net*, mobile-fisso e fisso-fisso costituiscano allo stato un'alternativa economica e plausibile di telefonia vocale alla chiamata mobile-mobile *off-net* e fisso-mobile verso una specifica rete mobile.

2.5.1.3. Sostituibilità tra servizi voce e servizi dati

50. Gli SMS rappresentano un servizio teoricamente sostituibile della chiamata mobile-mobile e fisso-mobile, ma qualitativamente diverso dalla telefonia vocale. Oltre al fatto che i messaggi brevi rispondono a esigenze diverse dalla comunicazione vocale, la quantità di informazioni scambiabili tra due utenti che ricorrono alla telefonia vocale e agli SMS, a parità di condizioni economiche, è significativamente inferiore ricorrendo ai messaggi brevi. Gli SMS e la telefonia vocale hanno aspetti qualitativi e condizioni economiche così diverse che una loro piena sostituibilità non appare allo stato verosimile.

51. Non sembra, infatti, che dal punto di vista economico un incremento di prezzo dell'ordine del 5%-10% del traffico voce terminato su rete mobile possa comportare uno spostamento più che proporzionale della domanda verso altri servizi quali gli SMS, anche se tali servizi sono forniti dallo stesso operatore di rete mobile.

52. L'introduzione della tecnologia UMTS ha consentito la commercializzazione di una serie di servizi innovativi quali la videochiamata, l'invio di e-mail, l'uso di Internet, la visione di contenuti video. La videochiamata rappresenta uno dei possibili servizi succedanei delle chiamate vocali fisso-mobile e mobile-mobile, sebbene gli elevati livelli di prezzo ne abbiano limitato fortemente la crescita e quindi le potenzialità per sostituire i tradizionali servizi di telefonia vocale.

53. L'invio di e-mail e di videoscrittura in tempo reale e, in generale, tutte le forme di comunicazione che utilizzano il canale di trasmissione dati, presuppongono che entrambi gli utenti fruiscano anche di servizi Internet offerti su rete fissa o mobile. In generale, sul versante degli utenti di rete fissa, valgono le stesse considerazioni, sopra effettuate, sulla possibile sostituibilità delle chiamate mobile-mobile con le chiamate di telefonia vocale fisso-fisso, cui si rimanda.

54. Nel caso delle e-mail e videoscrittura, in primo luogo, si osserva che il grado di sostituibilità delle chiamate mobili risulta alquanto ridotto, se si considera la qualità del servizio. In secondo luogo, la crescita e diffusione delle e-mail e della videoscrittura in tempo reale sembra maggiormente limitata ai servizi di telefonia vocale offerti su rete fissa.

55. La conclusione è che tali servizi non sono allo stato sostitutivi delle chiamate mobile-mobile e fisso-mobile.

2.5.1.4. Sostituibilità tra servizi mobili e servizi integrati

56. Recentemente gli operatori mobile Telecom Italia e Vodafone hanno introdotto sul mercato i cosiddetti servizi convergenti di tipo fisso-mobile, i quali hanno rappresentato un elemento di forte novità nello scenario delle comunicazioni elettroniche. Si tratta di servizi che consentono agli utenti finali di effettuare e ricevere chiamate su terminali mobili, utilizzando la numerazione geografica o la rete fissa (di seguito richiamate rispettivamente come offerte di tipo *home zone* ed offerte di tipo UMA).

57. Attualmente, si registrano due modalità di fruizione dei servizi integrati fisso-mobile. In un caso, il servizio integrato è fornito esclusivamente sulla rete mobile, mentre, nell'altro caso, attraverso un'integrazione tra la rete mobile e la rete fissa a larga banda, si utilizza, in ambiente domestico, una connessione senza fili del tipo Wi-Fi o DECT e, al di fuori dell'ambiente domestico, la rete mobile di seconda e terza generazione.

58. Le due tipologie di offerte convergenti fisso-mobile esaminate hanno una diversa filiera produttiva. Mentre le offerte *retail* di tipo *home zone* necessitano - per la fornitura del servizio - di servizi *wholesale* forniti attraverso la rete mobile, le offerte di

tipo UMA necessitano principalmente della rete fissa di accesso per la terminazione e, originazione della chiamata.

59. Tecnicamente, le offerte convergenti fisso-mobile potrebbero costituire valide alternative alle chiamate originate da rete fissa e mobile. Tuttavia, il limitato sviluppo delle offerte *home zone* e UMA fa sì che tali offerte commerciali allo stato attuale e per almeno i prossimi 18 mesi non possano verosimilmente essere considerate come potenzialmente sostituibili delle chiamate fisso-mobile e mobile-mobile.

2.5.2. Confini geografici del mercato al dettaglio

60. Sotto il profilo geografico, la fornitura di servizi di comunicazioni mobili al dettaglio sembra limitata al territorio nazionale principalmente in considerazione del fatto che gli operatori necessitano di titoli di licenza per l'esercizio delle attività su territorio nazionale di appartenenza.

61. Appare pertanto ragionevole identificare all'interno dei confini territoriali nazionali i mercati geografici rilevanti dei servizi al dettaglio di comunicazioni mobili.

2.5.3. Conclusioni sulla definizione del mercato al dettaglio

62. In merito alle valutazioni espresse sul mercato rilevante da un punto di vista geografico e di prodotto, le considerazioni svolte portano a concludere che non si registra un significativo grado di sostituibilità tra le chiamate mobile-mobile e le chiamate fisso-mobile , da una parte, e gli altri servizi considerati, dall'altra parte.

63. Conseguentemente, i mercati dei servizi al dettaglio di comunicazioni mobili sembrano essere costituiti da una gamma di servizi di comunicazione non sostituibili tra loro offerti da ciascuno degli operatori di rete mobile sul territorio nazionale.

64. Le conclusioni sulla definizione del mercato al dettaglio dei servizi di comunicazioni mobili confermano sostanzialmente l'individuazione degli stessi confini geografici e di prodotto definiti dall'Autorità con la delibera n. 3/06/CONS relativa al primo ciclo di analisi del mercato della terminazione del traffico su singola rete mobile.

1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione del mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione mobile?

2.5.4. Le osservazioni dei soggetti rispondenti alla consultazione

a. Le osservazioni espresse dai rispondenti alla consultazione convergono verso una sostanziale condivisione degli orientamenti espressi dall'Autorità in merito alla definizione dei mercati al dettaglio delle comunicazioni mobili.

b. Più in particolare, ad eccezione di Vodafone, tutti i rispondenti alla consultazione hanno condiviso la validità dell'analisi sulla definizione dei confini geografici e di

prodotto dei servizi al dettaglio di comunicazione mobile. Contrariamente, Vodafone ha osservato che le direttrici di traffico fisso-mobile e mobile-mobile costituiscono distinti mercati al dettaglio, così come la direttrice di traffico dei servizi integrati fisso-mobile che utilizzano numerazioni geografiche.

2.5.5. Le valutazioni dell'Autorità all'esito della consultazione e dei pareri di AGCM e Commissione europea

c. I limitati e circoscritti rilievi contrari all'orientamento dell'Autorità formulati da alcuni rispondenti alla consultazione appaiono, in estrema sintesi, non rilevanti rispetto alle finalità ed alle conclusioni dell'analisi del mercato al dettaglio.

d. A tale riguardo, le valutazioni effettuate (vedi punto 34) evidenziavano che l'analisi dei servizi al dettaglio era limitata a verificare se esistono servizi succedanei rispetto alle chiamate mobile-mobile e fisso-mobile al fine di comunicare con un altro utente finale per evitare possibili incrementi di prezzo del servizio di terminazione del traffico su rete mobile. Conseguentemente, non erano esaminati tutti i servizi al dettaglio attualmente offerti dagli operatori di rete fissa e mobile che non hanno verosimilmente attinenza con la sostituibilità delle chiamate verso reti mobili.

e. Da quanto premesso, si evince che l'inclusione o meno delle chiamate fisso-mobile e mobile-mobile nello stesso mercato rilevante al dettaglio non modifica in alcun modo gli effetti nel mercato all'ingrosso della terminazione del traffico su rete mobile, che resta in ogni caso un input intermedio essenziale di entrambe le direttrici di traffico, a prescindere dal mercato al dettaglio nel quale esse sono collocate.

f. In merito alle chiamate integrate fisso-mobile attraverso numerazioni geografiche, non sono emerse dalla consultazione evidenze significative per modificare la definizione del mercato delle comunicazioni mobili al dettaglio definito dall'Autorità. In ogni modo, anche in questo caso, vale quanto precedentemente sottolineato e quanto sopra descritto (punto 59) circa il fatto che "il limitato sviluppo delle offerte home zone e UMA fa sì che tali offerte commerciali allo stato attuale e per almeno i prossimi 18 mesi non possano verosimilmente essere considerate come potenzialmente sostitutive delle chiamate fisso-mobile e mobile-mobile". Come diretta conseguenza, l'inclusione delle chiamate integrate fisso-mobile in un mercato al dettaglio piuttosto che un altro non modifica gli effetti ivi individuati sul servizio di terminazione del traffico su rete mobile.

2.6. Definizione del mercato all'ingrosso del servizio di terminazione del traffico voce su rete mobile

2.6.1. La definizione del mercato prodotto/servizio all'ingrosso

65. Il mercato rilevante può essere definito come il più piccolo ambito, in termini geografici e di prodotto, all'interno del quale un soggetto economico è in grado di

esercitare un significativo potere di mercato, vale a dire un comportamento che consente di conseguire extra-profitti, indipendentemente dalle azioni che i concorrenti, i propri clienti - ed in generale i consumatori - possono porre in essere.

66. L'analisi del servizio di terminazione del traffico è volta a verificare quali e quanti servizi, tra loro sostituibili, compongono il mercato di riferimento. La sostituibilità tra servizi dovrà essere non solo funzionale, ma anche economica, in termini di propensione della domanda a sostituire un dato servizio a fronte di un ipotetico peggioramento delle condizioni economiche praticate per accedervi. Nel caso specifico, si tratta di verificare se l'operatore di originazione ha la possibilità di raggiungere l'utente di un altro operatore di rete mobile, sostituendo il servizio di terminazione del traffico con un altro servizio succedaneo, eventualmente offerto da altro fornitore, in grado di soddisfare le esigenze di comunicazione dei propri clienti.

67. E' evidente che l'operatore di originazione non ha possibilità di instradare diversamente la chiamata del proprio cliente per raggiungere l'utente di un altro operatore di rete mobile in modo economicamente sostenibile. Tale sostituzione può avvenire esclusivamente nei mercati al dettaglio, nel momento in cui l'utente finale sceglie il mezzo di comunicazione ideale per contattare il proprio interlocutore, decidendo per esempio di effettuare una chiamata mobile-fisso o fisso-fisso, ovvero inviare una e-mail piuttosto che effettuare una chiamata mobile-mobile.

68. Conseguentemente, i confini del mercato rilevante dal punto di vista del prodotto sono riconducibili al solo servizio di terminazione del traffico voce su singola rete mobile. La terminazione del traffico voce su singola rete mobile comprende tutto il traffico entrante originato da rete fissa e mobile nazionale e internazionale, a prescindere dal fatto che sia terminato su una numerazione geografica oppure non geografica.

69. L'analisi di sostituibilità dal lato dell'offerta è volta a verificare la sussistenza di imprese potenziali concorrenti nei mercati di fornitura del servizio di terminazione del traffico su rete mobile, disponibili a entrare in tali mercati a fronte di un ipotetico incremento non transitorio di prezzo del 5-10%.

70. Affinché la minaccia di ingresso sul mercato sia credibile è necessario che l'entrata sul mercato sia realizzabile in tempi rapidi e con bassi costi in termini di investimenti.

71. I mercati di rete mobile presentano significative barriere strutturali all'ingresso dovute a una serie di fattori, tra cui si registrano - quali più rilevanti - la scarsità delle risorse frequenziali disponibili, la realizzazione di reti che, soprattutto per ragioni di mercato, oltre che di obblighi amministrativi, devono garantire una copertura nazionale capillare e comportano, quindi, notevoli investimenti.

72. L'ingresso nel mercato del servizio di terminazione del traffico e nei mercati al dettaglio di rete mobile presuppone pertanto che:

i. siano disponibili frequenze radio da allocare ad un nuovo operatore;

ii. l'operatore entrante in tale mercato disponga di licenze per offrire servizi su rete mobile;

iii. l'operatore entrante realizzi una propria rete con una copertura nazionale capillare, destinata ad offrire servizi agli utenti finali e, di riflesso, per fornire servizi di terminazione.

73. Attualmente, le frequenze più pregiate a 900MHz sono allocate a favore degli operatori GSM già presenti nel mercato.

74. In questa situazione, un operatore che volesse fare ingresso sul mercato avrebbe - allo stato - come prospettiva solo quella di dover realizzare reti radiomobili più costose quali le reti GSM a 1800MHz (che rappresentano tuttavia una tecnologia in via di obsolescenza), ovvero le reti UMTS a 2100MHz.

75. Peraltro, quale elemento di contesto, si deve considerare che l'attuale scenario regolamentare europeo registra già da diversi anni e prevede in prospettiva una riduzione sistematica dei prezzi di terminazione del traffico su rete mobile.

76. A ciò, si deve aggiungere che i tempi di realizzazione della rete non sono brevi, mentre i costi per la realizzazione degli investimenti necessari all'entrata risultano ingenti, se comparati ai ritorni attesi su un mercato che è entrato in una fase di maturità, come attesta l'elevato livello di penetrazione raggiunto rispetto alla popolazione italiana.

77. I prezzi pagati dall'utente chiamante, nell'attuale regime di CPP, non forniscono allo stesso un corretto segnale in merito alle risorse richieste per completare la chiamata. D'altra parte, l'utente chiamato non paga generalmente un prezzo per le chiamate ricevute e quindi ignora i prezzi praticati in interconnessione dal proprio operatore per il traffico terminato sulla propria rete.

78. E' pertanto evidente che in un regime di CPP, non c'è alcuna relazione diretta tra la domanda di traffico da parte degli utenti chiamati ed i prezzi praticati tra operatori per la terminazione del traffico sulle rispettive reti. Un eventuale incremento del prezzo di terminazione del traffico lascerebbe del tutto indifferente l'utente chiamato che vedrebbe comunque invariate le condizioni economiche (gratuite) applicate per la ricezione del traffico.

79. D'altra parte, nessun operatore avrebbe interesse in un regime di CPP a far pagare un prezzo alla propria clientela per le chiamate entranti, in quanto questo rappresenterebbe un fattore di svantaggio, rispetto agli altri operatori concorrenti che invece continuassero a non prevedere alcun prezzo per il traffico ricevuto.

80. Semmai, nei mercati al dettaglio di rete mobile, si riscontrano offerte commerciali che prevedono da parte dell'operatore di terminazione l'accreditamento di un corrispettivo a favore dei propri clienti per tutto il traffico ricevuto da altri operatori di rete fissa e mobile.

81. In conclusione, non sembra plausibile che gli utenti chiamati abbiano interesse e siano in qualche modo in grado di influenzare la determinazione dei prezzi all'ingrosso praticati dagli operatori per il servizio di terminazione del traffico.

2.6.2. Conclusioni sulla definizione del mercato all'ingrosso del servizio di terminazione del traffico su rete mobile

82. In merito alle valutazioni espresse sul mercato rilevante, sotto il profilo del prodotto, si osserva in primo luogo - sul versante della domanda – l'assenza di sostituibilità del servizio di terminazione da parte degli operatori di originazione. Anche sul versante dell'offerta, non si registrano le condizioni amministrative ed economiche perché vi siano nuovi ingressi sul mercato della terminazione del traffico e sui mercati al dettaglio di comunicazioni mobili almeno con riferimento all'arco temporale della presente analisi di mercato. A questo, si aggiunga che il recente ingresso nei mercati delle comunicazioni mobili degli operatori di rete mobile virtuali potrebbe disincentivare - in prospettiva - altri ingressi sul mercato da parti di potenziali operatori disposti a realizzare infrastrutture di rete mobile proprietarie.

83. In secondo luogo, con la convenzione del CPP, l'utente chiamato non è in grado di influenzare le condizioni economiche praticate dall'operatore per il traffico terminato sulla propria rete mobile. Il regime del CPP non sembra, peraltro, fornire incentivi agli operatori, affinché possano introdurre nelle proprie offerte commerciali condizioni economiche a carico degli utenti finali per il traffico ricevuto. Semmai, si registra l'accredito di corrispettivi a favore degli utenti di rete mobile per tutte le chiamate ricevute ed originate da reti fisse e altre reti mobili.

84. Conseguentemente, in assenza di servizi sostituibili dal lato della domanda e di operatori dal lato dell'offerta, il mercato rilevante del prodotto risulta essere costituito dal solo servizio di terminazione del traffico su singola rete mobile, indipendentemente dalla rete di origine.

2.6.3. I confini geografici del mercato all'ingrosso

85. Una volta definito il servizio sotto il profilo merceologico, è necessario identificare i confini geografici del mercato in cui il servizio è offerto ed entro i quali è esercitabile un eventuale potere di mercato dell'operatore di terminazione.

86. L'analisi porta a confermare che gli operatori di rete mobile attivi in Italia sono fornitori del servizio di terminazione del traffico sul territorio nazionale, in quanto dispongono di titoli abilitativi e di infrastrutture con questa scala geografica.

87. Inoltre, si osserva che il servizio di terminazione del traffico su rete mobile è offerto a condizioni economiche omogenee su l'intero territorio nazionale da ciascun operatore di rete mobile attivo in Italia, in quanto condizione indotta dal quadro regolamentare vigente.

88. Come conseguenza, gli operatori di originazione (acquirenti il servizio) non hanno, per definizione, possibilità di trovare alternative da fornitori situati in aree geografiche diverse da quelle nazionali.

2.6.4. Conclusioni in merito ai confini geografici del mercato all'ingrosso

89. Gli elementi sopra rappresentati in relazione al mercato geografico rilevante portano a concludere che i confini geografici del mercato del servizio di terminazione del traffico voce su rete mobile assumono dimensione nazionale.

2. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione del mercato all'ingrosso del servizio di terminazione del traffico vocale su singola rete mobile?

2.6.5. Le osservazioni dei soggetti rispondenti alla consultazione

a. La maggior parte dei rispondenti condivide l'orientamento dell'Autorità di includere nel mercato 7 tutto il traffico voce originato da operatori di rete fissa e mobile, nazionali e internazionali.

b. Hanno, invece, espresso osservazioni contrarie all'orientamento dell'Autorità, Vodafone e Telecom Italia Sparkle. In tal senso, Vodafone ha osservato che il mercato 7 dovrebbe includere esclusivamente le chiamate fisso-mobile e dovrebbe escludere il traffico terminato su rete mobile attraverso numerazioni geografiche. Telecom Italia Sparkle ha osservato che il mercato in esame dovrebbe ricomprendere solo il traffico fisso-mobile originato all'interno del territorio nazionale. BT Italia, invece, ha espresso la propria contrarietà all'orientamento dell'Autorità di escludere dai confini del mercato le chiamate terminate su rete mobile attraverso numerazione geografica.

c. Fastweb, BT Italia e Conad hanno, infine, invitato l'Autorità a specificare che il mercato 7 include tutte le direttrici di traffico terminato su singola rete mobile, compresa la direttrice di traffico mobile-mobile on-net.

2.6.6. Le valutazioni dell'Autorità all'esito della consultazione e dei pareri di AGCM e Commissione europea

d. I rilievi espressi dagli operatori circa la necessità di distinguere diversi mercati all'ingrosso a seconda della direttrice di traffico considerata non appaiono rilevanti sotto il profilo economico e regolamentare, oltre che in contrasto con l'orientamento della Commissione europea e delle altre Autorità nazionali di regolamentazione.

e. Al riguardo, è evidente che le diverse finalità d'uso del servizio di terminazione mobile da parte dell'operatore acquirente non possono in alcun modo modificare la definizione merceologica del servizio in esame che resta, invece, immutata a prescindere dal tipo di rete (fissa o mobile) e dall'operatore di origine, nazionale o internazionale, anche se la chiamata termina sulla rete dello stesso operatore di

originazione. Risulta pertanto evidente che tutto il traffico entrante (anche di tipo on-net) su singola rete mobile, indipendentemente dal Paese, dal tipo di rete e dall'operatore di origine, costituisce un unico mercato rilevante all'ingrosso della terminazione su rete mobile.

3. LA VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

3.1. Introduzione

90. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Codice, "si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, e dunque di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori".

91. L'articolo 17 del Codice ha recepito l'articolo 14 della Direttiva Quadro, che conforma la definizione del significativo potere di mercato (*significant market power*, SMP) ai fini della regolamentazione di settore a quella data dalla Corte di giustizia europea per la nozione di posizione dominante ai fini del diritto della concorrenza. Una sintesi degli orientamenti della Commissione circa l'interpretazione del concetto di posizione dominante nell'industria delle comunicazioni elettroniche è contenuta nelle Linee direttrici che l'Autorità tiene in massimo conto nello svolgimento dell'analisi di mercato.[13]

92. In base ai paragrafi 75 e seguenti delle Linee direttrici, per stabilire l'esistenza di una posizione dominante, l'Autorità si avvale di diversi indicatori quali, inter alia, le quote di mercato, la dimensione globale dell'impresa, il controllo di infrastrutture difficilmente duplicabili, le barriere all'ingresso, le economie di scala e di diversificazione, l'integrazione verticale, la rete di distribuzione e vendita e la concorrenza potenziale. Tali indicatori devono essere analizzati anche in un'ottica previsionale.

93. Per quanto riguarda la quota di mercato, al paragrafo 76 delle Linee direttrici si afferma che - nel caso di prodotti differenziati - è preferibile utilizzare quote di mercato calcolate sulla base del valore delle vendite. Al successivo paragrafo 77, si afferma comunque che "spetta alle ANR decidere i criteri più adatti per misurare la presenza sul mercato", salvo però fornire alcune indicazioni circa le modalità di calcolo più adatte in alcuni dei mercati individuati dalla Raccomandazione.

94. Sebbene il concetto di dominanza collettiva sia in evoluzione, la Commissione e la giurisprudenza della Corte sono orientate a ritenere che una o più imprese detengano una posizione dominante collettiva quando in rapporto ai loro clienti e concorrenti si

---

[13] Cfr. Linee direttrici, capitolo 3, punti 70-106.

presentino come un'unica impresa, senza che vi sia concorrenza effettiva tra loro. Le Linee direttrici specificano che le Autorità nazionali di regolamentazione per valutare ex ante la presenza delle condizioni che possano favorire l'insorgenza di una posizione dominante collettiva, devono valutare se ricorrano le condizioni elencate al paragrafo 96.

3.2. Descrizione degli indicatori utilizzati

95. L'identificazione delle imprese aventi significativo potere di mercato richiede un'analisi di tutti quei fattori che consentono ad un operatore di comportarsi indipendentemente dai concorrenti, dai propri clienti ed, in generale, dagli utenti finali. A questo proposito, le Linee direttrici costituiscono uno dei principali riferimenti per l'identificazione di criteri pertinenti alla valutazione del grado di dominanza degli operatori nei vari mercati rilevanti.

96. Tra le principali determinanti del significativo potere di mercato, identificate nelle Linee direttrici, figurano:

i. dimensione globale dell'impresa;
ii. controllo di infrastrutture difficili da duplicare;
iii. vantaggi o superiorità a livello tecnologico;
iv. mancanza o insufficienza di contropotere da parte degli acquirenti;
v. accesso facile o privilegiato ai mercati finanziari/risorse finanziarie;
vi. diversificazione dei prodotti/servizi (ad es. offerta di servizi o prodotti aggregati);
vii. economie di scala;
viii. economie di diversificazione;
ix. integrazione verticale;
x. presenza di una rete di distribuzione e vendita molto sviluppata;
xi. mancanza di concorrenza potenziale;
xii. barriere all'espansione.

97. Nel mese di settembre 2005, l'ERG (*European Regulators Group*), il gruppo di regolatori europei, ha pubblicato un documento relativo al concetto di significativo potere di mercato nel quadro regolamentare europeo concernente le comunicazioni elettroniche. In tale ambito, sono stati identificati ulteriori criteri per la valutazione del significativo potere di mercato di seguito elencati:

i. pratica di prezzi eccessivi;
ii. facilità di ingresso nel mercato;

iii. presenza di barriere e costi di transazione;

iv. evidenza di precedenti comportamenti anticompetitivi.

98. Ai fini della presente analisi di mercato, la maggior parte dei criteri elencati nelle linee direttrici della Commissione europea e del documento dell'ERG non sono applicabili al mercato della terminazione del traffico su rete mobile, in quanto si tratta di un mercato direttamente e simultaneamente derivato dai mercati finali dei servizi offerti su rete mobile, che non ha analogie con i mercati all'ingrosso di beni materiali. A questo riguardo, è importante sottolineare che il servizio di terminazione del traffico non segue le stesse dinamiche di una filiera produttiva tradizionale nella quale i mercati all'ingrosso sono visti come primo anello della catena (mercati a monte) ed i mercati al dettaglio quali ultimi anelli della catena (mercati a valle). Sebbene il servizio di terminazione del traffico sia da un punto di vista nozionale un mercato all'ingrosso, la fase di acquisto della terminazione da un operatore e rivendita della stessa al cliente finale avvengono nello stesso momento temporale. Conseguentemente, la domanda di traffico terminato da parte degli operatori di originazione è rigida e dipende direttamente ed esclusivamente dai comportamenti dei propri clienti finali.

99. Ai fini dell'identificazione delle imprese detentrici di significativo potere di mercato nella fornitura del servizio di terminazione del traffico su singola rete mobile, appaiono pertanto essenzialmente rilevanti i criteri di seguito descritti, tra cui figurano le quote di mercato, la concorrenza potenziale, il contropotere di mercato ed i comportamenti sui prezzi in assenza di regolamentazione.

100. Non sembrano invece immediatamente pertinenti gli altri criteri elencati nelle Linee direttrici della Commissione europea e nel documento dell'ERG sul concetto di significativo potere di mercato, in quanto il servizio di terminazione del traffico su rete mobile, a causa della presenza di barriere economiche, è offerto in assenza, sia di concorrenza effettiva, sia di concorrenza potenziale.

3.2.1. Gli operatori presenti sul mercato delle comunicazioni mobili

101. I servizi al dettaglio offerti attraverso la rete mobile sono offerti sul mercato italiano dagli operatori H3G (dal 2003), Telecom Italia (Mobile) (dal 1990), Vodafone Omnitel (dal 1995), Wind Telecomunicazioni (dal 1999), e dagli di operatori mobili virtuali, che sono entrati sul mercato tra il 2007 e il 2008, tra cui si segnalano Auchan, Autostrade per l'Italia, BT Italia, Carrefour Italia Mobile (CIM), Conad, CoopVoce, Daily Telecom, Fastweb, Poste Mobile, Tiscali.

102. Tra gli attuali operatori di rete mobile italiani si registrano alcune differenze significative in termini strutturali. Si segnalano essenzialmente: la diversa dotazione spettrale nella banda a 900MHz, il mix di tecnologie trasmissive utlizzate (3G vs 2G), il diverso momento di ingresso sul mercato, nonché la diversa dimensione degli operatori in termini di clienti e traffico gestiti. A loro volta, tali aspetti sono in relazione con le diverse architetture di rete, il differente grado di riempimento della rete stessa, la diversa qualità dei servizi offerti.

103. L'investimento infrastrutturale richiesto dalla tecnologia UMTS comporta, nel breve periodo, la necessità di sostenere costi superiori rispetto a quelli connessi alla realizzazione di una rete GSM. Ciò principalmente in ragione del maggior numero di siti radiobase impiegate al fine di garantire una copertura territoriale analoga a quella GSM a 900MHz. Il più elevato livello di investimento richiesto agli operatori mobili che utilizzano esclusivamente la rete UMTS comporta un più ampio periodo di recupero dei costi di investimento sostenuti. Nel lungo periodo, si ritiene possano – invece - attendersi – per le reti di terza generazione - maggiori vantaggi in termini di riduzione dei costi di rete e di efficienza, connessi al maggior grado di riempimento della stessa a seguito di una forte crescita dei servizi di videochiamata, Internet e di trasmissione di contenuti televisivi.

104. Effetti sull'architettura di rete si registrano anche a causa delle differenti frequenze di cui gli operatori possono far uso. Rispetto agli operatori Telecom Italia e Vodafone Omnitel, Wind ha avuto in passato una minore disponibilità di spettro nella banda GSM a 900 MHz ed ha potuto utilizzare solo in misura marginale, nelle principali città italiane, tali frequenze più pregiate. Ciò comporta la realizzazione di una rete più capillare a parità di territorio coperto, in termini di maggiori BTS a più bassa capacità e di un più elevato numero di collegamenti trasmissivi (a minore capacità) per rilegare le BTS con i BSC. La necessità di un più elevato numero di collegamenti trasmissivi, a minore capacità rispetto ad una rete realizzata prevalentemente a 900 MHz, può determinare diseconomie di scala, in ragione dell'impossibilità di concentrare, in un numero minore, i collegamenti necessari a rilegare le BTS con le BSC nella rete di accesso radiomobile.

105. A ciò si deve aggiungere che il segnale radio a 1800MHz presenta non solo una minore propagazione in spazio aperto, ma anche una minore penetrazione all'interno degli edifici, con evidenti ripercussioni negative sulla qualità del servizio. Avendo una frequenza superiore, l'onda del GSM 1800 tende a soffrire di più gli ostacoli e quindi la cella deve avere un raggio inferiore a quella del GSM 900 stimabile in un raggio massimo di 20 chilometri rispetto ai 35 chilometri di una cella appartenente alla rete a 900MHz.

106. Si aggiunga che Vodafone e Telecom Italia possono usufruire di una più ampia dotazione di frequenze a 900 MHz, e sono titolari anche della licenza UMTS, oltre ad aver introdotto per primi in Italia offerte commerciali innovative per i cosiddetti servizi convergenti fisso-mobile. Viceversa, Wind e H3G non sono ancora in grado di offrire servizi convergenti fisso-mobile, sebbene Wind disponga anche di una significativa base clienti attestata su rete fissa.

107. Le offerte convergenti fisso-mobile richiedono un'elevata qualità del segnale non realizzabile con le frequenze a 1800MHz, o addirittura 2100MHz come nel caso della tecnologia 3G attraverso le tradizionali macro e microcelle. Attualmente, sono in corso studi di fattibilità per la diffusione su larga scala delle pico e femtocelle, le quali consentono una migliore penetrazione del segnale all'interno degli edifici. Tuttavia, tali

tecnologie richiedono investimenti notevoli a causa della capillarità territoriale dei punti terminali di rete che dovrebbero essere installati all'interno degli edifici nei quali si vuole garantire una migliore copertura del segnale.

108. I benefici derivanti dalla realizzazione di *base station* all'interno di edifici attraverso pico e femtocelle possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

i. alta qualità di copertura dell'ambiente indoor;

ii. possibilità di sostituzione dei servizi offerti su tradizionale rete fissa;

iii. offerta di servizi DSL;

iv. riduzione del tasso di *churn*.

109. Recentemente, sono entrati sul mercato dei servizi radiomobile i cosiddetti operatori di rete mobile virtuali, i quali – tuttavia – non risultano essere proprietari di quegli elementi di rete necessari per gestire la raccolta/terminazione della chiamata. Come conseguenza rilevante ai fini della presente analisi di mercato, gli attuali operatori di rete mobile virtuali non sembra siano in grado di offrire servizi di terminazione del traffico su alcun elemento della catena impiantistica sottostante il servizio finale.

3.2.2. Livello e andamento delle quote di mercato

110. Dalla definizione del mercato rilevante della terminazione del traffico, emerge che i mercati da considerare sono i quattro mercati che includono tutte le chiamate vocali terminate su ogni singola rete mobile, a prescindere dall'originazione della chiamata. Ogni operatore mobile è monopolista nel mercato della terminazione vocale sulla propria rete, in considerazione del fatto che non esistono soluzioni alternative economicamente praticabili alle chiamate fisso-mobile e mobile.

111. Va da sé che nel mercato di terminazione del traffico su rete mobile, le quote di mercato sono pari al 100% per ciascun operatore, in quanto il mercato rilevante definito comprende esclusivamente il servizio offerto sulla singola rete mobile. Tale sola informazione non è comunque di per sé sufficiente per stabilire se ciascun operatore disponga di significativo potere di mercato.

3.2.3. Assenza di concorrenza potenziale, facilità di ingresso nel mercato, controllo di infrastrutture non facilmente duplicabili ed economie di scopo

112. Ciò che maggiormente rileva ai fini dell'identificazione di imprese detentrici di significativo potere di mercato è che eventuali nuovi ingressi sul mercato radiomobile, anche attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture di rete, non comportino una riduzione del grado di potere di mercato detenuto dagli operatori che attualmente offrono servizi di terminazione del traffico su rete mobile. Come riscontrato nella definizione del mercato rilevante, non sussistono i presupposti per una efficace sostituibilità dal lato dell'offerta. Non è infatti plausibile che operatori che offrono servizi diversi dalla terminazione mobile possano decidere di convertire la propria

produzione ed, entrare nei mercati della terminazione del traffico su rete mobile, in ragione di un ipotetico incremento del prezzo del 5-10% del prezzo di terminazione. Posta la disponibilità di frequenze, anche nel caso in cui un operatore realizzasse una propria rete mobile per offrire servizi di telefonia, si configurerebbe una ulteriore situazione di significativo potere di mercato su singola rete, la quale resta per definizione un *bottleneck* che determina il monopolio nel servizio di terminazione.

113. Non si registra, nel periodo oggetto dell'analisi, una possibile efficacia della concorrenza potenziale, estendendo l'analisi a possibili scenari derivanti dal progresso tecnologico. A tale proposito, la tecnologia Wi-Max non sembra attualmente in grado di contendere alle tecnologie 2G e 3G i mercati di rete mobile, quantomeno in tempi compatibili con la presente analisi. Il Ministero delle comunicazioni ha concluso le procedure di gara per l'assegnazione delle licenze nei primi mesi del 2008. Sebbene la procedura di assegnazione si sia rivelata un successo in termini di ampliamento del numero degli operatori presenti sul mercato, tale tecnologia sarà utilizzata dagli operatori nell'offerta di servizi di tipo punto-multi punto che, allo stato attuale, non sembrano poter sostituire in modo significativo i servizi voce tradizionali offerti attraverso le reti mobili di seconda e terza generazione.

114. Al di là del fatto che difficilmente nuovi entranti ridurrebbero il potere di mercato detenuto nei servizi di terminazione, l'ingresso nei mercati al dettaglio di rete mobile resta comunque difficoltoso in ragione della presenza di significative barriere tecniche ed amministrative all'entrata nel mercato.

115. I requisiti normativi in termini di licenze e di frequenze disponibili non consentono un ingresso nel settore radiomobile da parte della concorrenza potenziale nel breve periodo, ed a parità di condizioni rispetto agli operatori già attivi sul mercato. In questo caso, la barriera all'ingresso è costituita dalla scarsità delle risorse frequenziali più pregiate a 900MHz, già allocate a favore degli operatori entrati nel mercato radiomobile nel corso degli anni passati.

116. Gli operatori di rete mobile in Italia dispongono di un'infrastruttura di rete difficilmente duplicabile, sia in ragione dei vincoli normativi, sia per la pianificazione di lungo periodo degli investimenti da realizzare, il cui ritorno appare essere particolarmente difficoltoso in ragione dell'elevato grado di penetrazione del mercato raggiunto nell'attivazione delle SIM (ormai attorno al 150% della popolazione italiana).

117. Un nuovo ingresso nei mercati di telefonia vocale non appare agevole se l'operatore dovesse sostenere ingenti investimenti per realizzare una rete radiomobile capillare su tutto il territorio nazionale, senza tuttavia poter far uso delle frequenze a 900MHz.

118. Peraltro, va considerato che comincia ad affermarsi – da parte degli attuali operatori – l'offerta di servizi dati ad alta capacità, tra cui le videochiamate e l'accesso ad Internet. Ciò sta a significare che un operatore che intendesse entrare nei prossimi

anni nei mercati di rete mobile dovrebbe necessariamente realizzare anche una rete 3G, per offrire una gamma di servizi completa in grado di competere con gli altri operatori.

3.2.4. Contropotere di mercato, barriere/costi di transazione, dimensione delle imprese

119. Il contropotere di mercato dell'acquirente gioca un ruolo rilevante nella possibilità di accedere a condizioni economiche favorevoli anche per l'acquisizione di servizi all'ingrosso offerti in una situazione di significativo potere di mercato detenuto da un'impresa fornitrice. Così, nel caso in cui un operatore di originazione disponesse di contropotere di mercato nei confronti dell'operatore di terminazione, le condizioni economiche di acquisto del servizio di terminazione del traffico su rete mobile potrebbero trovare equilibri prossimi a quelli concorrenziali.

120. In un'ipotetica assenza di regolamentazione, non sembra tuttavia che alcun operatore possa avere interesse a ridurre il prezzo del servizio di terminazione, né gli operatori di originazione possano disporre di strumenti per indurre gli altri concorrenti a ridurre tali prezzi. Tale situazione sarebbe configurabile nel caso in cui le quote di traffico terminato sono molto sbilanciate a favore di uno o due operatori rispetto al resto del mercato. In questo caso, infatti, gli operatori di maggiori dimensioni potrebbero fruire di un certo potere contrattuale sia per aumentare i propri prezzi di terminazione, sia per ridurre quelli degli operatori concorrenti, qualora quest'ultimi intendessero recuperare i maggiori costi unitari dovuti alle minori economie di scala sui prezzi di terminazione.

121. In conclusione, almeno con gli elementi finora acquisiti, non si è evidenziato nel corso dell'analisi l'esistenza di un contropotere di mercato tra operatori di originazione (sia mobili che fissi) ed operatori di terminazione mobile, ossia un contropotere che sarebbe in grado di limitare il potere degli operatori di terminazione di praticare condizioni economiche eccessive, in un ipotetico regime di assenza della regolamentazione.

3.2.5. Comportamenti sui prezzi in assenza di regolamentazione

122. L'analisi dei comportamenti dell'impresa è volta, differentemente dall'analisi della struttura di mercato, a verificare se ciascun operatore di terminazione sia in grado di praticare condizioni tecniche ed economiche eccessivamente onerose per gli operatori acquirenti, con il fine di incrementare i propri profitti, indipendentemente dalle azioni che i concorrenti, i propri clienti e gli utenti finali possano porre in essere. In tal senso, l'analisi è volta a valutare se - in una situazione di ipotetica assenza di obblighi di controllo dei prezzi - un incremento di prezzo, praticato dall'operatore di terminazione, risulti profittevole, in quanto né la concorrenza effettiva, né quella potenziale sono in grado di sostituire con valide alternative il servizio di terminazione offerto.

123. Un incremento contenuto, ma significativo del prezzo del servizio di terminazione aumenterebbe senz'altro i profitti e contestualmente accrescerebbe il grado di potere di

mercato sia sugli altri servizi all'ingrosso, sia sui servizi al dettaglio, senza che gli operatori acquirenti possano trovare alternative economicamente sostenibili.

124. Il livello elevato del prezzo di terminazione del traffico consente, infatti, all'operatore di praticare sussidi incrociati tra i prezzi delle chiamate mobile-mobile *on-net* e quelli delle chiamate *off-net*. Tale pratica – ampiamente diffusa e consolidata nelle realtà dei mercati mobili europei - ha il fine di ridurre in modo significativo i prezzi delle chiamate mobile-mobile *on-net* per prevenire che il proprio cliente possa passare ad altro operatore, in seguito a possibili migliori condizioni economiche presenti nelle offerte commerciali delle imprese rivali. La riduzione dei prezzi delle chiamate mobile-mobile *on-net* è tanto più efficace quanto più è larga la base di clienti dello stesso operatore. Così gli operatori con la più grande base clienti hanno maggiori possibilità di sfruttare il c.d. effetto club e di acquisire sempre maggiori utenti ed, al tempo stesso, di trattenere quelli già acquisiti. Gli utenti degli operatori con una numerosa base clienti tendono a far sempre meno chiamate *off-net* in ragione del più elevato differenziale tra i prezzi delle chiamate *off-net* ed i prezzi delle chiamate *on-net*, rispetto alle stesse articolazioni dei prezzi praticate dagli operatori con una base clienti più ridotta.

125. Quando il prezzo di terminazione è elevato rispetto al livello dei prezzi dei servizi al dettaglio, gli operatori con una più ampia base clienti possono utilizzare un elevato prezzo delle chiamate *off-net* come uno strumento di limitazione del traffico scambiato tra reti, che - a sua volta – determina il rafforzamento del potere di mercato.

126. Dall'altro lato, gli operatori di rete mobile con una minore base clienti, al fine di acquisire maggiori utenti, potendo contare su un effetto club meno importante, tendono a formulare offerte commerciali con prezzi delle chiamate mobile-mobile particolarmente competitivi, anche con riferimento alle chiamate *off-net.*

127. Accade così che gli operatori con basi clienti più contenute, nel formulare offerte commerciali estremamente competitive, provocano sbilanciamenti di traffico terminato sulle altre reti rispetto a quello terminato sulla propria. L'effetto è quello di un conseguente deficit nel saldo dei volumi di traffico di terminazione tra operatori di rete mobile, a vantaggio degli operatori con una più alta base clienti.

128. In Italia il fenomeno delle chiamate *on-net* ha assunto proporzioni così elevate che in media circa il 74% del traffico originato da ciascun operatore di rete mobile termina su clienti appartenenti allo stesso operatore[14]. Il restante 26% termina su altre reti fisse e mobili nazionali e internazionali (chiamate mobile-mobile e mobile-fisso). Peraltro, il fenomeno tende a crescere nel tempo, come dimostra il fatto che nel periodo 2004 – 2007 si stima un incremento pari al 44% per il traffico *off-net* e del 35% per quello *on-net*.

129. Negli anni più recenti anche il terzo e quarto operatore sembrano aver indirizzato le proprie politiche commerciali in questa direzione, probabilmente basandosi sugli

[14] Fa eccezione H3G.

studi che evidenziano l'importanza degli effetti di rete "locali". Con questo termine, si intende il potere di attrazione verso uno specifico operatore che hanno i familiari o le persone con cui si ha stretta relazione. Gli effetti di rete "locale" o "network familiare" tendono a spingere gli utenti a costituire una sorta di gruppo chiuso, che lega gli utenti uniti da vincoli familiari, così da godere di offerte commerciali più vantaggiose rispetto ai piani tariffari base.

130. In conclusione, l'attuale struttura dei prezzi, generata dalla convenzione del CPP, fa sì che, in assenza di una regolamentazione volta al controllo dei prezzi, ciascun operatore di rete mobile sia in grado di esercitare profittevolmente il potere di mercato che ha sulle condizioni economiche praticate per la fornitura del servizio di terminazione del traffico.

3.2.6. Accesso ai mercati finanziari

131. L'accesso ai mezzi finanziari propri e di terzi è differenziato per i quattro operatori attivi in Italia, ma non in modo tale da incidere significativamente sulla remunerazione delle risorse finanziarie proprie e di credito impiegate nei servizi regolamentati e non. In particolare, H3G, Telecom Italia (Mobile), Vodafone Omnitel e Wind Telecomunicazioni sono parte di grandi gruppi, le cui *performance* e dimensioni economiche consentono di reperire, anche se a condizioni non strettamente equivalenti, i mezzi finanziari alle migliori condizioni economiche di mercato.

132. Per tale ragione, il criterio in esame non sembra rivestire un rilievo apprezzabile nel processo di valutazione del significativo potere di mercato per la fornitura del servizio di terminazione del traffico su singola rete mobile.

3.2.7. Integrazione verticale e orizzontale ed economie di scala

133. Tutti gli operatori di rete mobile italiani sono verticalmente integrati, anche se vanno segnalate alcune diversità nella gamma di servizi offerti a livello retail. Inoltre, come noto e già anticipato, gli operatori registrano differenze nelle economie di scala raggiunte.

134. Telecom Italia (Mobile) e Vodafone Omnitel – come già segnalato - sono attualmente in grado di fornire, oltre al tradizionale servizio vocale per le principali direttrici di traffico, anche i cosiddetti servizi convergenti tra rete mobile e fissa. Tali servizi non sono tuttora stati replicati con la stessa qualità, da Wind e da H3G in ragione anche della diversa dotazione di frequenze a 900MHz.

135. Tipicamente gli utenti hanno esigenze diverse sulla qualità dei servizi e manifestano differenti propensioni alla spesa nei servizi di telecomunicazioni. In tal senso, gli operatori differenziano i servizi in funzione del target di utenti che intendono raggiungere ed acquisire. A questo riguardo, risulta che taluni operatori si focalizzino più sulla soddisfazione della domanda di una clientela con una spesa minore ed essenzialmente concentrata su servizi tradizionali voce e SMS, mentre altri operatori promuovano anche l'uso della tecnologia 3G per fornire servizi dati, quali per esempio

la visione di contenuti televisivi sul terminale mobile, a clienti con maggiori capacità e propensione alla spesa.

136. La differenziazione dei servizi a livello retail non consente comunque di ridurre o modificare in alcun modo il potere di mercato detenuto da ciascun operatore nella fornitura del servizio di terminazione del traffico su rete mobile.

137. Il settore mobile in Italia è caratterizzato da diversi livelli di economie di scala degli operatori, connesse in particolare alla diversa numerosità delle basi clienti. La realizzazione delle reti radiomobili – peraltro - richiede agli operatori investimenti sostanzialmente analoghi per dimensione, al fine di garantire la copertura nazionale del servizio che, al di là degli obblighi di licenza, sembra costituire una condizione importante per operare sul mercato. Conseguentemente, il diverso grado di riempimento della rete comporta il raggiungimento di diversi livelli di economie di scala. Le diverse economie di scala, a loro volta, implicano diversi costi unitari di terminazione tra operatori, anche se l'operatore ha ottimamente combinato i propri fattori produttivi ed i costi totali di produzione sono minimizzati. Le differenze nei costi unitari non devono pertanto essere interpretate esclusivamente come grado di efficienza/inefficienza degli operatori, prima di esaminare anche elementi diversi dalle economie di scala.

3.2.8. Conclusioni sulla valutazione del significativo potere di mercato

138. Le risultanze della valutazione dei principali indicatori che presentano maggior rilevo all'interno del mercato all'ingrosso della terminazione del traffico voce su singola rete mobile, mettono in evidenza che:

i. gli operatori H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind sono monopolisti nella fornitura ad operatori terzi del servizio di terminazione del traffico voce su propria rete mobile;

ii. dal lato della domanda, gli operatori di originazione di rete fissa e mobile non hanno alternative per acquisire il servizio di terminazione del traffico su singola rete mobile;

iii. dal lato dell'offerta, non sussistono operatori, né concorrenza potenziale, in grado di entrare sul mercato e sostituire l'offerta di terminazione del traffico su singola rete mobile;

iv. non si registra – con gli elementi acquisiti finora – l'esistenza di un contropotere di mercato da parte degli operatori che acquistano il servizio.

139. Sulla base delle valutazioni che precedono, si può concludere che gli operatori H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind sono in grado di agire indipendentemente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori nella formulazione delle condizioni tecniche ed economiche del servizio di terminazione del traffico vocale sulla propria rete mobile. Conseguentemente, gli operatori H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind risultano detentori di significativo potere di mercato nella fornitura del traffico di terminazione vocale su propria rete mobile.

3. Si condividono le conclusioni raggiunte dall'Autorità in merito all'identificazione di H3G, Telecom Italia, Vodafone Omnitel e Wind quali operatori detentori di significativo potere nel mercato della terminazione del traffico vocale sulla propria rete mobile?

3.2.9. Le osservazione dei soggetti rispondenti alla consultazione

a. Ad eccezione degli operatori di rete mobile, tutti i rispondenti alla consultazione hanno condiviso l'orientamento dell'Autorità sulla valutazione del significativo potere di mercato riscontrato per H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind nella fornitura del servizio di terminazione del traffico su rete mobile.

b. Vodafone e Telecom Italia hanno sottolineato che la valutazione del significativo potere di mercato effettuata dall'Autorità non tiene conto del contropotere di mercato degli operatori acquirenti che, di fatto, ridurrebbe le possibilità per un operatore di sfruttare il proprio potere di mercato, anche se si tratta del servizio di terminazione.

c. H3G e Wind hanno ritenuto invece che la valutazione effettuata dall'Autorità sul potere di mercato non tenga conto delle differenze strutturali esistenti tra gli operatori in termini di performance e competitività nei mercati al dettaglio delle comunicazioni mobili. H3G e Wind hanno pertanto invitato l'Autorità a rivedere le proprie valutazioni alla luce delle differenti possibilità che gli operatori hanno di agire indipendentemente dai concorrenti e dai consumatori, al fine di riflettere tali differenze in una declinazione degli obblighi regolamentari maggiormente mirata e rispondente alla soluzione dei problemi competitivi.

3.2.10. Le valutazioni dell'Autorità all'esito della consultazione e dei pareri di AGCM e Commissione europea

d. Per quanto concerne le osservazioni di taluni operatori, circa l'esistenza di un eventuale contropotere di mercato da parte di alcuni acquirenti del servizio in esame, si deve registrare che tali posizioni non risultano supportate da evidenze fattuali, tali da indurre a riconsiderare le valutazioni dell'Autorità in merito all'esistenza di un significativo potere di mercato in capo ai suddetti operatori.

e. In particolare, con specifico riferimento al recente ingresso sul mercato di operatori ospitati sulle reti degli operatori mobili infrastrutturati, l'aggiornamento dell'analisi non ha in alcun modo riscontrato, per la domanda del servizio di terminazione mobile, evidenza di alcun contropotere di mercato da parte dei soggetti nuovi entranti, i quali – semmai – segnalano, a questo riguardo, una posizione contrattuale a loro sfavorevole .

f. Con riferimento alle osservazioni circa le differenze nel potere di mercato detenuto da ciascun operatore di rete mobile, si osserva che il monopolio nella

terminazione prescinde dalle dimensioni della base di clientela di ogni singolo operatore. In ogni caso, i rilievi mossi da questi operatori non riguarderebbero l'esistenza del significativo potere di mercato in capo agli stessi, quanto la distinta questione della eventuale gradazione degli obblighi.

g. Resta – pertanto – certo che, in assenza di obblighi di controllo dei prezzi, gli operatori di rete mobile sarebbero pienamente in grado di determinare unilateralmente le condizioni tecniche ed economiche di fornitura del servizio di terminazione mobile, indipendentemente dai concorrenti e dagli utenti finali, per cui – conclusivamente - risulta del tutto giustificata la conferma dell'orientamento espresso dall'Autorità.

4. IMPOSIZIONE, MANTENIMENTO, MODIFICA E REVOCA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

4.1. Obblighi regolamentari vigenti derivanti dalle delibere n. 3/06/CONS e 628/07/CONS

140. L'articolo 45 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche stabilisce che: "qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 19, un'impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l'Autorità impone, in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50", vale a dire gli obblighi di: trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso ed uso di determinate risorse di rete, controllo dei prezzi e contabilità dei costi.

141. In considerazione di quanto sopra, l'Autorità, con la delibera n. 3/06/CONS relativa alla prima analisi del mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili, dopo aver accertato la sussistenza di imprese con significativo potere di mercato, ha imposto obblighi regolamentari in capo a H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind.

142. Nello specifico, la delibera n. 3/06/CONS ha stabilito che gli operatori H3G, Telecom Italia, Vodafone e Wind sono destinatari di obblighi concernenti l'accesso alle risorse di rete, la trasparenza e la non discriminazione, mentre gli obblighi di controllo dei prezzi e contabilità dei costi sono stati inizialmente imposti soltanto a Telecom Italia, Vodafone e Wind.

143. Gli obblighi di accesso alle risorse di rete si configurano essenzialmente nel:

i. concedere accesso alle porte di interconnessione e consentire la co-ubicazione degli apparati terminali di trasmissione;

ii. concedere accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie rispondenti agli standard per garantire l'interoperabilità dei servizi di interconnessione di terminazione.

144. Gli obblighi di trasparenza prevedono che gli operatori di rete mobile pubblichino un'offerta di riferimento contenente i termini e le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura del servizio di terminazione del traffico, soggetta ad approvazione da parte dell'Autorità.

145. L'articolo 7 della delibera n. 3/06/CONS stabilisce che gli operatori di rete mobile siano sottoposti all'obbligo di non discriminazione con riferimento all'applicazione delle medesime condizioni economiche e tecniche agli operatori terzi, alle società controllate, collegate ed alle proprie divisioni commerciali operanti nei mercati a valle che acquistano servizi di terminazione.

146. L'art. 8 della delibera n. 3/06/CONS prevede che TIM, Vodafone e WIND siano soggetti all'obbligo di controllo dei prezzi di terminazione, di orientamento al costo e di predisposizione di un sistema di contabilità regolatoria. A tal fine, è inoltre previsto per gli anni 2006-2008 un meccanismo programmato di riduzione dei prezzi di terminazione delle chiamate vocali sulle reti degli operatori mobili.

147. Con la delibera n. 628/07/CONS, l'Autorità ha, infine, imposto obblighi di controllo dei prezzi e contabilità anche in capo ad H3G.

4.2. Valutazione delle problematiche concorrenziali

148. L'imposizione, modifica e revoca degli obblighi regolamentari sulla fornitura del servizio di terminazione del traffico su rete mobile derivano dai possibili comportamenti anticompetitivi attuabili da ciascun operatore in ragione del grado di significativo potere di mercato di cui dispone. Gli obblighi regolamentari devono comunque essere proporzionati, vale a dire che gli effetti pro-concorrenziali derivanti dagli obblighi stessi devono essere sempre superiori a quelli che deriverebbero dalla libera negoziazione tra gli operatori, in assenza di regolamentazione.

149. I principali comportamenti anticompetitivi attuabili nei mercati della terminazione del traffico su rete mobile sono riconducibili a:

i. pratiche di prezzi eccessivi;

ii. pratiche di prezzi discriminatori;

iii. condizioni tecniche e termini vessatori per la fornitura del servizio.

150. Gli operatori detentori di SMP nel mercato della terminazione hanno la possibilità di incrementare il prezzo senza che utenti e concorrenti possano mettere in atto azioni volte a sostituire il servizio con altri servizi ad esso sostitutivi. Per l'operatore di terminazione, l'incremento di prezzo ha il duplice effetto di incrementare, i propri profitti e di innalzare i costi di interconnessione sostenuti dagli operatori rivali, che concorrono sugli stessi mercati al dettaglio di telefonia vocale, sia di rete fissa, sia di rete mobile.

151. La pratica di prezzi eccessivi può essere realizzata anche sui servizi accessori necessari alla fruizione del servizio di terminazione del traffico, quali per esempio la co-ubicazione in centrale, le interfacce, l'energia e condizionamento, nonché i flussi di interconnessione.

152. L'elevato livello dei prezzi di terminazione del traffico su rete mobile consente all'operatore detentore di significativo potere di mercato di porre in essere pratiche di prezzo discriminatorie verso operatori interconnessi e verso divisioni interne. In tal senso, l'operatore di terminazione può sussidiare i costi delle chiamate mobile-mobile *on-net* con i ricavi conseguiti dalle condizioni economiche eccessive praticate agli altri operatori per il traffico entrante fisso-mobile e mobile-mobile nazionale ed internazionale. Questo tipo di strategia impedisce agli operatori di minori dimensioni, che devono consolidare la propria base clienti, di competere con i prezzi delle chiamate mobile-mobile *on-net* praticate dagli operatori che hanno una base clienti più ampia e consolidata, grazie anche ad un ingresso sul mercato precedente a quello degli altri concorrenti.

153. Gli effetti di distorsione dei meccanismi di mercato sono molteplici. Tra i principali, figurano il disincentivo al cambiamento dell'operatore, con il conseguente possibile "congelamento" delle quote di mercato, la possibilità di conseguire extra-profitti e di sussidiare servizi che sono in concorrenza con gli operatori di rete fissa, di differenziare i prezzi agli operatori acquirenti, con il fine di conseguire condizioni economiche vantaggiose su altri servizi.

154. Un altro comportamento anticompetitivo, attuabile in forza del significativo potere di mercato, rimanda alle condizioni tecniche di fornitura del servizio di terminazione del traffico su rete mobile. Le maggiori criticità riscontrabili nelle condizioni tecniche di fornitura del servizio di terminazione derivano dai cosiddetti servizi accessori quali:

i. la co-ubicazione in centrale;

ii. le interfacce;

iii. l'energia e condizionamento in centrale;

iv. i flussi di interconnessione;

v. ritardi di fornitura per espletamento di studi di fattibilità.

4.3. Imposizione, mantenimento, modifica e revoca degli obblighi regolamentari

4.3.1. Obbligo di trasparenza

155. Gli obblighi di trasparenza consistono nel rendere pubbliche, ossia conoscibili a terze parti interessate, le condizioni tecniche ed economiche di fruizione del servizio di terminazione del traffico, nonché informazioni di natura contabile.

156. La conoscibilità delle informazioni relative alle condizioni tecniche ed economiche del servizio di terminazione del traffico e dei servizi ad esso accessori è

necessaria per prevenire l'imposizione unilaterale da parte dell'operatore di terminazione di taluni termini e condizioni che sarebbero altrimenti resi noti alla terza parte esclusivamente in sede di stipula del contratto.

157. La pubblicazione dell'offerta di riferimento risponde all'esigenza di rendere conoscibili e accessibili, a parità di condizioni ed a tutti gli acquirenti, tutti i servizi e le relative condizioni tecniche ed economiche in essa contenuti. L'offerta di riferimento deve pertanto essere considerata come un'offerta pubblica nella quale tutte le condizioni tecniche ed economiche di fornitura del servizio di terminazione e dei servizi ad esso accessori sono note a priori all'operatore acquirente il quale avrà facoltà di accettarle o meno.

158. Gli operatori destinatari di obblighi di trasparenza potrebbero non pubblicare tutti i termini e le condizioni necessari per fruire del servizio regolamentato, con lo scopo di trattare in sede negoziale le condizioni economiche dei servizi accessori. Su tali servizi, l'operatore fornitore della terminazione è in grado infatti di esercitare il proprio potere di mercato, imponendo alla controparte condizioni vessatorie.

159. Le attuali offerte di riferimento inviate dagli operatori all'Autorità risultano non pienamente adeguate sotto il profilo delle informazioni circa le condizioni ed i termini cui gli operatori acquirenti devono sottostare.

160. Al fine di prevenire tali comportamenti anticompetitivi, l'offerta di riferimento deve prevedere la pubblicazione di tutte le condizioni tecniche ed economiche dei servizi e delle risorse necessarie alla fruizione del servizio di terminazione su rete mobile, in assenza della quale tali condizioni devono considerarsi accessibili a titolo non oneroso a tutti gli operatori acquirenti.

161. Gli operatori avranno comunque facoltà di negoziare condizioni economiche migliorative rispetto a quelle pubblicate in offerta di riferimento, la quale resta un limite minimo per consentire agli operatori acquirenti di accedere a condizioni e termini equi e ragionevoli, garantiti dal quadro regolamentare e sanzionatorio vigenti.

162. Nel negoziare condizioni tecniche ed economiche differenti da quanto previsto nella propria offerta di riferimento, appare opportuno che l'operatore di terminazione pubblichi in un apposito allegato, entro 30 giorni dalla avvenuta stipula del contratto, le nuove condizioni pattuite con una terza parte della quale ne può essere sottratta l'identificazione. Ciò al fine di rendere conoscibili e accessibili le nuove condizioni tecniche ed economiche a tutti gli operatori acquirenti. In tal modo, infatti, l'obbligo di trasparenza nelle modalità di pubblicazione dell'offerta di riferimento e delle sue integrazioni sarà funzionale a garantire la non discriminazione delle condizioni tecniche ed economiche applicate a tutti gli operatori acquirenti il servizio di terminazione del traffico su rete mobile.

163. La pubblicazione dell'offerta di riferimento ha anche finalità di garantire certezza agli operatori circa il periodo di efficacia delle condizioni tecniche ed economiche in

essa contenute, le quali hanno un impatto rilevante sul conto economico degli operatori acquirenti.

164. Gli operatori di rete mobile dovranno pertanto predisporre e pubblicare offerte di riferimento conformi agli obblighi contenuti nel presente provvedimento, senza – tuttavia – che vi sia la preventiva approvazione da parte dell'Autorità. Ciò al fine di garantire una maggiore responsabilizzazione degli stessi operatori nella formulazione di un'offerta di riferimento completa ed in linea con la disciplina prevista dall'Autorità.

165. Gli operatori identificati quali aventi significativo potere di mercato devono essere chiamati a rendicontare circa la gestione economica e di capitale concernente il servizio di terminazione del traffico su rete mobile.

166. La Raccomandazione del 19 settembre 2005 pone particolare attenzione alla pubblicazione annuale di un adeguato livello di dettaglio della separazione contabile e della contabilità dei costi, al fine di garantire la non discriminazione e l'orientamento al costo dei prezzi praticati.

167. Gli operatori acquirenti il servizio di terminazione mobile hanno il diritto di conoscere il tipo e la quantità di informazioni contabili di cui l'Autorità dispone per le finalità regolamentari.

168. E' peraltro necessario che i formati contabili relativi alla contabilità dei costi sul servizio di terminazione, imposti nel presente provvedimento, siano pubblicati dall'Autorità in un formato che garantisca la riservatezza delle informazioni commerciali ed industriali degli operatori di terminazione ed, al contempo, assicuri la trasparenza dei documenti ai terzi.

169. In merito alla proporzionalità dell'obbligo di trasparenza, si osserva che la pubblicazione di un'offerta di riferimento rappresenta un onere sostenibile in capo agli operatori detentori di significativo potere di mercato, in quanto tali operatori hanno facile accesso a tutte le informazioni necessarie a rendere note le condizioni tecniche ed economiche della fornitura del servizio di terminazione del traffico su singola rete mobile. D'altra parte, i benefici derivanti dalla pubblicazione di un'offerta di riferimento dettagliata sono notevolmente superiori agli oneri di predisposizione della stessa, nella misura in cui -oltre a garantire a tutti gli operatori acquirenti certezza sulle condizioni tecniche ed economiche di fornitura - previene la pratica di applicare, in circostanze equivalenti, condizioni economiche discriminatorie tra operatori terzi.

4. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla necessità di mantenere l'obbligo generale alla trasparenza in capo agli operatori detentori di significativo potere di mercato e di modificare le condizioni attuative degli obblighi di trasparenza come descritti nel presente paragrafo e nei capi 2 e 3 della presente delibera?

4.3.1.1. Le osservazioni dei soggetti rispondenti alla consultazione

a. Le osservazioni dei soggetti rispondenti alla consultazione sono risultate differenziate esclusivamente nel contenuto delle condizioni attuative, mentre tutti gli operatori condividono la necessità di mantenere gli obblighi generali di trasparenza in capo agli operatori detentori di significativo potere di mercato.

b. Wind, Telecom Italia e Vodafone non hanno condiviso l'orientamento dell'Autorità di pubblicare uno schema di contratto in quanto ritenuto un onere ingiustificato anche in termini di eventuali benefici agli operatori acquirenti il servizio di terminazione. Tali operatori hanno inoltre evidenziato che gli aspetti propriamente legali del contratto, tra cui a titolo di esempio risoluzione, recesso, cessione del contratto, trattamento dei dati, modifiche, fideiussione, rappresentano non solo elementi riservati alla libera negoziazione tra le parti, ma, in virtù del proprio contenuto, non dovrebbero soggiacere all'obbligo di trasparenza qui imposto. Telecom Italia ha inoltre manifestato la propria contrarietà all'obbligo di pubblicazione dell'offerta di riferimento per il servizio di terminazione, in quanto l'offerta di riferimento ha il fine di disaggregare le informazioni delle risorse di rete necessarie all'operatore interconnesso quando tali risorse sono condivise tra una molteplicità di servizi e possono configurarsi diversi livelli di interconnessione alla rete. Diversamente, nel caso della terminazione su rete mobile, il livello di interconnessione è invece unico.

c. Vodafone, in particolare, non ha condiviso l'obbligo di aggiornamento dell'offerta di riferimento con le nuove condizioni pattuite con soggetti terzi e ha ritenuto sufficiente pubblicare esclusivamente i requisiti necessari ad accedere a condizioni differenti.

d. H3G, Fastweb, Daily Telecom, Conad e Coop non hanno condiviso l'orientamento dell'Autorità di non approvare preventivamente l'offerta di riferimento relativa alla fornitura del servizio di terminazione.

e. Con riferimento agli obblighi di trasparenza contabile, Telecom Italia e Vodafone hanno chiesto di limitare tali obblighi alla sola pubblicazione dei formati contabili con l'esclusione dei contenuti numerici, in quanto contenenti informazioni di rilevanza strategica e commerciale per il singolo operatore.

f. BT Italia ha valutato positivamente l'orientamento dell'Autorità di garantire agli operatori acquirenti il diritto di conoscere il tipo e la quantità di informazioni contabili di cui l'Autorità dispone per finalità regolamentari. In tale ottica, BT ha invitato l'Autorità a contemperare il diritto alla trasparenza dei risultati contabili con il diritto alla riservatezza delle informazioni contabili degli operatori di rete mobile.

g. Fastweb ha manifestato la necessità di rendere pubblici annualmente i risultati della contabilità regolatoria degli operatori di rete mobile con lo stesso dettaglio previsto dall'allegato C2.

h. Infine, tutti gli operatori hanno condiviso, in generale, l'orientamento espresso dall'Autorità in merito ai restanti aspetti degli obblighi di trasparenza e delle relative condizioni attuative.

4.3.1.2. Le valutazioni dell'Autorità all'esito della consultazione e dei pareri di AGCM e Commissione europea

i. Le osservazioni espresse dai rispondenti alla consultazione in merito alle condizioni attuative degli obblighi di trasparenza non convergono su un orientamento comune. Sui rilievi espressi dai soggetti di mercato nella consultazione pubblica si osserva quanto segue.

j. Tenuto anche conto di un contesto in cui nuovi soggetti hanno fatto il proprio ingresso sul mercato della telefonia mobile, la pubblicazione dello schema di contratto ha il duplice fine di rendere, da un lato, conoscibili ed accessibili tutte le condizioni ed i termini di fornitura, prima della conclusione del contratto, e, dall'altro lato, di prevenire pratiche discriminatorie nelle condizioni contrattuali sottoposte agli acquirenti.

k. A questo riguardo, la possibilità per gli operatori acquirenti di conoscere tutti i termini e le condizioni contrattuali prima della stipula ha la finalità di limitare, se non prevenire del tutto, la possibilità che gli operatori detentori di significativo potere di mercato attuino condizioni vessatorie e/o discriminatorie ai danni dei loro clienti. Ciò con riferimento anche alle cosiddette condizioni legali e in ogni caso alle condizioni ed ai termini che possono costituire un ingiustificato onere in capo all'operatore acquirente.

l. La proposta di alcuni operatori di terminazione di pubblicare soltanto i requisiti che consentono l'accesso a condizioni e termini diversi da quelli formulati in offerta di riferimento finirebbe con il vanificare l'obiettivo di prevenire pratiche discriminatorie. A ciò si aggiunga che i rispondenti alla consultazione non hanno fornito giustificazioni ed evidenze plausibili circa le motivazioni per l'offerta – ad alcuni operatori - di condizioni economiche migliorative per il servizio di terminazione del traffico, senza che ciò determini effetti distorsivi della concorrenza. In effetti, le condizioni migliorative del servizio di terminazione sembrerebbero legate a formule contrattuali in bundling, che comprendono la fornitura di più servizi, tra cui il servizio di terminazione, oppure formulate in occasione di controversie tra operatori. Tali fattispecie non giustificano la differenziazione delle condizioni tecniche ed economiche tra operatori acquirenti per un servizio, quale il servizio di terminazione, sottoposto a regolamentazione e che ha impatto su diversi mercati finali in cui vigono condizioni di concorrenza.

m. Conseguentemente, la mera pubblicazione di un apposito allegato che contenga le nuove condizioni tecniche ed economiche pattuite con soggetti terzi, in deroga all'offerta di riferimento, appare essere uno strumento regolamentare efficace nella prevenzione di pratiche non discriminatorie ed al contempo caratterizzato da scarsi

oneri di implementazione in capo agli operatori detentori di significativo potere di mercato.

n. Per quanto attiene l'efficacia dell'offerta di riferimento, non sono state rilevate osservazioni circostanziate in grado di giustificare adeguatamente i possibili effetti pro-competitivi e la necessità di prevedere un'approvazione preventiva da parte dell'Autorità.

o. D'altra parte, invece, appare che l'assenza di un'approvazione preventiva dell'offerta di riferimento da parte dell'Autorità aumenti il grado di responsabilità dei soggetti notificati nella formulazione della proposta e renda comunque più celere l'entrata in vigore dell'offerta. Ciò in considerazione del fatto che – con riferimento alle condizioni economiche – queste sono stabilite dal glide path definito dall'Autorità. In ogni caso, resta la possibilità dell'Autorità di intervenire qualora – all'esito della propria attività di vigilanza o su segnalazione delle parti – si riscontrino eventuali violazioni delle condizioni attuative degli obblighi di trasparenza da parte degli operatori detentori di significativo potere di mercato.

4.3.2. Obbligo di non discriminazione

170. La discriminazione delle condizioni tecniche ed economiche del servizio di terminazione del traffico può essere praticata nei confronti di operatori terzi, per specifiche direttrici di traffico (es. fisso-mobile rispetto alla mobile-mobile), nonché tra operatori terzi e le proprie divisioni interne. Più in particolare, l'operatore fornitore della terminazione è in grado di non trasferire internamente le condizioni economiche, praticate invece agli operatori acquirenti, per l'acquisizione dello stesso input intermedio, rappresentato dalla terminazione del traffico mobile-mobile *on-net*.

171. Le tre pratiche di discriminazione richiamate possono essere pertanto definite come discriminazione esterna ed interna, nonché tra direttrici di traffico.

172. A prescindere dalle finalità degli operatori, la pratica di prezzi discriminatori genera forti distorsioni di mercato e penalizzazioni ingiustificate di taluni operatori a favore di altri o di talune direttrici di traffico a favore di altre. Ciò ha effetti particolarmente distorsivi della concorrenza proprio per il servizio di terminazione che costituisce un *input* intermedio non sostituibile.

173. Per tale ragione, è necessario che le condizioni tecniche ed economiche di fornitura del servizio di terminazione siano le stesse per tutti gli operatori acquirenti di rete fissa e mobile, senza eccezioni legate a differenze di volumi o direttrici di traffico, ovvero ad eventuali pacchetti di servizi all'ingrosso domandati dagli operatori. I differenti volumi di traffico, le differenti direttrici (tipologie) di terminazione e l'acquisto aggregato di più servizi all'ingrosso non giustificano, infatti, la differenziazione delle condizioni tecniche ed economiche praticate a diversi operatori.

174. Pertanto, gli operatori di rete mobile che intendano praticare condizioni tecniche ed economiche sui servizi di terminazione differenti ai diversi operatori acquirenti

dovranno giustificare la presenza di circostanze differenti tali da comportarne differenze di costo nel servizio di terminazione. In tal caso, resta fermo in capo agli operatori fornitori della terminazione l'obbligo di pubblicare le nuove condizioni tecniche ed economiche definite con uno o più operatori acquirenti. Risulta, infine, necessario che gli operatori di rete mobile rendano noti in modo dettagliato i prezzi di trasferimento interno per l'acquisto del traffico di terminazione da parte delle proprie divisioni commerciali che offrono servizi al dettaglio agli utenti finali.

175. In merito alla proporzionalità dell'obbligo di non discriminazione, si osserva che gli operatori detentori di significativo potere di mercato non sono soggetti ad un onere regolamentare eccessivo, tale cioè da penalizzare in modo significativo la commerciabilità dei servizi. Sul versante dei benefici delle misure regolamentari, sono invece rilevabili rilevanti effetti pro-concorrenziali, superiori agli oneri degli obblighi di non discriminazione, dovuti al fatto che in assenza di pratiche discriminatorie delle condizioni tecniche ed economiche, da parte degli operatori rete mobile, tutti gli operatori acquirenti hanno accesso a parità di condizioni ad importanti *input* intermedi, quali appunto i servizi di terminazione mobile.

5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla necessità di mantenere l'obbligo generale di non discriminazione in capo agli operatori detentori di significativo potere di mercato e di modificare le condizioni attuative degli obblighi di non discriminazione come descritti nel presente paragrafo e nei capi 2 e 3 della presente delibera?

4.3.2.1. Le osservazioni dei soggetti rispondenti alla consultazione

a. Ad eccezione degli operatori di rete mobile, tutti gli altri rispondenti alla consultazione hanno considerato condivisibili gli orientamenti adottati dall'Autorità sugli obblighi di non discriminazione e sulle relative condizioni attuative.

b. Vodafone e Telecom Italia non hanno ritenuto giustificato e proporzionato prevedere ulteriori obblighi contabili sulla rendicontazione dei prezzi di trasferimento interni per l'acquisto del traffico di terminazione da parte delle proprie divisioni commerciali. Vodafone ha ritenuto inoltre che gli obblighi di rendicontazione dei prezzi di trasferimento interni appaiono già soddisfatti attraverso la pubblicazione degli stessi nell'offerta di riferimento.

c. Vodafone ha contestato l'orientamento dell'Autorità circa la previsione che le condizioni tecniche ed economiche praticate dagli operatori di rete mobile per il servizio di terminazione siano "uguali" per tutti gli operatori acquirenti. In tal senso, Vodafone ha chiesto di modificare quanto proposto dall'Autorità, imponendo, agli operatori detentori di significativo potere di mercato, l'obbligo di garantire nella fornitura del servizio di terminazione condizioni "equivalenti in circostanze equivalenti", secondo la dizione specificamente presente nel codice in materia di non discriminazione.

d. H3G e Fastweb hanno condiviso l'orientamento dell'Autorità sugli obblighi di non discriminazione, ma hanno invitato l'Autorità stessa a dettagliare maggiormente le prescrizioni delle condizioni attuative al fine di rendere maggiormente efficaci gli obblighi imposti.

4.3.2.2. Le valutazioni dell'Autorità all'esito della consultazione e dei pareri di AGCM e Commissione europea

e. I prezzi di trasferimento interni costituiscono poste di pagamento figurative tra divisioni retail e wholesale appartenenti allo stesso operatore. Per un verso, la rendicontazione di tali prezzi è funzionale alla verifica di pratiche di prezzi predatori o di compressione dei margini nei mercati finali delle comunicazioni mobili. Per altro verso, l'evidenza dei prezzi di trasferimento interno consente di valutare l'esistenza di eventuali pratiche discriminatorie da parte dei soggetti notificati.

f. E' il secondo profilo, ossia la pratica di condizioni discriminatorie, quello che maggiormente rileva ai fini dell'attività dell'Autorità di regolamentazione. In tal senso, considerato quanto emerso dalla consultazione pubblica, ed in particolare il confronto tecnico con gli operatori, appare sufficiente che gli operatori notificati predispongano formati contabili atti a fornire informazioni dettagliate sui costi totali e minutari afferenti a ciascuna delle direttrici di traffico entrante (originato da reti fisse e mobili, nazionali e internazionali) su rete mobile di tipo on-net ed off-net a prescindere dall'operatore di originazione. In tal senso, agli operatori di rete mobile è richiesto di predisporre i formati contabili previsti dall'allegato A2, tenuto conto delle modifiche apportate all'esito della consultazione pubblica.

g. Si rileva inoltre la necessità di garantire che gli operatori di rete mobile pratichino agli operatori ospitati su propria rete per la fornitura di chiamate on-net prezzi non discriminatori rispetto ai prezzi relativi al proprio traffico voce on-net. In tal senso, infatti, gli operatori di rete mobile, devono assicurare che i prezzi del traffico di tipo on-net siano sempre i medesimi a prescindere dall'operatore (di rete oppure ospitato) che origina e/o riceve la chiamata on-net.

h. Alla luce di quanto detto in precedenza, l'Autorità ritiene necessaria la predisposizione in capo agli operatori di rete mobile di formati contabili atti a dimostrare i prezzi di trasferimento interni corrisposti dalla divisione commerciale alla divisione rete interne, per l'acquisizione del traffico di terminazione di tipo on-net, anche attraverso i transfer charge evidenziati nei conti economici del traffico voce delle rispettive divisioni e direttrici di traffico.

i. Al tempo stesso, sempre al fine di garantire la parità di trattamento interna-esterna, appare necessario che gli operatori di rete mobile applichino condizioni tecniche ed economiche equivalenti in circostanze equivalenti, fermo restando l'obbligo di pubblicare in offerta di riferimento eventuali condizioni tecniche ed economiche

applicate a particolari operatori che risultino migliorative rispetto all'offerta di riferimento stessa.

4.3.3. Obbligo in materia di accesso e di uso di risorse di rete

176. In assenza di una disciplina regolamentare, il significativo potere di mercato detenuto nei mercati relativi alla terminazione del traffico su singola rete mobile fa sì che ciascun operatore di rete mobile possa rifiutare l'accesso o possa fornire determinate risorse necessarie alla fruizione del servizio di terminazione, a condizioni e termini vessatori per gli operatori acquirenti.

177. Gli operatori detentori di significativo potere di mercato, identificati nel presente provvedimento, hanno più leve nella fornitura dell'accesso alle risorse sulle quali agire per praticare condizioni eccessivamente ed ingiustificatamente onerose per gli operatori di originazione.

178. Per fruire del servizio di terminazione del traffico su singola rete mobile, infatti, è necessario acquisire servizi e risorse accessorie sui quali l'operatore fornitore della terminazione può sfruttare, in modo unilaterale ed a proprio favore, le condizioni tecniche ed economiche imposte nei contratti, in forza del significativo potere di mercato detenuto.

179. Per garantire, pertanto, che gli operatori di originazione possano acquisire il servizio di terminazione del traffico a condizioni eque e ragionevoli, è indispensabile che ciascun operatore di rete mobile fornisca perlomeno le seguenti risorse a condizioni tecniche ed economiche disciplinate dal presente provvedimento.

180. Ciascun operatore di rete mobile detentore di significativo potere di mercato dovrà pertanto garantire, agli operatori acquirenti, la fornitura di tutti i servizi e risorse necessari a terminare una chiamata di telefonia vocale sulla propria rete mobile tra cui:

i. garantire a tutti gli operatori terzi l'interconnessione alle proprie centrali, per consentire una efficiente consegna del traffico vocale;

ii. consentire a tutti gli operatori terzi la co-ubicazione di apparatati nelle proprie centrali, fornendo tutti i servizi necessari per rendere operativi gli apparati istallati nelle centrali stesse;

iii. fornire accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e tutte le tecnologie necessarie per l'interconnessione e l'interoperabilità dei servizi offerti all'ingrosso ed al dettaglio.

181. In merito alla proporzionalità degli obblighi di accesso a determinate risorse di rete, si rileva che le misure regolamentari previste nella presente delibera non sono significativamente onerose rispetto ai benefici derivanti dalla regolamentazione, in quanto gli operatori detentori di significativo potere di mercato non sono chiamati in ragione di tali obblighi a realizzare nuovi investimenti, ma solo a rendere efficiente l'interconnessione tra reti. I benefici di tali obblighi regolamentari, infatti, prevengono

possibili comportamenti anticompetitivi e consentono agli operatori acquirenti di non dover negoziare i termini e le condizioni di fornitura di servizi sui quali gli operatori di rete mobile possono sfruttare a proprio vantaggio il potere di mercato di cui godono, con ripercussioni negative sull'efficienza allocativa.

6. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla necessità di mantenere l'obbligo generale di accesso all'uso di determinate risorse in capo agli operatori detentori di significativo potere di mercato e di modificare le condizioni attuative degli obblighi di accesso all'uso di determinate risorse in base a quanto descritto nel presente paragrafo e nei capi 2 e 3 della presente delibera?

4.3.3.1. Le osservazioni dei soggetti rispondenti alla consultazione

a. Tutti i soggetti rispondenti hanno espresso la propria condivisione in relazione agli orientamenti adottati dall'Autorità, ad eccezione di Vodafone, che ha segnalato che l'accesso e l'uso delle risorse necessarie alla fruizione del servizio di terminazione non sono ricompresi nel mercato wholesale oggetto di regolamentazione. Per tale motivo, secondo Vodafone, le condizioni tecniche ed economiche non possono essere oggetto di regolamentazione nel presente procedimento.

b. Vodafone ha in aggiunta richiesto di eliminare l'obbligo di accesso ad ogni risorsa necessaria alla fruizione del servizio di terminazione, in quanto troppo generico e potenziale causa di litigiosità tra gli operatori.

4.3.3.2. Le valutazioni dell'Autorità all'esito della consultazione e dei pareri di AGCM e Commissione europea

c. Le osservazioni pervenute contro l'orientamento dell'Autorità appaiono in taluni casi inconferenti con il quadro normativo e non tengono conto della prassi in materia di accesso ed interconnessione, quale è andata consolidandosi in mercati attigui, come soprattutto per i servizi di accesso ed interconnessione di rete fissa.

d. Infatti, come per le attività di co-locazione ed altre similari, i servizi accessori non costituiscono un mercato rilevante a se stante, quanto piuttosto rappresentano input complementari, offerti esclusivamente dall'operatore detentore di significativo potere di mercato, necessari ad una fruizione effettiva del servizio oggetto di intervento regolamentare. In tal senso, si richiamano le decisioni di questa Autorità con riferimento ai mercati di accesso ed interconnessione di rete fissa ed a quello delle c.d. infrastrutture di rete per la trasmissione televisiva (c.d. mercato 18).

e. Al riguardo, si aggiunga che la raccomandazione europea sui mercati rilevanti prevede che, ove correttivi specifici siano ritenuti necessari in un particolare settore

tecnico ristretto, non è necessario né opportuno individuare i singoli segmenti tecnici come mercati rilevanti per imporvi degli obblighi (per esempio obbligo di fornire un accesso disaggregato alla rete locale, integrato da obblighi affini riguardanti l'accesso alle strutture di co-ubicazione).

f. La necessità di un intervento regolamentare deriva dalla considerazione che - anche su tali servizi accessori - gli operatori di rete mobile sono in grado di esercitare pienamente il proprio potere di mercato, ponendo condizioni e termini in modo indipendente dagli operatori acquirenti, con la possibilità quindi di rendere eccessivamente onerosa l'interconnessione alle reti mobili.

g. In conclusione, sulla base delle osservazioni acquisite dalla consultazione e delle valutazioni premesse, appare pienamente giustificata la conferma dell'orientamento già espresso dall'Autorità.

4.3.4. Obbligo in materia di controllo dei prezzi e contabilità dei costi

4.3.4.1. Obblighi di contabilità dei costi

182. La finalità della contabilità dei costi è di fornire all'Autorità informazioni contabili di dettaglio relative ai costi allocati al servizio di terminazione del traffico su rete mobile.

183. Il quadro regolamentare vigente in materia di contabilità dei costi prevede che ciascun operatore di rete mobile produca ed invii annualmente all'Autorità le contabilità regolatorie predisposte sia a costi storici, sia a costi correnti (di seguito anche HCA, *Historical Cost Accounting* e CCA, *Current Cost Accounting*), utilizzando criteri di allocazione a costi pienamente distribuiti ed a costi incrementali di lungo periodo.

184. La Raccomandazione del 19 settembre 2005 richiede di tenere debitamente in conto i problemi concorrenziali che potrebbero emergere dalla valorizzazione a costi correnti per i cespiti della rete di accesso. E' altresì raccomandato alle Autorità di regolamentazione nazionali che la contabilità dei costi sia sufficientemente disaggregata per garantire l'applicazione degli obblighi regolamentari imposti dal diritto nazionale o comunitario.

185. Gli attuali obblighi di contabilità dei costi degli operatori di rete mobile sono desumibili dalla delibera n. 399/02/CONS, ed in particolare dall'allegato B a tale delibera. L'allegato B, infatti, include le tabelle dei costi afferenti i servizi di terminazione del traffico su rete mobile, nonché la tabella di dettaglio dei costi di rete concernenti gli stessi servizi. Tali formati contabili sono stati forniti dagli operatori all'Autorità fin dal 1999 e saranno inviati dagli operatori ai sensi della delibera n. 3/06/CONS fino all'esercizio 2007.

186. La rendicontazione contabile dei costi afferenti al servizio di terminazione del traffico su rete mobile deve rispondere alle esigenze informative dell'Autorità le quali sono legate essenzialmente a conoscere l'economia della rete mobile.

187. Le tabelle incluse nell'allegato B alla delibera n. 399/02/CONS necessitano di un aggiornamento finalizzato, da un lato, a fornire maggiori informazioni di dettaglio sui costi e, dall'altro lato, a ridurre le informazioni attualmente presenti, non utili ai fini informativi dell'Autorità. L'introduzione di nuove più dettagliate informazioni contabili e la riduzione di quelle esistenti in capo agli operatori di rete mobile dovrebbero compensarsi complessivamente e lasciare invariati gli oneri di predisposizione della contabilità regolatoria in capo agli operatori.

188. Le contabilità regolatorie esaminate nel corso del procedimento hanno messo in luce che le differenze tra le basi di costo storiche e quelle correnti sono di portata limitata, tali comunque da non incidere in modo significativo sul costo unitario della terminazione mobile. Ciò deriva sostanzialmente dal fatto che la vita utile dei cespiti della rete radiomobile è relativamente breve. A questo, si aggiunga che i cespiti di rete a più alta tecnologia sono sostituiti, per ragioni di aggiornamento delle funzioni di rete, in un arco di tempo relativamente breve.

189. L'utilizzo dei costi correnti risponde all'esigenza di fornire corrette informazioni al mercato circa la scelta di realizzazione di proprie infrastrutture di rete rispetto all'acquisizione all'ingrosso del servizio regolamentato. Nel caso specifico, tuttavia, il servizio di terminazione del traffico su rete mobile non può in alcun caso, per definizione, essere sostituito dagli operatori acquirenti attraverso la realizzazione di investimenti infrastrutturali di rete alternativi. Il raggiungimento dell'utente chiamato deve necessariamente passare per l'operatore detentore di significativo potere di mercato sulla propria rete mobile.

190. L'implementazione dei costi correnti consiste in un processo complesso, sia dal punto di vista metodologico, sia dal punto di vista di reperimento delle informazioni necessarie alla operatività della metodologia dei costi correnti, sia infine per la rivalutazione dei cespiti di rete a valori di mercato. Tale implementazione costituisce un onere per gli operatori che, se non finalizzato alla produzione di informazioni contabili utili all'Autorità o agli operatori interessati, può essere rimosso.

191. L'utilizzo del bilancio di esercizio quale fonte di dati e di criteri contabili impiegati dall'operatore risponde all'esigenza di dare certezza e tracciabilità degli input della contabilità regolatoria predisposta per finalità informative dell'Autorità sulla gestione economica e di capitale di specifici servizi e aggregati. Così, le vite utili dei cespiti, i metodi di ammortamento ed in generale i costi operativi relativi al servizio di terminazione dovranno derivare dal bilancio d'esercizio, il quale costituisce il riferimento delle fonti informative e dei principali criteri contabili utilizzati.

192. Sulla base di quanto premesso, sono stati dunque predisposti in un apposito allegato contabile al presente provvedimento (Allegato C2) i nuovi formati contabili che

dovranno essere compilati ed inviati all'Autorità dagli operatori di rete mobile H3G, Telecom Italia (mobile), Vodafone e Wind.

193. Le informazioni contabili richieste secondo i nuovi formati contabili dovranno essere inviate a partire dall'esercizio contabile 2008. Si rende tuttavia necessario un periodo transitorio - non inferiore a tre esercizi contabili (2008-2010 inclusi) - nel quale gli operatori di rete mobile dovranno fornire le informazioni contabili con le modalità previste dall'allegato B alla delibera n. 399/02/CONS e delibera n. 3/06/CONS, oltre che con quelle definite nel presente provvedimento.

194. Al fine di garantire maggiore certezza dei tempi di produzione e revisione degli esercizi contabili, gli operatori di rete mobile dovranno fornire le informazioni relative alla contabilità dei costi, a pena delle sanzioni previste dall'art. 98 del Codice, entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio civilistico dell'esercizio di riferimento.

195. La conformità della contabilità dei costi predisposta dagli operatori di rete mobile rispetto agli obblighi previsti dalla presente delibera dovrà essere certificata da un soggetto indipendente avente specifiche competenze ed incaricato dall'Autorità.

196. Per quanto concerne la proporzionalità degli obblighi di contabilità dei costi, si fa presente che la produzione di sistemi contabili volti a fornire informazioni sui costi, ricavi e volumi dei servizi o aggregati di servizi non costituisce un onere particolarmente gravoso in capo agli operatori detentori di significativo potere di mercato, in ragione del facile accesso alle informazioni contabili presenti nei sistemi aziendali. Di contro, i benefici degli obblighi di contabilità dei costi risultano sensibilmente superiori agli oneri di predisposizione di sistemi contabili, in quanto dalle informazioni di rendicontazione della gestione economica e di capitale dei servizi, così come dal dettaglio sui costi, volumi e consistenze di rete, è possibile verificare la eventuale applicazione di condizioni economiche discriminatorie, ovvero non orientate ai costi, in relazione ai servizi per cui è prevista tale misura regolamentare.

7. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito al mantenimento dell'obbligo generale di contabilità dei costi in capo agli operatori detentori di significativo potere di mercato e di modificare le condizioni attuative degli obblighi di contabilità dei costi secondo quanto descritto nel presente paragrafo e nei capi 2 e 3 nonché l'allegato C2 alla presente delibera?

4.3.4.1.1. Le osservazione dei soggetti rispondenti alla consultazione

a. Le osservazioni degli operatori hanno evidenziato una sostanziale condivisione dell'orientamento dell'Autorità di mantenere gli obblighi di contabilità dei costi. Sono risultate, invece, molto differenziate le richieste di modifica delle condizioni attuative degli obblighi di rendicontazione contabile.

b. H3G e Poste Mobile hanno espresso il proprio favore al mantenimento in capo agli operatori con significativo potere di mercato degli obblighi di produzione della contabilità a costi correnti ed incrementali di lungo periodo.

c. H3G ha, inoltre, condiviso l'impianto generale dell'allegato C2, ma ha invitato l'Autorità a modificare le condizioni attuative proposte con particolare riferimento a:

i. adozione nella contabilità regolatoria di vite medie utili dei cespiti di durata uniforme per tutti gli operatori a prescindere dalla vita utile adottata nel bilancio d'esercizio;

ii. eliminazione nell'allegato C2 degli obblighi di rendicontazione contabile relativi a SMS, MMS, videochiamata e connettività dati.

d. Vodafone e Telecom Italia hanno evidenziato una quantità rilevante di modifiche da apportare alle condizioni attuative degli obblighi di contabilità dei costi. In tal senso, Vodofone e Telecom Italia hanno invitato l'Autorità a:

i. far decorrere il nuovo sistema di rendicontazione contabile dall'esercizio 2009;

ii. eliminare l'obbligo della doppia produzione contabile relativa ai formati previsti dalla delibera n. 399/02/CONS e dall'allegato C2;

iii. non revocare gli obblighi di produzione della contabilità a costi correnti;

iv. semplificare gli obblighi vigenti sui costi correnti in quanto la delibera n. 399/02/CONS è complessa e si presta a disomogeneità applicative tra gli operatori;

v. allocare tutti i costi dei sistemi informativi al servizio di terminazione voce e non solo i database ed i sistemi di segnalazione;

vi. eliminare la spaccatura "on-net" nei formati contabili e farla confluire in altri servizi in quanto per ottenere la sola componente di terminazione "on-net" si dovrebbero adottare criteri discrezionali, lato costi e lato minuti;

vii. limitare il dettaglio delle tabelle al solo servizio voce, eliminando le colonne M, N O, P, AA, AB, AC, AD e AE in quanto tali colonne riguardano servizi non regolamentati;

viii. avviare un tavolo tecnico finalizzato a: chiarire alcuni aspetti interpretativi; definire una metodologia, i criteri dei costi correnti e un set di driver tecnici; distinguere portanti e apparati; definire i fattori di conversione per elemento di rete e per servizio, nonché un driver per l'allocazione dei costi dei sistemi IT; approfondire gli impatti dell'applicabilità e onerosità dei nuovi routing factors.

e. Vodafone ha inoltre identificato ulteriori modifiche quali:

i. valutare la tempistica di produzione degli esercizi contabili nella misura di 90 giorni per ciascun specifico sistema contabile;

ii. ritenere pertinenti ai fini del calcolo del costo del capitale, oltre ai cespiti di rete e le licenze, anche le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie;

iii. eliminare gli obblighi di rendicontazione contabile per i servizi accessori non ricompresi all'interno del mercato della terminazione mobile;

iv. prevedere un'apposita voce di costi di rete trasporto relativi agli apparati di trasporto Switch/Router IP/ATM/FR;

v. includere i costi commerciali nel calcolo del costo del servizio di terminazione mobile;

vi. classificare le portanti e gli apparati per tipologia di servizio strumentale svolto, senza indicare le tratte relative.

f. Telecom ha infine richiesto di semplificare l'articolazione del modello di rete e il dettaglio per tecnologie aggregando gli elementi di rete afferenti alle tecnologie 2G e 3G.

g. Anche Wind ha richiesto che sia avviato un tavolo tecnico per la definizione delle specifiche tecnico-contabili, in quanto l'allegato C2 introduce un livello di dettaglio maggiore rispetto ai formati contabili previsti dalla delibera n. 399/02/CONS. Il tavolo tecnico dovrebbe trattare le tematiche più rilevanti tra cui volumi di traffico espressi in Mbit, fattori di conversione, servizi voce e dati, direttrici di traffico.

h. Wind ha ritenuto che i costi delle licenze siano costi di rete da imputare direttamente al servizio di terminazione mobile e ha prodotto un documento diretto a suffragare quanto affermato.

i. Wind, inoltre, ha richiesto che siano concessi tempi più lunghi di produzione della propria contabilità dei costi rispetto a quelli che saranno previsti per altri operatori di rete mobile. Ciò soprattutto in ragione del fatto che tali operatori hanno sistemi di cost accounting testati nel tempo anche dal revisore.

j. AIIP, Tiscali e Fastweb hanno ritenuto che la base di costo applicata ai cespiti del servizio di terminazione debba essere la medesima base di costo utilizzata nel modello di cui alla delibera n. 251/08/CONS.

k. BT Italia ha osservato che la delibera n. 305/08/CONS è carente di informazioni sui costi correnti e che, pertanto, non è stato possibile esprimere alcuna valutazione sulle basi di costo.

l. AIIP, BT Italia, Fastweb e Tiscali hanno chiesto di avviare un processo che consenta a tutti gli operatori di esprimere la propria posizione sulla costruzione del modello di rendicontazione contabile e di determinazione delle tariffe di terminazione, analogamente a quanto già fatto dall'Autorità in occasione del procedimento di cui alla

delibera n. 251/08/CONS, dove il modello di costo è stato oggetto di osservazione da parte di tutti gli operatori di rete fissa e mobile.

m. AIIP, BT Italia, Conad, Fastweb e Tiscali hanno ritenuto che la contabilità regolatoria debba essere utilizzata per verificare ed eventualmente adeguare annualmente i prezzi disallineati dai costi di terminazione mobile.

n. Tiscali ha condiviso gli obblighi di contabilità dei costi proposti dall'Autorità, ma ha altresì segnalato una serie di incongruenze - sotto il profilo dei criteri contabili – rispetto a quanto adottato dall'Autorità nell'analisi del mercato della terminazione su rete fissa.

o. Inoltre, Tiscali ha sottolineato che nei confronti degli operatori di rete fissa l'Autorità ha già stabilito alcuni criteri contabili quali - ad esempio - una soglia massima di allocazione dei costi overheads al servizio di terminazione pari al 10% dei costi di rete direttamente imputabili al servizio stesso; la totale esclusione dei costi commerciali dal servizio di terminazione;

p. Tiscali ha – infine - richiesto all'Autorità di escludere i costi delle frequenze dal servizio di terminazione, di imputare al servizio di terminazione solo costi allocati con driver tecnici e di imputare i costi comuni solo nella misura massima del 10% dei costi totali di rete direttamente attribuibili al servizio di terminazione.

4.3.4.1.2. Le valutazioni dell'Autorità all'esito della consultazione e dei pareri di AGCM e della Commissione europea

q. Tutti gli operatori condividono l'orientamento dell'Autorità di imporre obblighi di contabilità dei costi in capo agli operatori di rete mobile. Tuttavia, le osservazioni espresse dagli operatori sulle condizioni attuative di tali obblighi sono molto differenziate oltre che specifiche, così da richiedere una analisi di dettaglio.

r. Preliminarmente, si deve osservare che – secondo taluni degli intervenuti – sarebbero state riscontrate incongruenze tra l'impianto del sistema di contabilità dei costi e quello del modello di costo, entrambi sottoposti a consultazione pubblica, rispettivamente attraverso gli allegati C2 e C1.

s. A tale riguardo, è opportuno specificare che gli ambiti di applicazione del modello di costo (allegato C1) e del sistema di contabilità dei costi (allegato C2) sono diversi. In tal senso, il modello di costo definisce la metodologia di determinazione prospettica ed efficiente del costo unitario di terminazione, mentre l'allegato C2 riporta i formati contabili attraverso i quali gli operatori sono chiamati a rendicontare sulla gestione economica e di capitale passata.

t. In questa ottica, che peraltro ricalca i due distinti obblighi di controllo di prezzo e di contabilità dei costi, non si ravvisa alcuna incongruenza tra una contabilità dei costi i cui cespiti sono valorizzati sulla base di quanto iscritto nell'attivo patrimoniale (cosiddetti costi storici) ed un modello di costo prospettico che per definizione, fatti

salvi gli esercizi pregressi, non può che essere costruito su basi di costo correnti e future.

u. Dalla consultazione non sono emerse osservazioni circostanziate e supportate da giustificazioni fattuali circa i vantaggi che deriverebbero dal mantenimento degli obblighi di produzione di una contabilità a costi correnti, a fini di mera rendicontazione contabile.

v. D'altra parte, invece, come emerso dall'analisi svolta, la revoca dei costi correnti determinerebbe vantaggi in termini di: tracciabilità, certezza, riconciliabilità degli input contabili; corretta finalità d'uso delle informazioni contabili rendicontate e inviate all'Autorità sulla gestione economica e di capitale; azzeramento dei costi di produzione delle contabilità CCA sostenuti dagli operatori SMP tipicamente più elevati delle contabilità HCA; azzeramento dei costi procedimentali e di verifica contabile in capo all'Autorità.

w. La Commissione europea ha tuttavia sottolineato l'importanza di adottare modelli di costo basati sui costi incrementali di lungo periodo di un operatore efficiente rispetto ai modelli di costo basati sui costi storici, i quali invece rischiano di condurre a una sovrastima considerevole dei costi appropriati.

x. Pertanto, tutto ciò premesso, in merito all'adozione di un sistema contabile basato su una valorizzazione dei cespiti secondo i criteri di bilancio, si ribadisce l'opportunità sia di adottare contabilità regolatorie compatibili con i principi e gli input derivanti dal bilancio d'esercizio con il quale devono essere riconciliate, sia di mantenere gli obblighi di produzione di contabilità regolatorie con basi di costo correnti.

y. Sempre in un'ottica di semplificazione della regolamentazione sulla contabilità dei costi potrebbe essere eccessivamente onerosa la produzione simultanea di due sistemi contabili basati su differenti metodologie per tre esercizi contabili.

z. D'altra parte, nel caso di modifica delle regole contabili in corso, è indispensabile garantire la piena trasparenza circa gli effetti prodotti sui costi dal cambio dei formati contabili e delle regole di rendicontazione.

aa. Gli operatori di rete mobile hanno richiesto sia avviato un tavolo tecnico per discutere con l'Autorità questioni di natura metodologica quali i costi correnti, i driver di allocazione dei costi e questioni di natura tecnica come i fattori di conversione dei minuti in dati e viceversa.

bb. A questo proposito, si sottolinea che – qualora tale attività sia avviata dall'Autorità - tutte le questioni di natura metodologica e tecniche relative alla contabilità dei costi siano trattate anche con il concorso di altri operatori, oltre quelli di rete mobile.

cc. Intanto, si osserva che le osservazioni degli operatori sono state utili ad apportare alcune opportune specificazioni per la corretta interpretazione dell'allegato

A2, cui si rimanda, circa l'applicazione dei driver di costo, i fattori di conversione del traffico dati/minuti, il trattamento dei costi e delle attività IT, nonché alcune definizioni preliminari.

dd. In merito a quanto osservato sul trattamento contabile delle licenze, si precisa che i relativi costi non possono essere annoverati tra i costi di rete. I costi derivanti dalle licenze rappresentano corrispettivi pagati allo Stato necessari all'esercizio di un'attività che è subordinata ad un provvedimento di natura autorizzatoria. Non si ravvisano, pertanto, elementi che possano far annoverare i costi delle licenze tra i costi di rete. I costi delle licenze sono piuttosto annoverabili tra i costi comuni, poiché si tratta di quei costi allocabili ai servizi solo ricorrendo a criteri di ripartizione arbitrari. Il trattamento contabile riservato a tali categorie di costo per i servizi di terminazione del traffico su rete fissa prevede appunto l'allocazione parametrica e non l'imputazione attraverso driver di costo.

ee. La contabilità regolatoria deve prevenire che costi non pertinenti siano allocati al servizio oggetto dell'intervento regolamentare, al fine di evitare una sovrastima dei costi del servizio stesso. A tal fine, è necessario che tutte le informazioni contabili siano disponibili all'Autorità ed al soggetto incaricato di verificare le contabilità regolatorie degli operatori di rete mobile in un formato contabile che consenta di valutare le regole e i risultati di allocazione dei costi tra servizi.

ff. La raccomandazione europea del 19 settembre 2005 sulla separazione contabile e la contabilità dei costi prevede che le contabilità regolatorie debbano essere riconciliate con il bilancio d'esercizio e debbano contenere, laddove necessario a garantire la coerenza dei dati, tutte le informazioni contabili utili, anche se appartenenti a mercati dove gli operatori non detengono una posizione di significativo potere di mercato.

gg. Gli operatori di rete mobile dovranno pertanto fornire tutte le informazioni richieste secondo i formati contabili previsti dall'allegato A2.

hh. Nell'ambito della consultazione pubblica, alcuni operatori hanno manifestato l'esigenza di una maggiore trasparenza sui costi di terminazione degli operatori di rete mobile, perseguibile attraverso la pubblicazione dei formati contabili contenuti nell'allegato C2 del testo sottoposto a consultazione pubblica.

ii. A tale riguardo, si ricorda che la Raccomandazione europea del 19 settembre 2005 sulla separazione contabile e la contabilità dei costi prevede che gli operatori notificati mettano a disposizione di terze parti interessate, in misura sufficientemente dettagliata, le informazioni contabili pertinenti. Sotto questo profilo, si ritiene che la pubblicazione da parte dell'operatore notificato di prospetti sufficientemente analitici dei costi, che evidenzino, ad esempio, il costo medio delle componenti di rete contribuisca ad una maggiore trasparenza sul processo che conduce alla definizione delle tariffe di terminazione.

jj. In conclusione, sulla base delle osservazioni acquisite dalla consultazione e delle valutazioni in premessa, appare pienamente giustificato l'orientamento ivi espresso dall'Autorità, fatte salve le modifiche riportate nell'allegato A2.

kk. Fatto salvo l'obbligo di produzione della contabilità regolatoria secondo quanto previsto dall'allegato A2 a partire dall'esercizio 2009, si ritiene comunque utile che gli aspetti applicativi del sistema di contabilità regolatoria possano essere oggetto di un'ulteriore processo di consultazione da concludersi entro il primo trimestre 2009 al fine di introdurre eventuali miglioramenti nel sistema contabile**.**

4.3.4.2. Obblighi di controllo dei prezzi

197. Il controllo dei prezzi ha il fine di prevenire pratiche di condizioni economiche eccessive da parte degli operatori detentori di significativo potere di mercato. In tale ambito, l'Autorità ha il potere non solo di definire tetti massimi dei prezzi, ma anche la metodologia di determinazione dei prezzi stessi.

198. Attualmente, le delibere n. 3/06/CONS e n. 628/07/CONS prevedono che i prezzi degli operatori siano sottoposti ad un meccanismo di riduzione programmata (*network cap*) che tiene conto dei guadagni di efficienza e della dinamica del tasso di inflazione.

199. Gli operatori di rete mobile praticano attualmente modalità di *pricing* reciproche per il servizio di terminazione del traffico, vale a dire che tutti gli operatori fatturano i secondi di conversazione effettivi, senza scatto alla risposta ed articolazioni per fasce orarie.

200. Il servizio di terminazione del traffico su rete mobile rappresenta un servizio che necessita di obblighi di controllo dei prezzi in grado di garantire il perseguimento sia dell'efficienza produttiva, sia dell'efficienza allocativa. Tali obiettivi possono essere perseguiti attraverso meccanismi di programmazione pluriennale dei prezzi che tendono ad orientare i prezzi massimi praticabili ai costi del servizio di terminazione.

201. L'orientamento al costo del prezzo del servizio di terminazione è stato fino ad ora garantito attraverso un modello dei costi adottato dall'Autorità con la delibera n. 3/06/CONS, basato sulle informazioni contabili disponibili e sull'evoluzione prospettica dei costi e volumi. Tale modello ha reso possibile una riduzione dei prezzi stimolata da un miglioramento dell'efficienza produttiva in termini di riduzione dei costi, come osservato dalle contabilità disponibili.

202. In ragione dei risultati conseguiti in termini di efficienza produttiva, il modello di costo adottato con la delibera n. 3/06/CONS è stato aggiornato con informazioni disponibili e prospettiche su costi e volumi relative al periodo 2004-2011. Gli output del modello forniscono i costi unitari del servizio di terminazione mobile per gli anni 2007-2010.

203. Le risultanze del modello di costo mettono in evidenza una riduzione del costo unitario del servizio di terminazione per tutti gli operatori di rete mobile. Tale riduzione per Telecom Italia, Vodafone e Wind è in linea con il precedente meccanismo di *network cap*, adottato con la delibera n. 3/06/CONS.

204. H3G si trova - come Wind - in una fase della funzione di produzione in cui i costi unitari decrescono, all'aumentare dei volumi prodotti, più rapidamente rispetto agli operatori che presentano più bassi costi unitari.

205. L'aggiornamento dei dati del modello dei costi prospettici incrementali di lungo periodo, che includono il tasso di remunerazione del capitale determinato secondo la metodologia approvata con delibera n. 3/06/CONS, è esaminato in dettaglio nell'allegato C1 alla presente delibera.

206. Contestualmente alla presente consultazione, relativa alla definizione del nuovo meccanismo di programmazione triennale dei prezzi di terminazione per i quattro operatori a partire dal 1° luglio 2009, si è provveduto ad avviare una specifica consultazione, a valle della delibera n. 3/06/CONS e ad integrazione della delibera n. 628/07/CONS, relativamente al livello della tariffa di terminazione di H3G. Ciò perché dal 1° luglio 2008, entrano in vigore le nuove ed ulteriori riduzioni di prezzo delle tariffe di terminazione di Telecom Italia, Vodafone e Wind, con un conseguente ulteriore ampliamento del divario a favore di H3G, la cui tariffa di terminazione resterebbe ferma a 16,26 centesimi di euro, valore ritenuto dalla Commissione europea eccessivamente elevato in occasione dell'adozione della delibera n. 628/07/CONS. Su tale ultimo aspetto, l'Autorità, in risposta alla lettera di commenti della Commissione europea del 2 agosto 2007, ha peraltro indicato una prospettiva temporale ravvicinata per una ulteriore revisione del valore della tariffa di terminazione di H3G.

207. Il calcolo del tasso di remunerazione del capitale prospettico (relativo al triennio 2008-2010) risulta in linea con il valore stabilito dalla delibera 3/06/CONS, ossia pari al 12,4%. La costanza di tale valore si spiega essenzialmente con le condizioni – attuali e prospettiche - del mercato creditizio italiano, caratterizzate in particolare dai rialzi dei tassi di remunerazione del capitale di credito. Inoltre, va considerato che gli operatori mobili sono entrati in una fase di investimenti necessari a promuovere piattaforme e servizi a larga banda, ossia per lanciare nuovi servizi ad alto contenuto di innovazione ed a maggior valore aggiunto, cioè servizi per i quali non vi sono certezze circa la risposta della domanda, in termini di disponibilità a pagare e di dimensioni della base di utenti. Per quanto rileva in questa sede, ciò configura un aumento del livello di rischio legato agli investimenti per lo sviluppo della larga banda su rete mobile.

208. In relazione alla proporzionalità degli obblighi di controllo dei prezzi, si rileva che tali misure regolamentari rappresentano un onere significativo in capo agli operatori detentori di significativo potere di mercato. Ciononostante, i benefici derivanti da un meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi massimi del servizio di terminazione sono sensibilmente superiori ai corrispondenti oneri sostenuti dagli operatori di rete mobile. A questo riguardo, si sottolinea che tali meccanismi tendono a

garantire soprattutto l'efficienza produttiva nel processo di minimizzazione dei costi di produzione degli operatori di terminazione mobile, osservata negli ultimi anni. Conseguentemente, da un lato, operatori di originazione acquisiscono *input* intermedi a condizioni economiche orientate ai costi e, dall'altro lato, gli utenti finali beneficiano di prezzi tendenzialmente concorrenziali nei mercati finali.

8. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito al mantenimento dell'obbligo generale di controllo dei prezzi in capo agli operatori detentori di significativo potere di mercato e delle condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi secondo quanto descritto nel presente paragrafo e nei capi 2 e 3, nonché nell'allegato C1 alla presente delibera?

4.3.4.2.1. Le osservazioni dei soggetti rispondenti alla consultazione

a. Le osservazioni dei rispondenti alla consultazione sulla proposta di provvedimento si distinguono in due principali filoni che vedono, da un lato, gli operatori di rete mobile e, dall'altro lato, tutti gli altri rispondenti alla consultazione. Gli operatori di rete mobile hanno concentrato maggiormente le proprie osservazioni sul livello di asimmetria dei prezzi tra operatori fornitori del servizio di terminazione mobile, eccezion fatta per H3G, piuttosto che sul meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi massimi e sul livello delle tariffe definite dal glide path.

b. Diversamente, gli operatori acquirenti e gli altri rispondenti alla consultazione hanno focalizzato le proprie richieste verso una più marcata riduzione dei prezzi di terminazione mobile, sulla scorta dei benchmark internazionali, nonché con la menzionata proposta di raccomandazione europea in materia di terminazione. In alcuni casi, sono stati anche condotti raffronti con i valori che si potrebbero desumere dai bilanci degli operatori mobili.

c. H3G ha, in primo luogo, lamentato una scarsa considerazione della particolare situazione finanziaria che la caratterizza. Inoltre, H3G ha ritenuto che l'Autorità non abbia correttamente valutato gli svantaggi di costo strutturali di H3G per lo squilibrio nell'assegnazione delle frequenze ed il maggior costo della tecnologia UMTS rispetto al GSM. Pertanto, l'azienda in questione ha richiesto che siano considerati i risultati della propria analisi di impatto regolamentare.

d. Al tempo stesso, H3G ha segnalato il mancato rispetto del principio di non discriminazione da parte dei concorrenti, con riferimento alla formulazione di offerte commerciali on-net particolarmente vantaggiose. Peraltro, H3G ritiene che non debbano essere concesse deroghe per TIM e Vodafone in relazione ai termini di adempimento agli obblighi di presentazione delle contabilità dei costi.

e. H3G ha – inoltre - criticato che, da un lato, il modello di costo, di cui all'allegato C1 alla delibera sottoposta a consultazione, non specifica le caratteristiche matematiche

del modello, né analizza la significatività statistica dei risultati ottenuti e che, dall'altro lato, sia stato confermato dall'Autorità un WACC pari al 12,4%, mentre le condizioni dei mercati finanziari renderebbero maggiormente coerente l'adozione di un WACC pari al 16,7%.

f. Per le ragioni di cui sopra, H3G ha proposto un glide path alternativo, che conduce ad un valore di 10,60 €c/min dal 1° luglio 2011.

g. Telecom Italia ha osservato che la riduzione prevista per la tariffa di terminazione di TIM negli anni 2009-2011 è eccessiva, soprattutto se paragonata alle riduzioni tariffarie degli anni passati, nonché in considerazione del notevole aumento del tasso di inflazione atteso per i prossimi anni. A questo riguardo, Telecom Italia ha sottolineato che il recupero di efficienza richiesto nella proposta di provvedimento è paragonabile solamente ai primissimi anni (1999-2000) di introduzione del network cap, quando erano possibili significativi guadagni di efficienza.

h. Telecom Italia ha evidenziato che, in uno scenario di mercato pienamente concorrenziale, quale quello dei mercati delle comunicazioni mobili, è necessario eliminare in tempi brevi l'eccessiva ed ingiustificata asimmetria esistente tra i prezzi di terminazione mobile dei primi operatori rispetto ai prezzi del terzo e quarto.

i. In tal senso, Telecom Italia ha presentato una valutazione della dotazione frequenziale di Wind e dello sviluppo infrastrutturale di H3G, dalla quale emergerebbe che le diverse tecnologie impiegate e la diversa banda utilizzata non comportano oramai differenze significative nei costi di rete tra gli operatori di rete mobile.

j. Vodafone – in coerenza con le osservazioni avanzate circa la definizione del mercato rilevante - ha osservato che l'obbligo di controllo dei prezzi dovrebbe essere imposto esclusivamente sul traffico entrante fisso-mobile, lasciando alla libera negoziazione tra le parti il prezzi di terminazione mobile-mobile.

k. Vodafone ha ritenuto non più giustificabili le asimmetrie di prezzo a favore di Wind e H3G.

l. Con riferimento a Wind, Vodafone ha portato una serie di elementi che militerebbero a favore di tariffe di terminazione simmetriche. Tra le altre cose, Wind disporrebbe di una dotazione frequenziale analoga a quella di TIM e Vodafone, sfruttata però in modo meno efficiente considerato il numero di clienti per MHz; mentre nelle 16 principali città, la necessità di disporre di una maggiore numerosità/densità delle BTS/BSC e la lunghezza/capacità dei circuiti di backhauling non sarebbe legata al tipo di frequenza, ma al volume di traffico. Peraltro, in termini di efficienza comparata non ci sarebbe alcuna differenza tra i costi di rete di Wind e Vodafone; mentre Wind avrebbe raggiunto un numero di clienti ed un volume di traffico tali da garantire il pieno sfruttamento delle economie di scala.

m. Inoltre, il confronto europeo mostrerebbe che l'asimmetria tariffaria a favore di Wind non è giustificata, oltre ad essere in controtendenza rispetto ad un andamento di

riduzione delle asimmetrie tra operatori che in alcuni casi si annullano (Spagna, Austria, UK e Danimarca).

n. Vodafone ha inoltre chiesto l'annullamento della asimmetria tariffaria a favore di H3G a partire dal 2010 per le seguenti ragioni: la circostanza di disporre solo di frequenze UMTS è un vantaggio in termini di maggiori economie di scopo e quindi di minori costi; il rinnovo dell'accordo di roaming nazionale con Telecom e la condivisione delle torri con Wind garantiscono negli anni una riduzione dei costi operativi; H3G ha raggiunto più di 8 milioni di clienti, è leader nell'UMTS e ha una posizione di mercato che determina uno sfruttamento delle economie di scala e di scopo superiore a quello di qualsiasi altro operatore sul mercato.

o. Anche nel caso di H3G, il confronto europeo mostrerebbe come l'asimmetria concessa ad H3G sia oggi superiore a quella di qualsiasi altro operatore europeo comprese le altre società del gruppo Hutchinson.

p. Vodafone ha ritenuto opportuno effettuare un confronto tra il modello di costo della terminazione mobile (allegato C1) e il modello di costo della terminazione fissa (delibera n. 251/08/CONS), sostenendo la sostanziale equivalenza tra i due modelli con l'unica differenza in termini di valore, riconducibile al fatto che nel caso della terminazione fissa i costi dell'accesso non sono considerati perché remunerati in altro modo.

q. Vodafone non ha condiviso la conferma della metodologia di calcolo del WACC di cui all'allegato A2 alla delibera sottoposta a consultazione pubblica, in quanto non tiene conto del ritorno sugli investimenti rispetto alle caratteristiche della struttura del mercato mobile. Vodafone ha quindi chiesto di modificare la metodologia di calcolo dell'ERP, secondo la teoria elaborata da Dimson, Marsh e Staunton che implicherebbe un valore ERP del 6% e conseguentemente un tasso di remunerazione del capitale pari al 15,39%.

r. Wind non ha condiviso le condizioni attuative degli obblighi di controllo di prezzo. In tal senso, Wind ha ritenuto che lo spread ad essa concesso rispetto alle tariffe di terminazione previste per TIM e Vodafone sia incoerente rispetto al benchmark europeo ed alle recenti decisioni delle autorità francese e portoghese, nonché inappropriato rispetto alla posizione dell'ERG in tema di tariffe di terminazione ed alle evidenze di non catching up effect e non tenga conto – infine - del grave danno economico e competitivo subito da Wind a causa della peggiore dotazione frequenziale.

s. Wind ha prodotto uno studio sul benchmark europeo, il quale mostrerebbe che TIM e Vodafone (dal 2002 al 2008) hanno goduto di prezzi di terminazione superiori alla media europea, mentre Wind ha fruito di prezzi di terminazione asimmetrici a proprio favore quasi sempre inferiori rispetto a quanto concesso ad altri terzi operatori europei.

t. Wind ha prodotto più studi particolarmente dettagliati in merito agli effetti sui costi, ricavi e clienti derivanti dalla diversa dotazione frequenziale e dalla recente assegnazione di 5MHz in banda a 900MHz.

u. Wind ha mostrato che anche la recente assegnazione di banda a 900MHz non ha rimosso le asimmetrie con gli altri operatori in termini di dotazione spettrale, in quanto la banda a 900MHz assegnata è inferiore a quella di TIM e Vodafone, ed è posizionata in porzioni di spettro meno pregiate, oltre ad essere fondamentalmente non contigua.

v. Inoltre Wind ha sottolineato che l'assegnazione di banda a 900MHz comporterà comunque investimenti per la nuova pianificazione della rete, per l'identificazione dei siti funzionali ad una copertura ottimale, per l'ampliamento della capacità delle BTS a 900MHz esistenti e per l'aggiunta di nuove BTS.

w. Wind, infine, ha richiesto di anticipare al 1° gennaio 2009 l'introduzione del nuovo meccanismo di controllo dei prezzi massimi, al fine di ristabilire un corretto e più appropriato assetto competitivo nel mercato delle comunicazioni mobili a vantaggio anche dei consumatori.

x. Wind ha invitato l'Autorità a lasciare la determinazione del WACC ai singoli operatori e l'onere di dimostrarne il valore in sede di contabilità regolatoria. Wind ha calcolato il proprio tasso di remunerazione del capitale, pari a 15,98%, sulla base della metodologia di calcolo adottata dall'Autorità con la delibera n. 3/06/CONS.

y. AIIP, Conad, Coop, Daily Telecom, Fastweb, Tiscali (di seguito anche gli altri operatori), seppure con osservazioni e argomentazioni differenziate, hanno presentato analoghe valutazioni in merito agli orientamenti espressi dall'Autorità sugli obblighi di controllo dei prezzi.

z. Gli altri operatori hanno osservato - in primo luogo - l'elevato livello dei prezzi massimi di terminazione del glide path sottoposto a consultazione, anche avvalendosi di risultati di studi internazionali. A tale riguardo, gli operatori in questione hanno richiesto di anticipare fin dal 1° settembre 2008 l'applicazione del glide path e di ridurre i prezzi massimi di terminazione a 4 €c/min per il 2008 e a 2€c/min entro il 2011.

aa. Tali risultati sarebbero coerenti con recenti studi su modelli di costo di tipo bottom-up (WIK e ARCEP). Infatti, tali operatori hanno ritenuto che i modelli di costo preferibili per la rete mobile siano i modelli bottom-up, peraltro già utilizzati dall'Autorità per la determinazione dei prezzi di terminazione fissa con la delibera n. 251/08/CONS, piuttosto che il modello top-down ivi adottato.

bb. Anche questi operatori hanno prodotto una ricostruzione dei dati contenuti nei bilanci disponibili degli operatori di rete mobile, dalla quale risulterebbe una stima del costo effettivo minutario attorno a 4 €c/min.

cc. Gli altri operatori hanno anche portato evidenza di documentazione agli atti del caso antitrust A357, dai quali – tra le altre cose - risulterebbe confermato che la tariffa di terminazione su rete mobile non sarebbe superiore a 4 €c/min.

dd. Gli operatori hanno – inoltre - argomentato che l'analisi sottoposta a consultazione non prevede alcun meccanismo di controllo annuale dell'orientamento al costo dei prezzi massimi di terminazione sulla base della contabilità regolatoria. In tal senso, gli operatori hanno richiesto che l'Autorità preveda un meccanismo di verifica contabile ex-post, sia per garantire l'orientamento al costo su base annuale, sia per verificare l'effettivo addebito del costo di terminazione alle divisioni interne in applicazione del principio di non discriminazione.

ee. Gli altri operatori hanno pure lamentato che l'attuale controllo dei prezzi comporta un aumento della asimmetria tra prezzi di terminazione fissa e prezzi di terminazione mobile, che si attesta a valori ben superiori alla media europea. Per tale ragione, è stato proposto da alcuni operatori di adottare il cosiddetto meccanismo di bill and keep tra prezzi di terminazione fissa e mobile.

ff. Dal punto di vista metodologico, gli altri operatori hanno osservato che il modello di costo di cui all'allegato C1 ha un perimetro diverso dal modello di costo adottato con la delibera n. 251/08/CONS in quanto include i costi relativi alla rete di accesso radio, laddove la rete di accesso fissa è esclusa dal perimetro del servizio di terminazione fissa. Inoltre, il modello di costo dovrebbe essere basato sulla logica dei costi evitabili, così come richiesto dalla Commissione europea nella bozza di raccomandazione sul trattamento regolamentare delle terminazioni fisse e mobili. Conseguentemente, i costi delle licenze e gli overheads dovrebbero essere esclusi dai costi complessivi del servizio di terminazione o al più inclusi con gli stessi criteri contabili seguiti per i costi comuni dei i servizi di terminazione su rete fissa.

gg. Con riferimento alle osservazioni svolte, in particolare, dai singoli operatori, Fastweb ha prodotto un documento dal quale risulta che il tasso di remunerazione del capitale impiegato degli operatori di rete mobile è pari a 8,5%.

hh. BT Italia ha evidenziato gli aspetti non condivisibili degli obblighi di controllo dei prezzi stabiliti dall'Autorità. A tale proposito, BT ha osservato che il modello di costo utilizza dati contabili a costi storici degli operatori che non tengono conto delle potenziali efficienze conseguibili dagli operatori. BT ha anche osservato che le asimmetrie di prezzo tra operatori di rete mobile non sono giustificabili neanche a causa di una diversa dotazione spettrale o dell'uso della tecnologia 3G.

ii. BT ha richiesto che l'Autorità faccia ogni sforzo per adottare modelli di costo di tipo bottom-up, analogamente a quanto fatto per la terminazione di rete fissa. BT ha ritenuto che, in attesa del completamento del modello di costo, l'Autorità debba adottare un prezzo di terminazione mobile iniziale, sulla base delle evidenze emerse nel corso del procedimento A357, pari a 3€c/min. BT, infine, ha proposto che il prezzo di terminazione al 2011 sia simmetrico ai valori di terminazione su rete fissa già fissati dall'Autorità.

jj. Poste Mobile ha osservato che il meccanismo di controllo pluriennale dei prezzi dovrebbe prevedere una riduzione delle tariffe di terminazione da 6€c/min nel 2009 a

3€c/min nel 2011. Tali risultati sono stati supportati da uno studio sulla terminazione della rete mobile in Italia che evidenzia la necessità che le tariffe di terminazione siano determinate sulla base di modelli a costi incrementali, dove il trattamento regolamentare del perimetro e dei criteri contabili utilizzati siano i medesimi per la terminazione di rete fissa e rete mobile.

kk. Poste Mobile ha evidenziato – inoltre - che il modello di costo dovrebbe avere un perimetro del servizio che esclude l'accesso radio, analogamente al trattamento regolamentare riservato alla terminazione di rete fissa. Poste Mobile ha sottolineato che i costi delle licenze non possono essere inclusi nei costi totali del servizio di terminazione. Tali costi derivano da quanto pagato dall'operatore in sede di asta. L'effetto distorsivo è dato dal fatto che, accettando i costi delle licenze tra i costi del servizio di terminazione, il soggetto che si è aggiudicato l'asta (e quindi la licenza) per aver offerto un prezzo più alto avrà la possibilità di recuperare maggiormente tale spesa proprio all'interno della terminazione mobile.

ll. Poste Mobile ha – infine - manifestato il proprio disaccordo sul mantenimento di prezzi asimmetrici a favore di Wind e H3G.

mm. Altroconsumo ha osservato che, attualmente, esistono evidenze tali da dimostrare che le tariffe di terminazione non sono superiori a 1 – 2 €c/min. Pertanto, il mantenimento di tariffe di terminazione attestate intorno ai 6 – 7 €c/min rischia di non favorire gli investimenti per reti di nuova generazione in fibra sulla rete fissa che invece è caratterizzata da tariffe di terminazione molto più ridotte.

nn. Altroconsumo ha manifestato il proprio posizionamento favorevole alla consultazione lanciata dalla Commissione europea sul progetto di raccomandazione relativo al trattamento regolamentare delle terminazioni fisse e mobile, attraverso il quale si dovrebbe conseguire una riduzione del 70% delle attuali tariffe di terminazione mobili. In tal senso, Altroconsumo ha ritenuto che la proposta di provvedimento dell'Autorità debba essere rivista alla luce delle risultanze della raccomandazione europea in materia di terminazioni.

oo. Telecom Italia Sparkle ha rappresentato la propria preoccupazione in merito alla perdurante asimmetria dei prezzi di terminazione a favore di H3G e Wind. Tale asimmetria ha infatti avuto un impatto negativo sulla redditività e competitività di Telecom Italia Sparkle, in ragione dell'elevato ammontare di numeri portati in Italia. A tale riguardo, Telecom Italia Sparkle ha chiesto all'Autorità di imporre in tempi rapidi prezzi di terminazione simmetrici tra operatori di rete mobile.

4.3.4.2.2. Le valutazioni dell'Autorità all'esito della consultazione e dei pareri di AGCM e Commissione europea

pp. Al di là dell'imposizione degli obblighi generali di controllo dei prezzi, che hanno visto una sostanziale convergenza delle osservazioni degli operatori, gli esiti della consultazione hanno evidenziato posizionamenti contrapposti tra operatori di rete

mobile ed operatori acquirenti, principalmente sotto il profilo del livello massimo dei prezzi, ma talora anche con riferimento al livello di asimmetria tra prezzi di terminazione del traffico su rete mobile.

qq. In via preliminare, si evidenzia come non appaiano conferenti con la presente analisi di mercato le osservazioni degli operatori di rete mobile che lamentano una carenza istruttoria sotto il profilo dell'analisi finanziaria e di bilancio. Tale analisi non è propedeutica, né strettamente necessaria alla valutazione del significativo potere di mercato, né alla declinazione degli obblighi regolamentari imposti. Infatti, la definizione degli obblighi regolamentari ha lo scopo di prevenire comportamenti anticompetitivi nell'offerta del servizio di terminazione mobile sul quale il fornitore, a prescindere dalla propria situazione finanziaria, è in grado di definire unilateralmente le condizioni tecniche ed economiche indipendentemente dagli operatori acquirenti e dagli utenti finali.

rr. Peraltro, la situazione finanziaria degli operatori deriva da una serie di fattori che non possono essere ricondotti a interventi di natura regolamentare quali, per esempio, le scelte sul livello di indebitamento, il mix di fonti finanziarie impiegate, le politiche commerciali seguite liberamente dall'operatore nei mercati al dettaglio delle comunicazioni mobili, la pressione competitiva esercitata da altri operatori sui prezzi e quindi sui risultati economici dell'azienda.

ss. In merito alle osservazioni di taluni intervenuti, circa le indicazioni sui livelli delle tariffe di terminazione che risulterebbero utilizzando un altro approccio alla loro misurazione, l'Autorità svolge le seguenti considerazioni. In primo luogo, le evidenze fornite, che – partendo dai dati di bilancio – procedono a stimare, con una serie di assunzioni discrezionali, i costi per la fornitura del servizio di terminazione, rappresentano l'applicazione di un metodo indiretto che non trova riscontro nella prassi comunitaria, né tra le metodologie individuate dalla Commissione europea. Quest'ultima, invece, promuove l'applicazione di un modello di costo che, come è il caso italiano, rappresenta un metodo diretto per il calcolo delle tariffe. Come è noto, questo approccio – oramai consolidato nell'esperienza comunitaria – acquisisce i dati di contabilità regolatoria forniti dagli operatori, li sottopone a certificazione da parte di un soggetto esterno e, quindi, li utilizza quale input di un modello di costo di tipo top down, definito dall'Autorità, applicando quindi un tasso di remunerazione del capitale impiegato al costo prodotto dal modello. In ogni caso, i dati di costo per il servizio di terminazione devono essere riconciliati con i dati di bilancio.

tt. Dall'esito della consultazione, è emersa la necessità di utilizzare modelli di costo alternativi che possano riflettere in modo più puntuale le performance di efficienza dei costi di rete degli operatori mobili.

uu. A questo proposito, l'AGCM ha osservato che i modelli a costi incrementali di lungo periodo di tipo bottom-up rappresentano la metodologia più corretta per definire i prezzi massimi di terminazione. Analogamente, la Commissione europea ha invitato

l'Autorità a rivedere il metodo di contabilità dei costi proposto dall'Autorità nello schema di provvedimento notificato.

vv. In tal senso, l'Autorità ritiene necessaria la produzione di un nuovo modello ingegneristico-contabile di tipo bottom-up in grado di recepire, entro il 2009, le indicazioni metodologiche contenute nella raccomandazione europea sul trattamento regolamentare della terminazione fissa e mobile. L'Autorità pertanto avvierà un procedimento istruttorio - da concludersi entro il 2009 - per la realizzazione di un nuovo modello di costo, sostitutivo di quello di cui all'Allegato A1. In questa attività, gli uffici dell'Autorità saranno coadiuvati da un soggetto indipendente di comprovata esperienza internazionale, e terranno nella massima considerazione la raccomandazione europea sul trattamento regolamentare dei servizi di terminazione.

ww. Si osserva comunque che, nelle more dell'adozione del modello bottom-up, il modello di costo di tipo top-down sviluppato dall'Autorità trova ancora applicazione da parte di molte autorità di settore europee. Non è stata peraltro ravvisata alcuna incompatibilità del modello di costo, adottato con l'allegato A1, rispetto a quanto previsto dal draft di raccomandazione europea sul trattamento regolamentare delle terminazioni di rete fissa e mobile.

xx. Conseguentemente, resta confermata, per la corrente analisi di mercato, l'adozione del modello di costo di tipo top-down quale strumento volto alla determinazione dei costi unitari del servizio di terminazione mobile.

yy. Dal responso della consultazione, è emerso che tutti i soggetti rispondenti, ad eccezione di H3G e Wind, auspicano il pieno raggiungimento della simmetria dei prezzi di terminazione tra tutti gli operatori di rete mobile.

zz. Con l'adozione del recente draft di Raccomandazione europea sul trattamento regolamentare delle terminazioni mobile e fissa, la Commissione europea ha sviluppato una riflessione circa possibili approcci alternativi – in prospettiva - alla definizione delle tariffe di terminazione, tra cui – in particolare – il c.d. bill & keep. Questo approccio, che non prevede saldi finanziari tra gli operatori per il servizio di terminazione, ha il pregio di eliminare le possibili distorsioni concorrenziali legate a tariffe di terminazione che variano tra operatori (sia di rete mobile che di rete fissa).

aaa. A questo riguardo, l'Autorità valuta che, al termine del periodo di glide path individuato nel presente procedimento, sia possibile considerare l'adozione della metodologia del bill & keep, tenuto conto – in ogni caso – di eventuali differenze nella dotazione frequenziale degli operatori infrastrutturati. In tal senso, si ritiene che il triennio del glide path possa rappresentare un lasso di tempo di transizione adeguato per consentire agli operatori un passaggio sostenibile verso forme di remunerazione dei servizi di terminazione diversi da quelli basati sui costi sottostanti.

bbb. Sulla base delle osservazioni espresse in consultazione da alcuni soggetti rispondenti sono state nuovamente esaminate le asimmetrie di costo tra operatori

derivanti dalla diversa data di ingresso nel mercato, tra cui la dotazione frequenziale e la tecnologia impiegata.

ccc. In generale, le osservazioni pervenute dalla consultazione sull'assenza di costi fuori del controllo degli operatori, dovuti ad una diversa dotazione frequenziale o tecnologia impiegata, sono risultate carenti sotto il profilo delle giustificazioni ed evidenze fattuali fornite a supporto delle osservazioni espresse.

ddd. A titolo di esempio, si precisa che il numero di clienti per MHz, segnalato da un soggetto rispondente, è un indicatore inconferente per la rilevazione di asimmetrie di costo tra operatori. Anche la lunghezza del backhauling non dipende dai volumi di traffico gestiti come sostenuto da un soggetto rispondente. Non sono state fornite inoltre giustificazioni e valutazioni attendibili sulle determinanti della lunghezza del backhauling, né elementi quantitativi o metodologici sui risultati derivanti dalla richiamata efficienza comparata tra operatori. E' stata rilevata anche una contraddittorietà delle osservazioni dello stesso soggetto rispondente alla consultazione sui costi della tecnologia UMTS, che in alcuni casi sono stati dichiarati inferiori alla tecnologia GSM ed in altri superiori.

eee. Conseguentemente, in merito alle asimmetrie derivanti da fattori di costo che sono al di fuori del controllo degli operatori, restano confermate le valutazioni nell'analisi sottoposta a consultazione. In particolare, sono stati riscontrati, ai fini della quantificazione dei costi esogeni, diversi fattori rilevanti, puntuali e tra loro concordanti, tali da lasciar ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'operatore con una dotazione frequenziale basata prevalentemente su 1800MHz (o superiore) sopporta inevitabilmente maggiori costi rispetto agli operatori che fruiscono, già da diversi anni, di risorse frequenziali più pregiate.

fff. Con l'adozione del recente draft di raccomandazione europea sul trattamento regolamentare delle terminazioni mobile e fissa, la Commissione europea ha ritenuto che l'imposizione di prezzi di terminazione simmetrici garantisca, da un lato, prezzi più bassi per gli utenti finali e, dall'altro lato, fornisca una maggiore certezza regolamentare, nonché incentivi agli investimenti. Sotto il profilo concorrenziale, una piena simmetria tra tutte le tariffe di terminazione (fisse e mobili) annulla le distorsioni concorrenziali che – negli anni – hanno caratterizzato sia il mercato mobile (favorendo gli operatori di maggiori dimensioni) sia quello di rete fissa (i cui operatori risultano svantaggiati rispetto agli operatori mobili).

ggg. In particolare, la Commissione ha ritenuto che i prezzi di terminazione debbano essere normalmente simmetrici, nonché basati sui costi di un operatore efficiente e che le asimmetrie richiedano un'adeguata giustificazione. La Commissione ha altresì riconosciuto che in casi eccezionali le asimmetrie potrebbero essere giustificate da differenze di costo oggettive, purché fuori dal controllo degli operatori.

hhh. La Commissione, infine, ha evidenziato che i maggiori costi di un operatore derivanti da un ritardato ingresso, rispetto ad altri operatori già presenti nel mercato,

possano essere giustificati solo per un periodo transitorio e limitato a consentire all'operatore entrante l'adattamento alle condizioni di mercato, nonché al raggiungimento di performance di efficienza.

iii. La Commissione Europea – pertanto - ha raccomandato a tutte le autorità nazionali di settore di assicurare che i prezzi di terminazione siano simmetrici tra operatori e determinati in base a costi efficienti attraverso l'adozione di modelli di costo di tipo BU-LRIC.

jjj. Sulla base delle indicazioni del citato progetto di Raccomandazione europea, della lettera di commenti ricevuta dalla Commissione e tenuto anche conto della posizione comune dell'ERG in materia di prezzi di terminazione, appare possibile indicare - già nel presente provvedimento – il lasso di tempo entro il quale è ragionevole presumere il pieno raggiungimento della simmetria dei prezzi di terminazione tra operatori di rete mobile. Sotto questo profilo, si ritiene ragionevole che i prezzi di terminazione possano divenire simmetrici tra gli operatori di rete mobile, dal 2012, ossia dal primo anno successivo al periodo di glide path indicato in consultazione pubblica. Si può – infatti - assumere che – a quella data – non vi siano più elementi significativi che producano differenze di costo e giustifichino quindi asimmetrie tariffarie.

kkk. Più precisamente, appare plausibile ritenere che, dal 2012, gli elementi esogeni che attualmente possono determinare differenze nelle strutture di costo degli operatori, non assumano più un'incidenza decisiva in grado di giustificare un costo unitario diverso per alcuni operatori rispetto ad altri.

lll. Per quanto concerne i valori del glide path, la disponibilità di dati aggiornati, rispetto al quadro informativo disponibile all'atto della consultazione pubblica nazionale, consente: i) di estendere al 2012 l'applicazione del meccanismo di controllo dei prezzi, ossia di prevedere anche il valore delle tariffe di terminazione per il 2012; ii) di rivedere, conseguentemente, il valore dell'anno 2011, l'unico per il quale si producono variazioni apprezzabili.

mmm. I risultati derivanti dall'aggiornamento del modello di costo prevedono al 2012 un prezzo di terminazione simmetrico, ossia eguale per tutti gli operatori mobili, pari a 4,5 euro/cent al minuto ed una riduzione dei prezzi di terminazione per tutti gli operatori di circa il 10% al 2011, che conduce ad un valore di 5,3 euro/cent minuto per TIM, Vodafone e Wind e di 6,3 euro/cent minuto per H3G.

nnn. Si sottolinea, infine, che - successivamente alla definizione del modello LRIC di tipo bottom-up ed avendo anche rivisto il modello di contabilità dei costi di cui all'Allegato A2 - l'Autorità, nell'ambito di un apposito procedimento, potrà riesaminare, i valori dei prezzi di terminazione stabiliti nel presente provvedimento, senza ovviamente incidere in maniera retroattiva sui valori relativi agli anni precedenti.

DELIBERA

CAPO I

DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE E VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
   a) "orientamento al costo": la pratica di prezzi che garantisce l'uguaglianza tra i ricavi complessivi di competenza d'esercizio del servizio e la somma dei costi operativi e di capitale di competenza d'esercizio del servizio stesso;
   b) "servizio di terminazione del traffico": tutto il traffico di telefonia vocale originato da reti fisse e mobili e terminato su singola rete mobile (incluso il traffico di tipo on-net);
   c) "traffico voce on-net": il traffico originato e terminato sulla stessa rete mobile indipendentemente dal fatto che la chiamata sia originata e/o terminata dall'utente e/o sull'utente dell'operatore di rete e/o dell'operatore ospitato.
   d) "servizi accessori": i servizi identificati dall'art. 11, comma 1, della presente delibera.

Art. 2
Definizione del mercato rilevante

1. Sono identificati quattro distinti mercati rilevanti costituiti dal servizio di terminazione del traffico di telefonia vocale su singola rete mobile offerto da ciascuno dei seguenti operatori: H3G S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito anche H3G, Telecom, Vodafone e Wind).
2. I mercati rilevanti, di cui al precedente comma 1, hanno estensione nazionale.

Art. 3
Identificazione degli operatori aventi significativo potere di mercato

1. H3G, Telecom, Vodafone e Wind sono identificati quali operatori detentori di significativo potere di mercato nei rispettivi mercati di cui all'articolo 2.

Art. 4
Suscettibilità del mercato alla regolamentazione *ex ante*

1. I mercati di cui all'art. 2 sono suscettibili di misure regolamentari previste dagli artt. 46, 47, 48, 49 e 50 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

CAPO II

OBBLIGHI IN CAPO AGLI OPERATORI DETENTORI DI SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 5
Obbligo di trasparenza

1. H3G, Telecom, Vodafone e Wind sono soggetti all'obbligo di trasparenza delle condizioni tecniche ed economiche relative ai servizi forniti ai sensi dell'art. 2.
2. H3G, Telecom, Vodafone e Wind sono soggetti all'obbligo di trasparenza in merito alla rendicontazione degli obblighi di contabilità dei costi.

Art. 6
Obbligo di non discriminazione

1. H3G, Telecom, Vodafone e Wind sono soggetti all'obbligo di non discriminazione, sulla base del quale garantiscono che in circostanze equivalenti siano applicate agli operatori terzi condizioni tecniche ed economiche dei servizi di cui all'art. 2 equivalenti e di livello di qualità identici a quelli che assicurano per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali.

Art. 7
Obbligo in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. H3G, Telecom, Vodafone e Wind sono soggetti all'obbligo di fornitura del servizio di terminazione del traffico di telefonia vocale su propria rete mobile, come definito dall'art. 2, nonché di fornitura di tutti i servizi ad esso accessori, al fine di garantire un'efficiente fruizione del servizio di terminazione da parte degli operatori acquirenti.

Art. 8
Obbligo di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi

1. H3G, Telecom, Vodafone e Wind sono soggetti all'obbligo di controllo dei prezzi relativi ai servizi forniti ai sensi dell'art. 2 della presente delibera sulla base del

modello di costo di cui all'allegato A1 alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante.

2. H3G, Telecom, Vodafone e Wind sono soggetti all'obbligo di contabilità dei costi secondo le modalità indicate nell'allegato A2 alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante.

CAPO III

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI IN CAPO ALL'OPERATORE NOTIFICATO

Art. 9
Condizioni attuative dell'obbligo di trasparenza

1. H3G, Telecom, Vodafone e Wind pubblicano sul proprio sito *web* l'offerta di riferimento, per gli anni 2009/10, 2010/11, 2011/12 *e 2011/12* contenente tutte le condizioni tecniche, economiche e legali dei servizi forniti ai sensi dell'art. 2 della presente delibera, nonché dei servizi ad essi accessori, entro il 30 aprile di ciascun anno.
2. Le offerte di riferimento, di cui al comma 1, non sono soggette ad approvazione preventiva da parte dell'Autorità.
3. L'offerta di riferimento contiene in allegato lo schema di contratto con tutte le condizioni tecniche, economiche e legali relative ai servizi forniti ai sensi dell'art. 2 della presente delibera.
4. Le condizioni e termini non contenuti in offerta di riferimento e nello schema di contratto non comportano oneri economici per gli operatori acquirenti il servizio di cui all'art. 2 e i relativi servizi accessori.
5. L'offerta di riferimento di cui al comma 1 contiene almeno le seguenti informazioni:
   a) prezzo del servizio di terminazione del traffico vocale sulla propria rete;
   b) indicazione dei punti di interconnessione disponibili per gli operatori terzi;
   c) elenco delle interfacce tecniche e dei protocolli per garantire l'interoperabilità dei servizi di interconnessione di terminazione;
   d) condizioni tecniche ed economiche per la co-ubicazione degli apparati e ogni altra risorsa di rete necessaria per terminare il traffico vocale su propria rete.
6. Gli operatori di cui all'art. 2 mettono a disposizione di terze parti interessate in misura sufficientemente dettagliata le informazioni contabili pertinenti alla terminazione mobile e pubblicano prospetti analitici dei costi che evidenzino

almeno il costo medio delle componenti di rete afferenti al servizio di terminazione mobile.

Art. 10
Condizioni attuative dell'obbligo di non discriminazione

1. Per la fornitura dei servizi di cui all'art. 2, gli operatori di cui all'art. 2 della presente delibera praticano agli operatori terzi esclusivamente le condizioni tecniche ed economiche pubblicate nell'offerta di riferimento predisposta conformemente a quanto previsto dall'art. 9.
2. Per la fornitura dei servizi di cui all'art. 2, gli operatori di cui all'art. 2 della presente delibera praticano alle proprie divisioni interne le condizioni tecniche ed economiche pubblicate nell'offerta di riferimento predisposta conformemente a quanto previsto dall'art. 9.
3. Nel rispetto del principio di non discriminazione, l'offerta di riferimento di cui al comma 1 dell'art. 9 è aggiornata e nuovamente pubblicata entro 15 giorni dalla stipula di nuovi contratti nel caso di variazione delle condizioni economiche praticate a uno o più operatori.
4. Gli operatori di cui all'art. 2, predispongono formati contabili atti a dimostrare i prezzi di trasferimento interni corrisposti dalla divisione commerciale alla divisione rete interna, per l'acquisizione del traffico di terminazione di tipo on-net, anche attraverso l'evidenziazione di transfer charge nei conti economici del traffico voce delle rispettive divisioni.
5. Gli operatori di cui all'art. 2, applicano condizioni non discriminatorie al traffico on-net generato dagli operatori ospitati sulla propria rete rispetto alle condizioni applicate alle chiamate voce on-net tra proprie divisioni interne.

Art. 11
Condizioni attuative degli obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. Gli operatori di cui all'art. 2 forniscono il servizio di terminazione del traffico su propria rete agli operatori che ne facciano richiesta. In particolare, gli operatori di cui all'art. 2 forniscono agli operatori richiedenti tutti i servizi necessari per consentire loro un'efficiente consegna del traffico, tra cui:

   a) la co-ubicazione presso le proprie centrali degli apparati di trasmissione degli operatori terzi;

   b) i *kit* di interconnessione;

   c) le interfacce tecniche, i protocolli e ad altre tecnologie rispondenti agli standard per garantire l'interconnessione e l'interoperabilità dei servizi di all'ingrosso e al dettaglio;

d) ogni altro servizio necessario a un'efficiente fruizione del servizio di terminazione del traffico su rete mobile.

Art. 12
Condizioni attuative degli obblighi in materia di controllo dei prezzi

1. A partire dal 1° luglio 2009, gli operatori di cui all'art. 2 della presente delibera non praticano, per la fornitura del servizio di terminazione delle chiamate vocali su rete mobile, prezzi al minuto superiori a quanto disciplinato nella seguente tabella:

Euro/cent/minuto	**Dal 1/07/2009**	**Dal 1/07/2010**	**Dal 1/07/2011**	**Dal 1/07/2012**
H3G	11,0	9,0	6,3	4,5
Telecom Italia	7,7	6,6	5,3	4,5
Vodafone	7,7	6,6	5,3	4,5
Wind	8,7	7,2	5,3	4,5

2. I prezzi del servizio di terminazione includono un ragionevole tasso di remunerazione del capitale impiegato, determinato secondo la metodologia prevista dalla delibera n. 3/06/CONS, pari al 12,4%.
3. Gli operatori di cui all'art. 2 della presente delibera garantiscono che non siano formulate modalità di prezzi diverse da quanto previsto dal presente articolo.

Art. 13
Condizioni attuative degli obblighi in materia di contabilità dei costi

1. Gli operatori di cui all'art. 2 della presente delibera producono ed inviano all'Autorità conti di dettaglio su costi e volumi, secondo quanto indicato nell'allegato A2 alla presente delibera, a partire dall'esercizio contabile *2009* incluso.
2. Gli obblighi di rendicontazione contabile previsti dalla delibera n. 3/06/CONS, di produzione e invio dei formati contabili di cui all'allegato B alla delibera n. 399/02/CONS, sono mantenuti in capo agli operatori di cui all'art. 2, per un periodo transitorio non inferiore ad *un* esercizio contabile, a partire dall'esercizio 2008.

3. E' mantenuto l'obbligo di produzione della contabilità a costi correnti previsto dalle delibere n. 399/02/CONS, 3/06/CONS e 628/07/CONS.
4. E' revocato l'obbligo di produzione del modello a costi incrementali previsto dall'allegato A1 alla delibera n. 3/06/CONS e dalla delibera n. 628/07/CONS.
5. Gli operatori di cui all'art. 2 della presente delibera inviano all'Autorità il sistema di rendicontazione contabile conformemente a quanto previsto dall'allegato A2, nonché il sistema di rendicontazione contabile previsto dalla delibera n. 3/06/CONS e dall'allegato B alla delibera n. 399/02/CONS, entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio civilistico.
6. La conformità delle contabilità prodotte in adempimento agli obblighi previsti dalla delibera n. 3/06/CONS e dall'allegato A2 alla presente delibera è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità.

Art. 14

Disposizioni finali e transitorie in merito alla revisione della metodologia utilizzata per il calcolo delle tariffe di terminazione su rete mobili e della contabilità dei costi

1. Nel corso del 2009, l'Autorità, coadiuvata da un soggetto indipendente di comprovata esperienza internazionale, provvede a definire un modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo bottom-up - per sostituire l'attuale modello previsto dall'allegato A1 - che tenga nella massima considerazione la raccomandazione europea sul trattamento regolamentare dei prezzi di terminazione, da sottoporre ad una procedura di consultazione che coinvolga tutti gli operatori.
2. Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 1, sono adeguate le disposizioni di cui all'allegato A2, in materia di contabilità dei costi.
3. Al termine delle predette attività, l'Autorità potrà riesaminare, mediante specifico procedimento di analisi di mercato, le tariffe di terminazione del glidepath definito nel presente provvedimento, in relazione agli anni successivi a quello di avvio della nuova analisi di mercato.

Il presente provvedimento è notificato alle società Telecom Italia, Vodafone, Wind e H3G ed è trasmesso alla Commissione europea ed alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 26 novembre 2008

IL PRESIDENTE
Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
D'Angelo

IL COMMISSARIO RELATORE
Mannoni

Allegato A1 alla Delibera n. 667/08/CONS

IL MODELLO DI COSTO DEL SERVIZIO DI TERMINAZIONE DEL TRAFFICO SU RETE MOBILE DI H3G, TELECOM ITALIA (MOBILE), VODAFONE OMNITEL E WIND TELECOMUNICAZIONI

PREMESSA E FINALITA'

Il modello di costo ha il fine di determinare il prezzo minutario massimo praticabile dagli operatori detentori di significativo potere di mercato, ossia Telecom Italia, Vodafone Omnitel, Wind Telecomunicazioni ed H3G.

Il modello di costo utilizzato ai fini della determinazione dei prezzi di terminazione 2009-2011[1] rappresenta un aggiornamento ed una integrazione dell'allegato A1 alla delibera n. 3/06/CONS, cui si rimanda per l'impostazione seguita. Tale impostazione, con alcune modifiche metodologiche di cui si dirà nel seguito, è sostanzialmente confermata nel presente procedimento. L'aggiornamento riguarda il periodo esaminato, e quindi i dati contabili utilizzati e le previsioni effettuate; l'integrazione concerne l'estensione del modello ai dati di Wind e H3G, i cui prezzi di terminazione - appunto - d'ora in avanti sono derivati dall'applicazione del modello, e non più in base al c.d. *delayed approach*.

Coerentemente con l'orientamento della Commissione europea, il modello ha l'obiettivo di determinare un prezzo di terminazione che sia in grado di remunerare i costi effettivamente sostenuti da un operatore efficiente per la fornitura del servizio di terminazione, inclusa la remunerazione del capitale impiegato. In tal senso, il modello tiene conto - tra le altre cose - delle eventuali differenze tra gli operatori mobili sia relativamente alla diversa dotazione frequenziale (quantità e qualità delle frequenze disponibili), sia in relazione all'impatto sulle economie di scala attribuibile alla diversa data di ingresso sul mercato (c.d. *entry delay*).

Al riguardo, si sottolinea subito che tali differenze - indipendenti dalle strategie aziendali e dal livello di efficienza produttiva dell'operatore - determinano costi addizionali che, qualora non venissero riflessi nelle tariffe di terminazione, distorcerebbero il meccanismo concorrenziale a danno degli operatori con frequenze meno pregiate e minori economie di scala conseguenti ad un ingresso sul mercato successivo a quello degli operatori di maggiori dimensioni.

METODOLOGIA CONTABILE E FONTI INFORMATIVE

La metodologia contabile sottostante il modello può essere sintetizzata nei seguenti punti:

i. concorrono alla determinazione dei costi del servizio di terminazione su rete mobile tutti gli elementi di rete necessari a garantire il collegamento trasmissivo tra BTS e MSC;

[1] Si ricorda che la tariffa di terminazione dell'anno x è stabilita sulla base dei costi dell'anno x meno 1.

ii. i cespiti sono valorizzati secondo quanto iscritto nell'attivo patrimoniale del bilancio civilistico che per gli esercizi disponibili corrisponde alla base di costo HCA;
iii. le vite utili dei cespiti ed i metodi di ammortamento utilizzati nel modello derivano dal bilancio civilistico, senza alcun tipo di aggiustamento di natura regolamentare.

I dati di *input* dei costi e volumi derivano dalle contabilità regolatorie degli operatori relative agli anni per cui le stesse sono disponibili. Oltre che sulla base degli esercizi disponibili, gli input di costi e volumi sono stimati in relazione alle informazioni reperite dai bilanci, ovvero fornite dagli operatori nel corso del procedimento, ovvero ancora acquisite da fonti informative esterne. I dati delle contabilità regolatorie riportano i costi delle licenze, i costi di rete, gli *overhead* ed il costo del capitale. I dati relativi ai costi di rete sono ulteriormente disaggregati in costi operativi, ammortamenti e costi per destinazione relativi agli elementi di rete BSS, NSS, BTS-BSC-MSC.

Di seguito, è riportata una tabella che sintetizza i principali criteri utilizzati nel modello di determinazione dei costi sostenuti da un operatore efficiente per la fornitura del servizio di terminazione su rete mobile.

	APPROCCIO UTILIZZATO
Principi contabili	Allegato A1 alla delibera n. 3/06/CONS
Perimetro elementi di rete	BSS - NSS - BTS-BSC-MSC apparati e portanti trasmissivi
Perimetro contabile	Costi di rete (ammortamenti, costi operativi e per destinazione), Costo del capitale, Licenze e *Overhead*
Base di costo, vite utili dei cespiti, piani di ammortamento	Bilancio civilistico
Fonti informative	Bilanci, contabilità regolatoria, altre fonti pubbliche o informazioni fornite dagli operatori
Allocazione dei costi	Causalità dei costi
Efficiente fornitura del servizio	Criterio contabile della prudenza ed efficienza comparata tra operatori, come definiti nell'allegato C2, relativo alla contabilità regolatoria

Criteri di valutazione delle asimmetrie di prezzo	Costi fuori del controllo dell'operatore riconducibili a: (1) differenze quantitative e qualitative nella dotazione delle frequenze e (2) minori economie di scala, in relazione alla data di ingresso nel mercato

LA VALUTAZIONE DEI COSTI PERTINENTI AL SERVIZIO DI TERMINAZIONE: LE ESTERNALITA' DI RETE

Come ricordato all'inizio, il modello di costo di cui all'allegato A1 alla delibera n. 3/06/CONS è stato aggiornato (per quanto riguarda il periodo preso in considerazione) ed integrato (per quanto concerne il numero di operatori considerati) con i dati desumibili dalla contabilità regolatoria degli operatori Telecom Italia, Vodafone Omnitel, Wind ed H3G. Tali contabilità sono state finora predisposte in conformità alle regole contabili contenute nelle delibere n. 3/06/CONS e 628/07/CONS.

Il perimetro contabile derivante dalla delibera n. 3/06/CONS prevedeva l'inclusione, nel servizio di terminazione, dei costi delle licenze, dei costi di rete, dei costi delle esternalità di rete, dei costi generali e del costo del capitale. Questi elementi sono tutti considerati nell'attuale versione del modello. Invece, l'attuale versione non considera più le esternalità di rete, in quanto si presume che gli effetti considerati nella delibera 3/06/CONS si siano esauriti nel periodo intercorso, in ragione della capillare diffusione raggiunta dai servizi di telefonia mobile, come attesta l'elevato grado di penetrazione raggiunto dal servizio di telefonia mobile, attorno al 150% della popolazione italiana.

LE STIME PROSPETTICHE

Si è osservato che i costi variano in funzione del numero di clienti attestati alla rete di ciascun operatore e del traffico generato dalla clientela stessa. Le stime prospettiche dei costi e dei volumi di traffico sono state effettuate sulla base di informazioni provenienti da varie fonti, tra cui - principalmente - le informazioni fornite dagli operatori nel corso del procedimento, oltre ai bilanci ed altre fonti esterne.

Da tali informazioni è emerso che nel:

i. nel biennio 2006-2007, il tasso di crescita degli investimenti si è ridotto rispetto agli esercizi precedenti;
ii. nello stesso periodo, la gran parte degli investimenti si è concentrata nelle attività di adeguamento della rete pre-esistente alla introduzione delle tecnologie UMTS;
iii. il personale impiegato è stato ridotto;
iv. in prospettiva, i costi operativi e di capitale, come pure il numero dei siti che ospitano BTS e Node B, saranno ridotti;

v. in generale, come risulta dai bilanci, gli ammortamenti ed i costi operativi hanno subito significative riduzioni rispetto agli esercizi pregressi;
vi. in particolare, come risulta dalla contabilità regolatoria, gli ammortamenti, i costi operativi e i costi per destinazione distinti per elementi di rete (contabilità regolatoria) assumono sempre un andamento decrescente;
vii. i volumi di traffico di terminazione risultano sempre crescenti in modo regolare, con incrementi particolarmente elevati per le chiamate mobile-mobile *on-net*.

Sulla base di tali informazioni è stato possibile stimare i volumi di traffico di terminazione ed i relativi costi fino al 2010[2], attraverso valutazioni che hanno assunto ipotesi prudenziali sull'evoluzione delle diverse componenti ed, in particolare, con riferimento ad una dinamica della domanda che si è assunta inferiore a quella sperimentata in passato, per via del livello di sostanziale saturazione raggiunto dal mercato italiano dei servizi vocali di rete mobile.

Al fine di pervenire a stime di costo più puntuali, sono state utilizzate, oltre a più fonti informative, anche modalità differenti di stima che - partendo dalle classificazioni contabili dei costi e dagli elementi di rete - forniscono diversi e crescenti livelli di disaggregazione dei costi unitari.

LA DETERMINAZIONE DEI COSTI UNITARI EFFICIENTI

Al fine di garantire il percorso verso la simmetria dei prezzi di terminazione, ossia il perseguimento della massima efficienza da parte di tutti gli operatori, ed il rispetto dei principi di prudenza ed efficiente fornitura del servizio, il modello considera, quale punto di partenza, i costi efficienti per singolo operatore.

Le matrici per l'allocazione dei costi di rete hanno costituito il punto di partenza dell'analisi dei costi. Tali matrici comprendono gli ammortamenti, i costi operativi e i costi per destinazione come classificati nell'allegato B alla delibera n. 399/02/CONS.

I dati contabili che alimentano il modello di costo riguardano il periodo 1999-2005 per Telecom Italia e Vodafone e gli esercizi 2005 e 2006 per H3G e Wind, mentre per tutti gli operatori i dati stimati si riferiscono agli anni 2007-2010.

Partendo dai costi unitari minimi, il modello tiene anche conto delle differenze di costo tra gli operatori che siano attribuibili alla differente dotazione frequenziale ed al diverso livello di economie di scala connesso al differente momento di ingresso nel mercato (*entry delay*). Inoltre, al fine di scongiurare che i maggiori costi di taluni operatori originino da inefficienze degli stessi, si utilizza l'approccio che misura la c.d. efficienza

[2] I dati di costo 2008-2010 servono a stabilire i valori delle tariffe di terminazione 2009, 2010 e 2011.

comparata. Tale approccio metodologico è già stato valutato dall'Autorità nelle premesse della delibera n. 417/06/CONS (punti 521 e seguenti), all'interno della parte di analisi dei costi sottostanti al servizio di terminazione del traffico voce su rete fissa di Telecom Italia.

Si deve osservare preliminarmente che, mentre le differenze attribuibili alla dotazione frequenziale comportano costi strutturalmente più elevati, destinati cioè a permanere fino a quando non venga rimossa la disparità nella dotazione di frequenze (sia quantitativa che qualitativa), le differenze nelle economie di scala imputabili all'*entry delay* - ed i conseguenti maggiori costi unitari - tendono invece a ridursi nel tempo, grazie alla crescita della base della clientela e dei relativi consumi.

Il modello compara separatamente i costi relativi a ciascun elemento di rete sia in termini assoluti, sia in valori unitari. Da tale analisi, sono emerse differenze nei costi per i vari elementi di rete di ciascun operatore. Talune differenze sembra possano essere ricondotte al sostenimento di costi esogeni, ma comunque pertinenti al servizio di terminazione, mentre altre non appaiono riconducibili al servizio in esame.

Dalle valutazioni svolte in base ai dati disponibili, le differenze di costo appaiono attribuibili - in primo luogo - alle minori economie di scala riconducibili al ritardo nell'ingresso sul mercato ed - in secondo luogo - a maggiori costi derivanti dallo spettro di frequenze disponibile.

Il grafico sottostante, costruito sulla base dei dati di contabilità regolatoria rilevati a partire dal 1999, rappresenta la relazione tra costi e volumi (economie di scala).

In ragione della regolarità dei risultati osservati, tale funzione è utilizzata come riferimento dell'andamento delle economie di scala per l'intera industria, per misurare gli eventuali maggiori costi unitari derivanti dai minori volumi venduti.

Gli operatori Telecom Italia e Vodafone presentano trend di volumi e costi sostanzialmente analoghi, tali da rendere non significative le eventuali differenze nelle economie di scala raggiunte. Comunque, dai dati disponibili sembra che lo sfruttamento delle economie di scala da parte degli operatori - pur in presenza di una situazione di sostanziale saturazione del mercato - possono garantire ulteriori margini di riduzione dei costi unitari.

Gli operatori H3G e Wind presentano, d'altra parte, costi unitari più elevati in ragione dei minori volumi di traffico terminati sulle proprie reti. Ciononostante, entrambi gli operatori hanno superato la fase di sviluppo in cui i costi unitari crescono. Come desumibile dal grafico, gli operatori che si trovano in una fase iniziale di decrescita dei costi unitari riescono a conseguire riduzioni molto rapide dei costi, che tendono poi a mitigarsi una volta realizzati gli investimenti e raggiunta una solida base clienti in grado di garantire volumi di traffico elevati. Pertanto, le differenti economie di scala per H3G e Wind sono state misurate nella parte decrescente della curva, da cui derivano i risultati sulla dinamica delle tariffe nel periodo 2009-2011, come rappresentato nello schema di provvedimento.

Per quanto riguarda gli effetti sui costi dell'uso di frequenze a 900 e 1800MHz, con l'integrazione di informazioni relative alle consistenze di rete, di costi e volumi, è stato possibile stimare separatamente le differenze di costo unitario, dovute alle peculiarità di rete di ciascun operatore. Sono state osservate significative differenze nel numero di BTS e capacità dei circuiti di *backhauling* rispetto al traffico gestito, che possono essere giustificate da differenze nell'architettura di rete derivanti dall'uso di diverse frequenze. Le determinanti di tali costi non sono nel pieno controllo dell'operatore, né sono riconducibili ad inefficienze, se comparate con gli operatori che presentano costi unitari più bassi.

In termini quantitativi, mediante il ricorso alla c.d. analisi dell'efficienza comparata[3], si è riscontrato che - a parità di traffico - Wind necessita di un più elevato numero di BTS, di BSC e di circuiti di *backhauling* (a parità di capacità trasmissiva impiegata). Inoltre, sempre nel caso di questo operatore, i circuiti di *backhauling* presentano una lunghezza media più ridotta di quanto si registra per il resto del settore. Tali risultati sembrano essere spiegati principalmente dalla diversa dotazione frequenziale, la quale, come è noto, non solo comporta la realizzazione di un numero maggiore di BTS, ma anche

[3] L'approccio della efficienza comparata è stato seguito da diversi esperti, società di consulenza ed autorità di settore, quali - ad esempio - John Cubbin, NERA, OFCOM, OFWAT, OFGEM.

l'impiego di un numero maggiore circuiti di lunghezza più corta rispetto a quella degli altri operatori con evidenti ripercussioni negative sulle economie di scala conseguibili.

Nel corso del procedimento, sono stati acquisiti documenti circa le differenze di costo derivanti da una dotazione frequenziale prevalentemente a 1800MHz, rispetto ad altri operatori di rete mobile che utilizzano prevalentemente le frequenze a 900MHz. I risultati di tali documenti confermano la presenza di differenze di costo analoghe a quelle desumibili dall'analisi.

In conclusione, l'analisi di efficienza comparata, svolta al fine di verificare se i più elevati costi unitari o le consistenze di rete potessero derivare da inefficienze proprie dell'operatore, ha mostrato che i maggiori costi unitari di taluni operatori rispetto ad altri non appaiono indice di inefficienza, quanto piuttosto la risultante di diverse dotazioni di frequenze e delle minori economie di scala connesse al ritardo nell'ingresso sul mercato. Si è riscontrato e misurato che - in taluni casi - gli operatori che hanno più elevati costi unitari presentano anzi un grado di efficienza relativa superiore a quella di operatori con più bassi costi unitari. In particolare, si è osservato che - per talune specifiche categorie di costo - gli operatori in questione presentano voci di costo sensibilmente inferiori a quelle che un operatore mediamente efficiente dovrebbe presentare a parità di condizioni [4].

[4] Viceversa, per altre significative differenze di costo non è stato possibile ricondurle a fattori al di fuori della portata degli operatori in questione, quanto piuttosto riferibili ad inefficienze degli stessi.

Allegato A2 alla Delibera n. 667/08/CONS

IL MODELLO DI CONTABILITA' DEI COSTI DI RETE MOBILE DI H3G, TELECOM ITALIA, VODAFONE OMNITEL E WIND TELECOMUNICAZIONI

Art. 1
(Principi contabili)

1. Ai fini del presente documento si intende per:

a) "principio della prudenza", l'esclusione dal servizio di terminazione di tutti quei costi che sono incerti o soltanto probabili e non direttamente imputabili;

b) "principio della continuità aziendale", le valutazioni eseguite con criteri di funzionamento, cioè escludendo ipotesi di cessione o liquidazione dell'azienda, tenendo presenti le possibili evoluzioni della gestione ed i programmi operativi che vedono coinvolti gli elementi da valutare;

c) "principio di causalità", i ricavi, i costi e il capitale impiegato sono attribuiti ai componenti e/o servizi in base all'analisi diretta della loro origine, vale a dire tenendo conto della causa che ha comportato il conseguimento del ricavo, il sostenimento del costo, l'insorgere di un'attività o di una passività.

d) "driver di costo", criterio di attribuzione dei costi congiunti tra più servizi o elementi di rete;

e) "driver tecnico", criterio di ripartizione dei costi basato su grandezze oggettive e misurabili tracciate dai sistemi informativi aziendali volto a riflettere l'effettivo grado di utilizzo delle risorse condivise da parte dei singoli servizi o elementi di rete;

f) "costi diretti", costi direttamente ed esclusivamente imputabili a un servizio o un elemento di rete senza l'uso di driver di costo sulla base del principio di causalità;

g) "costi congiunti di rete", i costi relativi a risorse di rete congiunte a più servizi o più elementi di rete delle quali ne può essere misurato il grado di utilizzo da parte di ciascun servizio o elemento di rete sulla base di driver di costo non arbitrari (cosiddetti driver tecnici);

h) "costi comuni", i costi relativi a risorse produttive non di rete, comuni a più servizi per i quali non può essere misurato il grado di utilizzo separatamente da parte di ciascun servizio se non ricorrendo all'uso di driver di costo arbitrari (non tecnici);

i) "costi operativi", costi di personale, ammortamenti ed esterni di competenza economica d'esercizio che possono essere distinti per servizio o singolo elemento di rete;

j) "capitale impiegato", valore residuo contabile dei cespiti di rete e di Information Technology;

k) "costo del capitale", prodotto tra capitale impiegato e tasso di remunerazione del capitale calcolato secondo il metodo del WACC (Weighted Average Cost of Capital).

2. La gestione economica, la gestione di capitale, il dettaglio dei costi e dei volumi sono rendicontati secondo i formati contabili riportati nelle tabelle di cui al presente allegato e riconciliati con la contabilità generale (bilancio d'esercizio).

3. La contabilità dei costi di cui al presente allegato è riconciliata con la contabilità generale (bilancio d'esercizio), secondo adeguate tabelle, prodotte dagli operatori di rete mobile, volte a fornire informazioni dettagliate sul collegamento tra i dati di contabilità generale e i dati di input delle tabelle incluse nel presente allegato.

4. La contabilità dei costi di cui al presente allegato si compone di tre macrocategorie di costi:

   a) Costi di Rete (diretti e congiunti);

   b) Costi Comuni (licenze e costi generali di struttura);

   c) Altri Costi (tra cui i costi di pertinenza delle attività retail).

5. La somma dei costi operativi delle macrocategorie Costi di Rete, Costi Comuni e Altri Costi coincide con il totale dei costi del perimetro delle attività di rete mobile.

6. I Costi di Rete sono suddivisi nei seguenti aggregati contabili: Accesso, Trasporto e Transito.

7. Secondo il principio di causalità del costo, i costi del servizio di terminazione del traffico voce su rete mobile afferiscono ai costi operativi e di capitale direttamente attribuibili agli elementi di rete compresi tra le centrali MSC e le BTS (per la rete 2G) nonché tra le centrali MSC e node B (per la rete 3G).

8. Non sono allocabili al servizio di terminazione del traffico costi ed elementi di rete diversi da quelli indicati nel presente allegato.

9. I Costi operativi di Rete includono gli ammortamenti, il personale e i costi esterni direttamente imputabili ai servizi (voce e dati) forniti dalla rete e disaggregati tra di elementi di rete.

10. I Costi operativi e il capitale impiegato di Rete sono allocati dal bilancio civilistico o dai sistemi informativi aziendali attraverso criteri di ripartizione non arbitrari (driver di costo tecnici) ai centri di costo finali relativi agli elementi di rete indicati nelle tabelle di cui al presente allegato.

11. I Costi congiunti di Rete sono attribuiti agli elementi di rete e ai servizi attraverso driver di costo non arbitrari (driver tecnici). I driver di costo scelti devono essere determinati utilizzando criteri tecnici oggettivi e misurabili, volti a riflettere l'effettivo grado di utilizzo delle risorse da parte del servizio di terminazione. In applicazione del principio della prudenza, tra i vari criteri di attribuzione dei costi

basati su criteri tecnici oggettivi e misurabili, è scelto sempre il criterio volto a minimizzare l'allocazione dei costi al servizio di terminazione.

12. I Costi relativi al personale di Rete sono separatamente rendicontati dai costi relativi al personale non di rete. I costi relativi al personale che svolge attività di diversa natura possono essere allocati alle attività di rete esclusivamente attraverso driver di costo basati sulla documentazione comprovante le attività di rete svolte. In assenza di tale documentazione tali costi non sono allocati tra i Costi del personale di Rete.
13. I costi esterni relativi alla manutenzione aventi ad oggetto più elementi della catena impiantistica all'interno di un determinato aggregato contabile (Accesso, Trasporto, Transito) in mancanza di un dettaglio contrattuale sulle attività svolte, sono allocati a ciascun elemento di rete sulla base del peso che il valore lordo contabile dell'elemento di rete stesso assume sul totale dei cespiti di rete dell'aggregato di riferimento. I driver di costo basati sul valore lordo contabile tengono conto dei soli cespiti ancora in esercizio a prescindere dal grado di ammortamento raggiunto.
14. I Costi di information technology di pertinenza delle funzioni di Rete (OSS e wholesale billing) e i costi delle funzioni ausiliarie HLR, VLR, AuC, EIR sono allocati nella voce "Altri elementi di rete" della tabella 3.3 e ripartiti sul totale del traffico entrante e uscente in Mbit relativo a tutti i servizi offerti (voce, dati, SMS, MMS, ecc.) come misurato nella rete di accesso.
15. Le sopravvenienze attive e passive sono escluse dalla contabilità dei servizi di Rete e non allocabili sugli stessi.
16. Le vite utili, i piani di ammortamento e i valori dei cespiti riportati nel bilancio civilistico costituiscono gli input per la valorizzazione dei cespiti e dei relativi ammortamenti per gli elementi di rete utilizzati ai fini della fornitura del servizio di terminazione.
17. Il capitale impiegato dei servizi di Rete è determinato esclusivamente come valore residuo dei cespiti di Rete. I cespiti inclusi nel calcolo del capitale impiegato di Rete sono riportati nella tabella 2 con l'esclusione della voce "altri cespiti".
18. Le attività e passività finanziarie sono escluse dal capitale impiegato.
19. Il capitale circolante è escluso dal capitale impiegato dei servizi di Rete.
20. I Costi Comuni riportati nella tabella 3.4 comprendono esclusivamente le voci di costo delle licenze e dei costi generali di struttura e sono rendicontati separatamente dai Costi di Rete ed Altri Costi. I Costi Comuni sono allocabili ai servizi A, B, C e D della tabella 1 in modo proporzionale ai Costi operativi di Rete già allocati a ciascun servizio.
21. La macrocategoria "Altri Costi", che include i costi retail, riportata in tabella 3.4 non è allocata ad alcun elemento di rete o servizio rendicontato nella presente

contabilità. Gli importi di costo della macrocategoria “Altri Costi” sono funzionali alla riconciliazione con il bilancio d’esercizio.

22. L’allocazione dei centri di costo finali ai servizi di Rete avviene sulla base dell’utilizzo da parte del servizio del centro di costo stesso. A tal fine i costi degli elementi di rete sono ripartiti sul totale dei Mbit trasmessi e ricevuti dalla risorsa di rete. In particolare, i costi relativi ai portanti trasmissivi di rete fissa e mobile e agli apparati commutativi che trasportano il traffico generato dalle funzionalità di rete mobile sono ripartiti su tutti i Mbit trasmessi e ricevuti, transitati nell’elemento di rete, per la fornitura di tutti i servizi. I costi unitari per Mbit sono quindi attribuiti ai servizi attraverso coefficienti di conversione specifici per il servizio e la componente di rete. I fattori di conversione per i servizi vocali (tra Mbit e secondi di conversazione) riflettono l’effettivo impiego delle risorse trasmissive da parte dei servizi voce, così come misurato nei diversi elementi di rete. Analogamente per i restanti servizi non vocali.

23. I costi unitari relativi a costi operativi e di capitale sono allocati al servizio di terminazione ed ai diversi servizi offerti su rete mobile attraverso una tabella dei fattori di utilizzo degli elementi di rete da parte di ciascun servizio.

24. La contabilità riporta note integrative che spiegano dettagliatamente le dinamiche economiche e contabili dei servizi riportati in tabella 1 e degli elementi di rete riportati nelle tabelle 2, e da 3.1 a 3.4.

25. La contabilità riporta un documento metodologico che spiega in modo dettagliato il funzionamento del sistema di contabilità dei costi presentato, indicando tra l’altro e con particolare riferimento i driver di costo, utilizzati nelle varie fasi di ribaltamento dei costi, per ripartire i costi congiunti, a partire dagli input di bilancio fino ai servizi. Il documento metodologico riporta ogni informazione utile a garantire la trasparenza sui processi e calcoli sottostanti i risultati economici e patrimoniali di esercizio nonché le tabelle di dettaglio dei costi, volumi e consistenze di rete.

DIVISIONE RETE MOBILE - TAB- 1 CONTO ECONOMICO[1] SERVIZI DI TERMINAZIONE /ALTRI SERVIZI					
	A	**B**	**C**	**D**	**E**
	Mobile-mobile on-net (Chiamata end-to-end)	**Fisso-mobile nazionale**	**Mobile-mobile off-net nazionale**	**Internazionale entrante**	**Altri servizi[2]**
RICAVI					
Ammortamenti					
Personale					
Esterni					
TOTALE COSTI OPERATIVI DI RETE					
RISULTATO OPERATIVO[3]					
COSTI COMUNI[4]					
Capitale impiegato[5]					
Tasso di remunerazione del capitale					
COSTO DEL CAPITALE DI RETE [6]					
Altri costi del capitale comune					
RISULTATO ECONOMICO[7]					
VOLUMI DI TRAFFICO (in minuti)					
COSTO UNITARIO[8]					

DIVISIONE RETE MOBILE - TAB- 2 RENDICONTO DEL CAPITALE IMPIEGATO[9] SERVIZIO DI TERMINAZIONE /ALTRI SERVIZI					
IMMOBILIZZAZIONI	**Valore lordo contabile**	**Vita utile**	**Ammort. contabile**	**Valore residuo contabile**	**Valore cespiti pienamente ammortizzati**
Materiali ed immateriali:					
ACCESSO					
BTS					
Portanti BTS-BSC					
Apparati BTS-BSC					
NodeB					
Portanti NodeB-RNC					
Apparati NodeB-RNC					
Portanti NodeB- NodeB					
Apparati NodeB- NodeB					
TRASPORTO					
BSC					
Portanti BSC-MSC					
Apparati BSC-MSC					
Portanti BSC-SGSN					
Apparati BSC-SGSN					
RNC					
Portanti RNC-MSC					
Apparati RNC-MSC					
Portanti RNC - SGSN					
Apparati RNC - SGSN					
TRANSITO					
MSC/MGW					
GMSC					
Portanti MSC-MSC					
Apparati MSC-MSC					
SGSN					
GGSN					
Portanti SGSN – SGSN					
Apparati SGSN – SGSN					
Altri elementi di rete[10]					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI DI RETE					
Altri cespiti[11]					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NON DI RETE					
TOTALE GENERALE					

TABELLA DI DETTAGLIO DEI COSTI – **Accesso TAB - 3.1**

	A	B	C	D=A+B+C	E	F=E*WACC	G=D+F	H	I=G/H	L	M	N	O	P	AA=I*L	AB=I*M	AC=I*N	AD=I*O	AE=I*P
Elementi di rete	Amm.ti	Costi esterni	Personale	Totale costi operativi	Valore residuo cespiti	Costo del capitale	Costi totali	Vol. MBit Tx/Rx[12]	Costo unitario (a MB)	Fattore di convers. voce[13]	Fattore di convers. Videochiamata[14]	Fattore di convers. SMS[15]	Fattore di convers. MMS[16]	Fattore di convers. Accesso Dati[17]	Costo unitario Voce (min DC)	Costo unitario chiamata Video (minDC)	Costo unitario SMS (per SMS)	Costo unitario MMS (per MMS)	Costo unitario Accesso Dati (per Mbit)
Accesso																			
BTS[18]																			
Portanti BTS-BSC																			
Apparati BTS-BSC																			
NodeB[19]																			
Portanti NodeB-RNC																			
Apparati NodeB-RNC																			
Portanti NodeB-NodeB																			
Apparati NodeB-NodeB																			

TABELLA DI DETTAGLIO DEI COSTI – **Trasporto TAB - 3.2**

	A	B	C	D=A+B+C	E	F=E*WACC	G=D+F	H	I=G/H	L	M	N	O	P	AA=I*L	AB=I*M	AC=I*N	AD=I*O	AE=I*P
Elementi di rete	Amm.ti	Costi esterni	Personale	Totale costi operativi	Valore residuo cespiti	Costo del capitale	Costi totali	Vol Mbit Tx/Rx	Costo unitario (a MB)	Fattore di convers. voce	Fattore di convers. Videochia-mata	Fattore di convers. SMS	Fattore di convers. MMS	Fattore di convers. Accesso Dati	Costo unitario Voce (min DC)	Costo unitario chiamata Video (minDC)	Costo unitario SMS (per SMS)	Costo unitario MMS (per MMS)	Costo unitario Accesso Dati (per Mbit)
Trasporto																			
BSC																			
Portanti BSC-MSC[20]																			
Apparati BSC-MSC[21]																			
Portanti BSC-SGSN																			
Apparati BSC-SGSN																			
RNC																			
Portanti RNC-MSC[22]																			
Apparati RNC-MSC[23]																			
Portanti RNC - SGSN																			
Apparati RNC - SGSN																			

TABELLA DI DETTAGLIO DEI COSTI – **Transito TAB - 3.3**

	A	B	C	D=A+B+C	E	F=E*WACC	G=D+F	H	I=G/H	L	M	N	O	P	AA=I*L	AB=I*M	AC=I*N	AD=I*O	AE=I*P
Elementi di rete	Amm.ti	Costi esterni	Personale	Totale costi operativi	Valore residuo cespiti	Costo del capitale	Costi totali	Vol Mbit Tx/Rx	Costo unitario (aMB)	Fattore di convers. voce	Fattore di convers. Videochia-mata	Fattore di convers. SMS	Fattore di convers. MMS	Fattore di convers. Accesso Dati	Costo unitario Voce (min DC)	Costo unitario chiamata Video (minDC)	Costo unitario SMS (per SMS)	Costo unitario MMS (per MMS)	Costo unitario Accesso Dati (per Mbit)
Transito																			
MSC/MGW[24]																			
GMSC																			
Portanti MSC-MSC[25]																			
Apparati MSC-MSC[26]																			
SGSN																			
GGSN																			
Portanti SGSN – SGSN[27]																			
Apparati SGSN – SGSN[28]																			
Altri elementi di rete[29]																			

TABELLA DI DETTAGLIO DEI COSTI COMUNI NON DI RETE E ALTRI COSTI**- TAB-3.4**

	A	B	C	D=A+B+C	E	F=E* WACC	G=D+F
Costi non di rete	Ammortamenti	Costi esterni	Personale	Totale costi operativi	Valore residuo cespiti	Costo del capitale	Costi totali
Costi Comuni							
Licenze							
Costi generali e di struttura							
Altri Costi							
Costi commerciali							
Altri (specificare)							

TABELLA DI DETTAGLIO DEI FATTORI DI UTILIZZO – **TAB-4.1**

Elementi di rete	BTS (1)	Portanti BTS-BSC (2)	Apparati BTS-BSC (3)	NodeB (4)	Portanti NodeB-RNC (5)	Apparati NodeB-RNC (6)	Portanti NodeB-NodeB (7)	Apparati NodeB-NodeB (8)	BSC (9)	Portanti BSC-MSC (10)	Apparati BSC-MSC (11)	Portanti BSC-SGSN (12)	Apparati BSC-SGSN (13)
Costi unitari per min DC **(AA in TAB 3)**													
SERVIZI VOCE													
Mobile-mobile on-net (end-to-end)													
Mobile-mobile off-net nazionale (originazione)													
Mobile-mobile off-net nazionale (terminazione)													
Mobile -fisso nazionale (originazione)													
Fisso- mobile nazionale (terminazione)													
Altro													

TABELLA DI DETTAGLIO DEI FATTORI DI UTILIZZO – **TAB-4.2**

Elementi di rete	RNC (14)	Portanti RNC-MSC (15)	Apparati RNC-MSC (16)	Portanti RNC – SGSN (17)	Apparati RNC – SGSN (18)	MSC/ MGW (19)	GMSC (20)	Portanti MSC-MSC (21)	Apparati MSC-MSC (22)	SGSN (23)	GGSN (24)	Portanti SGSN – SGSN (25)	Apparati SGSN – SGSN (26)	Altri costi di rete (27)	**Totale (€cent /min)**	Quantità vendute
Costi unitari per min DC **(AA in TAB 3)**																
SERVIZI VOCE																
Mobile-mobile on-net (end to end)																
Mobile-mobile off-net nazionale (originazione)																
Mobile-mobile off-net nazionale (terminazione)																
Mobile -fisso nazionale (originazione)																
Fisso- mobile nazionale (terminazione)																
Altro																

TABELLA DI RICONCILIAZIONE DEI COSTI DEGLI ELEMENTI DI RETE RIPARTITI PER SERVIZI **- TAB-5.1**

Elementi di rete	BTS (1)	Portanti BTS-BSC (2)	Apparati BTS-BSC (3)	NodeB (4)	Portanti NodeB-RNC (5)	Apparati NodeB-RNC (6)	Portanti NodeB-NodeB (7)	Apparati NodeB-NodeB (8)	BSC (9)	Portanti BSC-MSC (10)	Apparati BSC-MSC (11)	Portanti BSC-SGSN (12)	Apparati BSC-SGSN (13)
COSTO TOTALE PER ELEMENTO DI RETE E PER SERVIZIO													
Costo terminazione mobile													
Altri servizi													
Totale[30]													

TABELLA DI RICONCILIAZIONE DEI COSTI DEGLI ELEMENTI DI RETE RIPARTITI PER SERVIZI **- TAB-5.2**

Elementi di rete	RNC (14)	Portanti RNC-MSC (15)	Apparati RNC-MSC (16)	Portanti RNC – SGSN (17)	Apparati RNC – SGSN (18)	MSC/ MGW (19)	GMSC (20)	Portanti MSC-MSC (21)	Apparati MSC-MSC (22)	SGSN (23)	GGSN (24)	Portanti SGSN – SGSN (25)	Apparati SGSN – SGSN (26)	Altri costi di rete (27)	**Totale**	Quantità vendute
COSTO TOTALE PER ELEMENTO DI RETE E PER SERVIZIO																
Costo terminazione mobile																
Altri servizi																
Totale[31]																

TABELLA DI DETTAGLIO QUANTITA' VOCE - **TAB-6**

	Quantità prodotte (chiamate)	Quantità prodotte (min)
SERVIZI VOCE		
Mobile-mobile on-net (end to end)		
Mobile-mobile off-net nazionale (originazione)		
Mobile-mobile off-net nazionale (terminazione)		
Mobile -fisso nazionale (originazione)		
Fisso- mobile nazionale (terminazione)		
Altro		

TABELLA DELLE CONSISTENZE DI RETE – TAB-7		
IMMOBILIZZAZIONI	**CONSISTENZE**	**CONSISTENZE**
Materiali e immateriali:		
Accesso		
Siti 2G	Numero	
Siti 3G	Numero	
Siti 2G e 3G condivisi	Numero	
BTS 900MHz	Numero	Capacità trasmissiva media[32]
BTS 1800MHz	Numero	Capacità trasmissiva media
Portanti BTS-BSC:	Numero circuiti a 2Mbps equivalenti	Distanza media
- di cui microwave	Numero circuiti a 2Mbps equivalenti	Distanza media
- di cui cavo	Numero circuiti a 2Mbps equivalenti	Distanza media
Apparati BTS-BSC	Numero	Capacità trasmissiva media
NodeB	Numero	Capacità trasmissiva media
Portanti NodeB-RNC	Numero circuiti a 2Mbps equivalenti	Distanza media
- di cui microwave	Numero circuiti a 2Mbps equivalenti	Distanza media
- di cui cavo	Numero circuiti a 2Mbps equivalenti	Distanza media
Apparati NodeB-RNC	Numero	Capacità trasmissiva media
Portanti NodeB- NodeB	Numero circuiti a 2Mbps equivalenti	Distanza media
- di cui microwave	Numero circuiti a 2Mbps equivalenti	Distanza media
- di cui cavo	Numero circuiti a 2Mbps equivalenti	Distanza media
Apparati NodeB- NodeB	Numero	Capacità trasmissiva media
Trasporto		
BSC	Numero	Capacità trasmissiva media
Portanti BSC-MSC	Numero circuiti a 2Mbps equivalenti	Distanza media
Apparati BSC-MSC	Numero	Capacità trasmissiva media
Portanti BSC-SGSN	Numero circuiti a 2Mbps equivalenti	Distanza media
Apparati BSC-SGSN	Numero	Capacità trasmissiva media
RNC	Numero	Capacità trasmissiva media
Portanti RNC-MSC	Numero circuiti a 2Mbps equivalenti	Distanza media
Apparati RNC-MSC	Numero	Capacità trasmissiva media
Portanti RNC - SGSN	Numero circuiti a 2Mbps equivalenti	Distanza media
Apparati RNC - SGSN	Numero	Capacità trasmissiva media
Transito		
MSC/MGW	Numero	Capacità trasmissiva media
GMSC	Numero	Capacità trasmissiva media
Portanti MSC-MSC	Numero circuiti a 2Mbps equivalenti	Distanza media
Apparati MSC-MSC	Numero	Capacità trasmissiva media
SGSN	Numero	Capacità trasmissiva media
GGSN	Numero	Capacità trasmissiva media
Portanti SGSN – SGSN	Numero circuiti a 2Mbps equivalenti	Distanza media
Apparati SGSN – SGSN	Numero	Capacità trasmissiva media
Altri elementi di rete[33]		

NOTE

[1] La ripartizione dei costi operativi e dei costi di capitale tra i servizi A, B, C, D ed altri servizi (E) segue le regole di ripartizione definite nella tabella 3 di dettaglio dei costi.
[2] La voce “Altri servizi” include il totale dei restanti servizi retail e wholesale venduti. Tali valori grantiscono la riconciliazione della contabilità regolatoria con il bilancio d’esercizio.
[3] Il risultato operativo è calcolato come differenza tra ricavi di pertinenza della tipologia di traffico ed i costi operativi corrispondenti.
[4] I Costi Comuni, sono riportati nella tabella 3.4 e sono allocati ai servizi A, B, C, D in modo proporzionale al totale costi operativi di rete già allocati al servizio stesso. I restanti costi sono allocati ai servizi di cui alla colonna E della tabella 1.
[5] Il capitale impiegato è calcolato come valore residuo contabile dei cespiti di rete riportati in tabella 2 esclusa la voce altri cespiti.
[6] Il costo del capitale, per ciascuna tipologia di traffico, è dato dal prodotto del capitale impiegato per il tasso di remunerazione del capitale.
[7] Il risultato economico, per ciascuna tipologia di traffico, è dato dalla sommatoria del risultato operativo, dei costi comuni e del costo del capitale.
[8] Il costo unitario al minuto è dato dal rapporto tra la somma dei costi operativi di rete, del costo del capitale e dei costi comuni con i volumi di traffico in minuti.
[9] La presente tabella deve essere prodotta per ciascuno dei servizi indicati nelle colonne A, B, C, D, E della tabella 1.
[10] Riportare in nota tutte le voci relative ad altri elementi di rete ai fini della riconciliazione tra il bilancio d’esercizio e la contabilità regolatoria.
[11] Riportare in nota tutte le voci relative ad altri cespiti non di rete ai fini della riconciliazione tra il bilancio d’esercizio e la contabilità regolatoria.
[12] Mbit trasmessi e ricevuti totali relativi a tutte le tipologie di servizio trattati dall’apparato. Nel caso di apparati a commutazione di circuito è pari alla capacità link per la durata della connessione.
[13] Fattori di conversione da “costo per Mbit” a “costo per minuto” di conversazione vocale (DC - Durata Conversazione). Varia da elemento di rete ad elemento di rete tenendo conto dell’effettivo livello di compressione del traffico voce misurato in ciascun elemento.
[14] Fattore di conversione da Mbit trasmessi/ricevuti a minuti di chiamata video. Varia da elemento di rete ad elemento di rete tenendo conto dell’effettivo livello di compressione del traffico di chiamata video misurato in ciascun elemento.
[15] Fattore di conversione da Mbit trasmessi/ricevuti a costo per SMS. Consente di calcolare il costo per messaggio SMS di ciascun elemento di rete a partire dall’uso in Mbit misurato in ciascun elemento.
[16] Fattore di conversione da Mbit trasmessi/ricevuti a costo per MMS. Consente di calcolare il costo per messaggio MMS di ciascun elemento di rete a partire dall’uso in Mbit misurato in ciascun elemento.
[17] Fattore di conversione da Mbit trasmessi/ricevuti a costo per Mbit dati trasmessi/ricevuti al terminale dell’utente. Tiene conto degli overhead in ciascun elemento di rete necessari alla trasmissione del traffico dati come misurato al terminale di utente.
[18] Include il costo delle antenne TRX, dei link relativi e dei siti di tali apparati.
[19] Include il costo delle antenne TRX, dei link relativi e dei siti di tali apparati.
[20] In caso di architetture integrate tra voce e dati, include tutti i link relativi al traffico, in caso di architetture non integrate i soli flussi dedicati alla voce.
[21] In caso di architetture integrate tra voce e dati, include tutti i link relativi al traffico, in caso di architetture non integrate i soli flussi dedicati alla voce.
[22] In caso di architetture integrate tra voce e dati, include tutti i link relativi al traffico, in caso di architetture non integrate i soli flussi dedicati alla voce.
[23] In caso di architetture integrate tra voce e dati, include tutti i link relativi al traffico, in caso di architetture non integrate i soli flussi dedicati alla voce.
[24] Include il totale dei costi GSM ed UMTS per la commutazione.
[25] In caso di architetture non integrate tra voce e dati, include solo i link relativi alla voce. Include anche i costi dei link relativi ai nodi Gateway.
[26] In caso di architetture non integrate tra voce e dati, include solo i link relativi alla voce. Include anche i costi dei link relativi ai nodi Gateway.
[27] Include anche i costi dei link relativi ai nodi Gateway (nodi GGSN).
[28] Include anche i costi dei link relativi ai nodi Gateway (nodi GGSN).
[29] Tale voce include i costi di rete di IT (OSS e wholesale billing) e delle funzioni ausiliarie quali HLR,VLR, AuC, EIR ed è ripartita sul totale del traffico in Mbit di tutti i servizi con i fattori di conversione della rete di accesso. Riportare in nota tutte le voci relative ad altri elementi di rete ai fini della riconciliazione tra il bilancio e la contabilità regolatoria.

[30] Ciascun totale deve risultare congruente con la voce omonima in colonna G delle TAB - 3.1-3.2.-3.3.

[31] Ciascun totale deve risultare congruente con la voce omonima in colonna G delle TAB - 3.1-3.2.-3.3.

[32] La capacità trasmissiva media di tutte le righe deve essere calcolata sulla base del numero di porte a 2Mbps equivalenti diviso il numero totale di apparati.

[33] Inserire ogni altro elemento di rete o cespite ritenuto necessario ai fini della rendicontazione del totale delle consistenze di rete ai fini di riconciliazione con i totali.

08A09456

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G803243/1) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.